



L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale
Pari opportunità
fra uomo e donna



Welfare
Coadiutori familiari
iscrizione all'Inps



**Sicurezza sul
lavoro
e ambiente**
Formulario
trasporto rifiuti




Formazione
Adesione a Fondir
Piani formativi



Tributario
Manovra correttiva
Novità fiscali



Economico
Competitività Italia
nel mercato turistico



**Commercio
estero**
Provenienza merci
e false indicazioni



**Bandi e
finanziamenti**
Unione Europea
e Asia Invest II



Legale
La normativa
antiriciclaggio

 **Unione**
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
della Provincia di Milano
N° 167 - Settembre 2006 - Anno L Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



Sindacale

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Pari opportunità. Un codice delle pari opportunità tra uomo e donna. **Pag. 1**
- ▶ Apprendistato professionalizzante. Nuovi chiarimenti ministeriali **Pag. 15**
- ▶ Apprendistato professionalizzante. Previsioni contrattuali e disciplina applicabile. **Pag. 15**
- ▶ Apprendistato professionalizzante. Parere di conformità. **Pag. 17**
- ▶ Ministero del Lavoro: Agevolazioni per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. **Pag. 18**

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Detrazione d'imposta del 19% sulle somme versate all'associazione Antonio Pastore **Pag. 18**
- ▶ Incentivazione all'esodo. Abrogata l'agevolazione fiscale per incentivare l'esodo degli ultracinquantacinquenni . . **Pag. 19**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Contratto collettivo e interpretazione del giudice **Pag. 20**

Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Dirigente apicale. Licenziamento **Pag. 20**

disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna. Nei libri successivi trovano spazio le disposizioni volte alla promozione delle pari opportunità nei rapporti etico-sociali, nei rapporti economici e nei rapporti civili e politici. ▼

▶ DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198. **Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.**

LIBRO I

Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Divieto di discriminazione fra uomo e donna (legge 14 marzo 1985, n. 132, articolo 1)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

TITOLO II

Organizzazione per la promozione delle pari opportunità Capo I Politiche di pari opportunità

Articolo 2

Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità (decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, articolo 5)

1. Spetta al presidente del Consiglio dei ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.

Capo II

Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna

Articolo 3

Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna (decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 1)

1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, istituita presso il Dipartimento per le pari opportunità, fornisce

IN PRIMO PIANO

Pari opportunità tra uomo e donna

RAPPORTI DI LAVORO

È entrato in vigore il 15 giugno il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna". Il provvedimento, che opera un riordino delle disposizioni volte a combattere le discriminazioni e ad attuare pienamente ed effettivamente il principio di uguaglianza, si divide in quattro libri. Il primo contiene



Sindacale

al ministro per le Pari opportunità, che la presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna, sui provvedimenti di competenza dello Stato, ad esclusione di quelli riferiti alla materia della parità fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro; in particolare la Commissione:

- a) formula proposte al ministro per l'elaborazione delle modifiche della normativa statale necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunità fra uomo e donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della predisposizione degli atti normativi;
- b) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative opportune;
- c) redige un rapporto annuale per il ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità;
- d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del ministro o del Dipartimento per le pari opportunità;
- e) svolge attività di studio e di ricerca in materia di pari opportunità fra uomo e donna.

Articolo 4

*Durata e composizione della Commissione
(decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 2)*

1. La Commissione è nominata con decreto del ministro e dura in carica due anni. Essa è composta da venticinque componenti di cui:

- a) undici prescelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
- b) quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- c) quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- d) tre prescelti fra le donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attività scientifiche, letterarie e sociali;
- e) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Almeno due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni Regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali.

Articolo 5

*Ufficio di presidenza della Commissione
(decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 3)*

L'Informatore

settembre 2006

Leggi decreti circolari

1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, fra i componenti della Commissione vengono designati il vicepresidente ed il segretario che, insieme al ministro, che lo presiede, costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Al vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del ministro circa le iniziative in corso di svolgimento.

Articolo 6

Esperti e consulenti

(decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 4)

1. La Commissione si avvale, su proposta del ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche attinenti alla parità fra i sessi, e di propri consulenti secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. I consulenti di cui al comma 1 sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, delle politiche sociali e dell'analisi delle politiche pubbliche.

3. Nel decreto di conferimento dell'incarico è determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.

Articolo 7

Segreteria della Commissione

(decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 5)

1. Per l'espletamento delle proprie attività la Commissione dispone di una propria segreteria nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità.

Capo III

Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici

Articolo 8

Costituzione e componenti

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7)

1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il ministro del Lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;
- b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;



Sindacale

- c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;
- e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;
- f) la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto.
- 3.** Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:

- a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro;
- b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei ministeri dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, della Giustizia, degli Affari esteri, delle Attività produttive, del Dipartimento per la funzione pubblica;
- c) cinque dirigenti del ministero del Lavoro e delle politiche sociali in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per l'orientamento e la formazione e per l'innovazione tecnologica.
- 4.** I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
- 5.** Il vicepresidente del Comitato è designato dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dei suoi componenti.

Articolo 9

*Convocazione e funzionamento
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6)*

- 1.** Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.
- 2.** Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 11, nonché in ordine alle relative spese.

Articolo 10

*Compiti del Comitato
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 6)*

- 1.** Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell'ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, comma 1, ed in particolare:
- a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;
- b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa.
- c) formula, entro il 31 maggio di ogni anno, un programma-

- obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Il programma è diffuso dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
- d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive e opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;
- e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;
- f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità;
- g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive, stabilendo eventualmente, su proposta del collegio istruttorio, l'entità del cofinanziamento di una quota dei costi connessi alla loro attuazione;
- h) può richiedere alla Direzione provinciale del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale;
- i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale.

Articolo 11

*Collegio istruttorio e segreteria tecnica
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 7)*

- 1.** Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all'articolo 8 e alle consigliere e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto:
- a) il vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 8, che lo presiede;
- b) un magistrato designato dal ministero della Giustizia fra quelli addetti alle sezioni lavoro, di legittimità o di merito;
- c) un dirigente del ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- d) gli esperti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);
- e) la consigliera o il consigliere di parità di cui all'articolo 12.
- 2.** Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'articolo 8, possono essere elevati a due.
- 3.** Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta da personale proveniente dalle varie direzioni generali del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, coordinato da un dirigente generale del medesimo ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del ministro del



Sindacale

Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato.

4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalità di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato può deliberare la stipula di convenzioni, nonché avvalersi di collaborazioni esterne:

- a) per l'effettuazione di studi e ricerche;
- b) per attività funzionali all'esercizio dei propri compiti in materia di progetti di azioni positive previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera d).

Capo IV Consigliere e consiglieri di parità

Articolo 12

Nomina

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4)

1. A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente.
2. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, sono nominati con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per le Pari opportunità.
3. Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per le Pari opportunità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e con le procedure previste dal presente articolo.
4. In caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma 1, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni successivi, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1. A parità di requisiti professionali si procede alla designazione e nomina di una consigliera di parità.
5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 13

Requisiti e attribuzioni

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2,2, comma 2)

1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari

'Informatore

settembre 2006

Leggi decreti circolari

opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

Articolo 14

Mandato

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 2, comma 5)

1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12 ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 12. Le consigliere ed i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine.

Articolo 15

Compiti e funzioni

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 3)

1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
 - a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dal libro 111, titolo I;
 - b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
 - c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
 - d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;
 - e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
 - f) collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
 - g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;
 - h) verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dagli articoli da 42 a 46;
 - i) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro



Sindacale

degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.

2. Le consigliere ed i consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della commissione centrale per l'impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e delle commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (Ce) n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno 1999. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere nazionale è componente del Comitato nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 8 e 11.

3. Le strutture regionali di assistenza tecnica e di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.

4. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali presentano un rapporto sull'attività svolta agli organi che hanno provveduto alla designazione. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per le Pari opportunità.

Articolo 16

Sede e attrezzature

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 5)

1. L'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali è ubicato rispettivamente presso le regioni e presso le province. L'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità è ubicato presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'ufficio è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie per lo svol-

gimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari sono assegnati dagli enti presso cui l'ufficio è ubicato, nell'ambito delle risorse trasferite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per le Pari opportunità, nell'ambito delle proprie competenze, può predisporre con gli enti territoriali nel cui ambito operano le consigliere ed i consiglieri di parità convenzioni quadro allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b), C), d) ed e), come stipulato con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 17

Permessi

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 6)

1. Le consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. I permessi di cui al presente comma sono retribuiti.

2. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità hanno altresì diritto, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad ulteriori permessi non retribuiti per i quali viene corrisposta un'indennità. La misura massima dei permessi e l'importo dell'indennità sono stabiliti annualmente dal decreto di cui all'articolo 18, comma 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al comma 1 ed al presente comma, le consigliere ed i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno un giorno prima.

3. L'onere di rimborsare le assenze dal lavoro di cui al comma 1 delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali, lavoratori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, e a carico rispettivamente dell'ente regionale e provinciale. A tal fine si impiegano risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 18. L'ente regionale o provinciale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

4. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, lavoratori autonomi o liberi professionisti, hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni ad un'indennità rapportata al numero complessivo delle ore di effettiva attività, entro un limite massimo determinato annualmente dal decreto di cui all'articolo 18, comma 2.

5. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruisce di un numero massimo di permessi non retribuiti determinato annualmente con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, nonché di un'indennità fissata dallo stesso decreto. In alternativa può richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato,



Sindacale

percepando in tal caso un'indennità complessiva, a carico del Fondo di cui all'articolo 18, determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell'attività svolta. Ove l'ufficio di consigliera o consigliere nazionale di parità sia ricoperto da un lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo un'indennità nella misura 1 complessiva annua determinata dal decreto di cui all'articolo 18, comma 2.

Articolo 18

Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 9)

1. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità, i compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, nonché le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi del libro III, titolo I, capo III; finanzia altresì le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità, nonché quelle per il funzionamento e le attività della rete di cui all'articolo 19 e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 16, comma 2, diversi da quelli relativi al personale.

2. Con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per le Pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al trenta per cento è riservata all'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità ed è destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'articolo 19;

b) la restante quota del settanta per cento è destinata alle Regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla commissione interministeriale di cui al comma 4.

3. La ripartizione delle risorse è comunque effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonché in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti.

4. Presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali opera la commissione interministeriale per la gestione del Fondo di cui al comma 1. La commissione è composta dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità o da un delegato scelto all'interno della rete di cui all'articolo 19, dal vicepresidente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8, da un rappresen-

tante della Direzione generale del mercato del lavoro, da tre rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del ministero dell'Economia e delle finanze, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla proposta di riparto tra le regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata, nonché all'approvazione dei progetti e dei programmi della rete di cui all'articolo 19.

L'attività della commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il Fondo per l'occupazione.

Articolo 19

Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5)

1. La rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità, opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.

2. La rete nazionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione e sotto la presidenza della consigliera o del consigliere nazionale; alle riunioni partecipano il vice presidente del Comitato nazionale di parità di cui all'articolo 8, e un rappresentante designato dal ministro per le Pari opportunità.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la rete nazionale può avvalersi, oltre che del Collegio istruttorio di cui all'articolo 11, anche di esperte o esperti, nei settori di competenza delle consigliere e dei consiglieri di parità, di particolare e comprovata qualificazione professionale. L'incarico di esperta o esperto viene conferito su indicazione della consigliera o del consigliere nazionale di parità dalla competente Direzione generale del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

4. L'entità delle risorse necessarie al funzionamento della rete nazionale e all'espletamento dei relativi compiti, è determinata con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui all'articolo 15, comma 5, un rapporto al ministro del Lavoro e delle politiche sociali e al ministro per le Pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla rete nazionale. Si applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.

Articolo 20

Relazione al Parlamento (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 4, comma 6)



Sindacale

1. Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 19, comma 5, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità, presenta in Parlamento, almeno ogni due anni, d'intesa con il ministro per le Pari opportunità, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.

Capo V

Comitato per l'imprenditoria femminile

Articolo 21

*Comitato per l'imprenditoria femminile
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 10,
commi 1,2,3)*

1. Presso il ministero delle Attività produttive opera il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal ministro delle Attività produttive o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali, dal ministro delle Politiche agricole e forestali, dal ministro dell'Economia e delle finanze, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del ministro delle Attività produttive, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, e restano in carica per tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministeri di cui al comma 1.

Articolo 22

*Attività del Comitato per l'imprenditoria femminile
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 10, commi 4 e 5)*

1. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dal libro III, titolo II; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.

2. Per le finalità di cui al presente capo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1. lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.

LIBRO II

Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali

TITOLO I

Rapporti tra coniugi

'Informatore

settembre 2006

Leggi decreti circolari

Articolo 23

Pari opportunità nei rapporti fra coniugi

1. La materia delle pari opportunità nei rapporti familiari è disciplinata dal codice civile.

TITOLO II

Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari

Articolo 24

Violenza nelle relazioni familiari

1. Per il contrasto alla violenza nelle relazioni familiari si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 aprile 2001, n. 154.

LIBRO III

Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici

TITOLO I

Pari opportunità nel lavoro

Capo I

Nozioni di discriminazione

Articolo 25

*Discriminazione diretta e indiretta
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 1 e 2)*

1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.

2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Articolo 26

*Molestie e molestie sessuali
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4,
commi 2bis, 2ter, 2quater)*

1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verba-

SINDACALE



Sindacale

L'Informatore

settembre 2006

Leggi decreti circolari

le, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

Capo II **Divieti di discriminazione**

Articolo 27

*Divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4; legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 3)*

1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
2. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata:
 - a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
 - b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonché all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.
4. Eventuali deroghe alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.
5. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole «dell'uno o dell'altro sesso», fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.
6. Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.

Articolo 28

Divieto di discriminazione retributiva

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2)

1. La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.
2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.

Articolo 29

*Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella carriera
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3)*

1. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Articolo 30

*Divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articoli 4, 9, 10, 11 e 12)*

1. Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.
3. Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.
4. Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.
6. Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infor-



Sindacale

tuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice.

Articolo 31

Divieti di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici (legge 9 febbraio 1963, n. 66, articolo 1, comma 1; legge 13 dicembre 1986, n. 874, articoli 1 e 2)

1. La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.
2. L'altezza delle persone non costituisce motivo di discriminazione nell'accesso a cariche, professioni e impieghi pubblici ad eccezione dei casi in cui riguardino quelle mansioni e qualifiche speciali, per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite, indicate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione per la parità tra uomo e donna, fatte salve le specifiche disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 32

Divieti di discriminazione nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, articolo 1)

1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l'espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile.

Articolo 33

Divieti di discriminazione nel reclutamento nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, articolo 2)

1. Il reclutamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare del personale femminile dai decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, e salve le aliquote d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai sensi della legge medesima.
2. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché il personale femminile volontario di truppa in fase di addestramento e specializzazione iniziale, è posto in licenza straordinaria per maternità a decorrere dalla presentazione all'amministrazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, fino all'inizio del periodo di

L'Informatore

settembre 2006

Leggi decreti circolari

congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo di assenza del servizio trascorso in licenza straordinaria per maternità non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.

3. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, posto in licenza straordinaria per maternità ai sensi del comma 2, può chiedere di proseguire il periodo formativo con esenzione di qualsiasi attività fisica, fino all'inizio del periodo del congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'accoglimento della domanda è disposto dal Comandante di corpo, in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del dirigente del servizio sanitario dell'istituto di formazione.

4. La licenza straordinaria per maternità di cui al comma 3 è assimilata ai casi di estensione del divieto di adibire le donne al lavoro previsti dall'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al personale femminile, nel predetto periodo di assenza, è attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero, qualora più favorevole, quello stabilito dai provvedimenti previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5. Il personale militare femminile appartenente alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza che, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151 del 2001, non possa frequentare i corsi previsti dalle relative normative di settore, è rinviato al primo corso utile successivo e, qualora lo superi con esito favorevole, assume l'anzianità relativa al corso originario di appartenenza.

Articolo 34

Divieto di discriminazione nelle carriere militari (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, articoli 3, 4 e 5)

1. Lo stato giuridico del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
2. L'avanzamento del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
3. Le amministrazioni interessate disciplinano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.

Articolo 35

Divieto di licenziamento per causa di matrimonio (legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e 6)

1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conse-

SINDACALE



Sindacale

guenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.

2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.

4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro.

5. Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:

a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

6. Con il provvedimento che dichiara la nullità dei licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.

7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiara di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso.

8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.

9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.

Capo III Tutela giudiziaria

Articolo 36

*Legittimazione processuale
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 4 e 5)*

1. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dell'articolo 25 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente.

2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e regionali competenti per territorio hanno facoltà di ricor-

L'Informatore

settembre 2006

Leggi decreti circolari

Articolo 37

*Legittimazione processuale a tutela di più soggetti
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4,
commi 7, 8, 9, 10 e 11)*

1. Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale rilevino l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi 2 e 4, possono chiedere all'autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano è considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parità promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

2. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 1, le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.

3. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 2, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina all'autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché la consigliera o il consigliere di parità regionale competente per territorio o la consigliera o il consigliere nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano.

4. Ferma restando l'azione di cui al comma 2, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parità possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.

Il giudice adito, nei due giorni successivi, convoca le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la vio-



Sindacale

L'Informatore

settembre 2006

Leggi decreti circolari

SINDACALE

lazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 3. Contro il decreto è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

5. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 3, al decreto di cui al comma 4 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione è punita con le pene di cui all'articolo 650 del codice penale e comporta altresì il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da versarsi al Fondo di cui all'articolo 18 e la revoca dei benefici di cui all'articolo 41, comma 1.

Articolo 38

Provvedimento avverso le discriminazioni
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 15;
legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 13)

1. Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1, 2, 3 e 4, e di cui all'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

3. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

5. Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

6. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni di cui ai

commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o dal consigliere provinciale o regionale di parità.

Articolo 39

Ricorso in via d'urgenza
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14)

1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38.

Articolo 40

Onere della prova
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 6)

1. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.

Articolo 41

Adempimenti amministrativi e sanzioni
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 12; legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 16, comma 1)

1. Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26, posti in essere da soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ai ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione provinciale del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi degli articoli 36, 1 comma 1, e 37, comma 1.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4, è punita con l'ammenda da 103 euro a 516 euro.



Sindacale

Capo IV Promozione delle pari opportunità

Articolo 42

*Adozione e finalità delle azioni positive
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2)*

1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.
2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:
 - a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
 - b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
 - c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
 - d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
 - e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
 - f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

Articolo 43

*Promozione delle azioni positive
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3)*

1. Le azioni positive di cui all'articolo 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all'articolo 12, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 44

*Finanziamento
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 2, commi 1, 2, 4 e 5)*

1. A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni

L'Informatore

settembre 2006

Leggi decreti circolari

anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al ministero del Lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).

2. Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese.

L'attuazione dei progetti di cui al comma 1, deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.
4. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 45, è subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 8.

Articolo 45

*Finanziamento delle azioni positive realizzate
mediante la formazione professionale
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 3)*

1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.
3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.

Articolo 46

*Rapporto sulla situazione del personale
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1,2,3 e4)*

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamen-



Sindacale

ti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Il rapporto è redatto in conformità alle indicazioni definite nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1 dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto.

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

Articolo 47

Richieste di rimborso degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 10, comma 1)

1. Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i ministri dell'Economia e delle finanze e delle Pari opportunità e su indicazione del Comitato di cui all'articolo 8, determina, con apposito decreto, eventuali modifiche nelle modalità di presentazione delle richieste di cui all'articolo 45, comma 1, nelle procedure di valutazione di verifica e di erogazione, nonché nei requisiti di onorabilità che i soggetti richiedenti devono possedere.

2. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al comma 1.

Articolo 48

Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5)

1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispet-

L'Informatore

settembre 2006

Leggi decreti circolari

tivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.

A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplícita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 49

Azioni positive nel settore radiotelevisivo (legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 11)

1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, promuovono azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità.

2. I concessionari di cui al comma 1 redigono, ogni due anni, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna di cui al libro I, titolo II, capo II.

Articolo 50

Misure a sostegno della flessibilità di orario

1. Le misure a sostegno della flessibilità di orario, finalizzate a promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, sono disciplinate dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Capo V

Tutela e sostegno della maternità e paternità

Articolo 51

Tutela e sostegno della maternità e paternità

1. La tutela ed il sostegno della maternità e paternità è disciplinata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

TITOLO II

Pari opportunità nell'esercizio dell'attività d'impresa

SINDACALE



Sindacale

Capo I **Azioni positive per l'imprenditoria femminile**

Articolo 52

Principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile

(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 1, commi 1 e 2)

1. Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a:

- a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
- b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
- c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
- d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
- e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

Articolo 53

Principi in materia di beneficiari delle azioni positive
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1)

1. I principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti soggetti:

- a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione servizi;
- b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne.

Articolo 54

Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del ministero delle Attività produttive, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

- a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi,

L'Informatore

settembre 2006

Leggi decreti circolari

nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.

Articolo 55

Relazione al Parlamento
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 11)

1. Il ministro delle Attività produttive verifica lo stato di attuazione dei principi di cui al presente capo, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento.

LIBRO IV

Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici

TITOLO I

Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive

Capo I

Elezioni dei membri del Parlamento europeo

Articolo 56

Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo
(legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3)

1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi.



Sindacale

Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

Articolo 57

Disposizioni abrogate

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge 9 gennaio 1963, n. 7;
 - b) l'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
 - c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15 e 16, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
 - d) gli articoli 1 e 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874;
 - e) l'articolo 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
 - f) la legge 10 aprile 1991, n. 125, ad eccezione dell'articolo 11;
 - g) la legge 25 febbraio 1992, n. 215, ad eccezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13;
 - h) l'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
 - i) il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
 - l) il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, ad eccezione dell'articolo 10, comma 4;
 - m) il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, ad eccezione degli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1;
 - n) l'articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 90.

Articolo 58

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Apprendistato professionalizzante Nuovi chiarimenti ministeriali

Il ministero del Lavoro ha preso in esame un quesito relativamente alla conformità della norma contrattuale, nel caso specifico il contratto collettivo per i dipendenti da aziende di panificazione, che disciplina il contenuto formativo del rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante rispetto all'art. 49, comma 5 bis del decreto legislativo n. 276/2003.

► **NOTA ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 21 giugno 2006. Profili formativi nel contratto di apprendistato – risposta ad interpello ai sensi dell'art. 9 del Dlgs n. 124/2004.**

La Federazione italiana panificatori ha avanzato richiesta di interpello al fine di verificare la conformità all'art. 49, comma 5 bis, Dlgs 276/2003 della norma del proprio contratto collettivo che disciplina il contenuto formativo del rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante.

In proposito, acquisito il parere della direzione generale della

Tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. L'art. 49 del Dlgs 276/2003, al comma 5 bis (aggiunto dalla L. n. 80/2005 di conversione del Dl n. 35/2005), attribuisce, nelle more dell'emanazione della regolamentazione regionale, la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante ai contratti collettivi nazionali di categoria. Questo ministero, con circolare n. 30 del 15 luglio 2005, recante gli opportuni chiarimenti relativi alle modifiche apportate dalla L. 80 cit., specifica che in virtù della disposizione contenuta nel comma 5 bis – dettata quest'ultima al fine di accelerare la messa a regime dell'istituto dell'apprendistato ed in considerazione del dato caratterizzante dell'elemento formativo – il contratto di apprendistato professionalizzante, in attesa della normativa regionale, potrà in ogni caso essere considerato immediatamente operativo unicamente con riferimento a quei contratti collettivi nazionali, anche antecedenti all'entrata in vigore della L. n. 80/2005, che abbiano determinato – direttamente o indirettamente anche mediante semplice rinvio agli enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti e codificate dall'Isfol – gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione.

L'art. 28 del Ccnl Panificatori del 19 luglio 2005, nell'ambito della disciplina dei contenuti della formazione da erogare nell'apprendistato professionalizzante, stabilisce espressamente che "in assenza della relativa normativa regionale o provinciale, ai sensi del comma 5 bis (...) le parti potranno determinare il contenuto della formazione ai sensi del presente contratto collettivo e del rinvio che le parti stipulanti operano, alla luce della circolare n. 30/2005 (...) ai Ddmm 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 ed ai moduli formativi elaborati da Isfol (...)".

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, l'art. 28 del Ccnl in esame appare conforme alla norma primaria di cui al comma 5 bis dell'art. 49 cit. Lo stesso appare altresì in sintonia con l'opportunità, espressa nella circolare n. 30/2005, della previsione da parte del Ccnl di riferimento di una precisa disciplina dei profili formativi del contratto, non risultando sufficiente un mero recepimento della normativa legale, stante l'essenzialità del momento formativo dell'apprendista.

In conclusione sembra doversi confermare che le parti sociali, con l'art. 28 del Ccnl del 19 luglio 2005, ovvero mediante puntuali previsioni in materia formativa dell'apprendistato nonché mediante il rinvio ivi operato ai Ddmm 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 e ai moduli formativi elaborati dall'Isfol, abbia correttamente e legittimamente espresso la propria autonomia collettiva nella materia de qua.

Apprendistato professionalizzante Previsioni contrattuali e disciplina applicabile

Il ministero del Lavoro, rispondendo ad una serie di quesiti



Sindacale

relativi al contratto di apprendistato professionalizzante, illustra i criteri da seguire nell'applicazione delle vecchia e nuova disciplina e nei casi di sovrapposizione delle stesse.

► **RISPOSTA** a interpello del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 21 giugno 2006. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Risposta istanza di interpello avanzata da Apindustria Piacenza – Apprendistato professionalizzante.**

L'Apindustria Piacenza ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione con riferimento alla applicabilità del contratto di apprendistato professionalizzante di cui agli artt. 49 e ss. del Dlgs n. 276/2003. In particolare l'Associazione ha richiesto i seguenti chiarimenti:

1) tenuto conto dell'avvenuta regolamentazione dei profili formativi da parte della Regione Emilia-Romagna, si chiede se nei settori in cui il Ccnl di riferimento non abbia ancora disciplinato tale istituto i limiti di età rimangono quelli della precedente normativa;

2) nel caso non sia possibile la sottoscrizione di un contratto di apprendistato professionalizzante si chiede se sia sufficiente, per l'operatività dell'istituto, una regolamentazione dello stesso mediante accordo sindacale a livello provinciale;

3) nel caso di applicazione della disciplina di cui alla L. n. 25/1995 e all'art. 16 della L. n. 196/1997 si chiede se, per quanto riguarda la durata e la retribuzione dell'apprendista, sia necessario applicare le previsioni di un rinnovato Ccnl disciplinante il contratto di apprendistato professionalizzante o quelle del precedente accordo collettivo disciplinante il "vecchio" apprendistato;

4) si chiede se, nei settori in cui il Ccnl di riferimento ha disciplinato l'apprendistato professionalizzante, per i soggetti dai 16 ai 18 anni occorre applicare la disciplina precedente ovvero se agli stessi sia preclusa la possibilità di instaurare un rapporto di apprendistato;

5) nel caso in cui, nonostante una regolamentazione regionale dei profili formativi, si debba applicare la disciplina di cui alla L. n. 25/1995 e all'art. 16 della L. n. 196/1997 si chiede se, per quanto riguarda gli aspetti formativi, occorra rifarsi a quest'ultima (attendere l'invito a partecipare ai corsi in aula organizzati dalla Regione) ovvero alla nuova regolamentazione (piano formativo individuale).

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Quanto al quesito n. 1, occorre rimandare a quanto già detto nella risposta ad interpello prot. n. 2464 del 14 ottobre 2005 trasmessa all'Unione regionale piccole e medie industrie dell'Emilia Romagna, nella quale si evidenzia che ove la contrattazione collettiva non abbia definito "i predetti contenuti [formativi] in applicazione della nuova normativa in materia, non potrà ritenersi perfezionata la disciplina regionale e, pertanto, ai sensi del Dlgs n. 276/2003, non sarà dunque possibile procedere ad assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante posto che si realizzerebbe, in caso contrario, una indebita commistione tra nuova e vecchia disciplina

chiaramente esclusa dal citato articolo 47, comma 3, dello stesso decreto. Resta pertanto inteso che i nuovi limiti di durata dell'apprendistato professionalizzante e il relativo campo di applicazione soggettivo (età dell'apprendista) saranno applicabili solo dove risulti pienamente a regime la disciplina del Dlgs n. 276/2003".

Ciò posto, si ricorda che l'art. 49, comma 3, del Dlgs n. 276/2003 rimette la necessaria individuazione delle qualifiche e della effettiva durata dei contratti di apprendistato professionalizzante soltanto ai "contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale", escludendo pertanto altri livelli di contrattazione. Solo per quanto riguarda le modalità e l'articolazione della formazione l'art. 49, commi 5 e 5 bis, del Dlgs n. 276/2003 stabilisce che:

- nel caso di regolamentazione regionale dei profili formativi, è possibile una implementazione di tale regolamentazione da parte dei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative concernente "la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni";

- nel caso in cui la Regione non abbia provveduto a regolamentare i profili formativi, gli stessi sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Quanto al quesito n. 3 va evidenziato che, nel caso di applicazione della L. n. 25/1955 e dell'art. 16 della L. n. 196/1997, proprio al fine di evitare una indebita commistione di discipline, anche di natura contrattuale, il datore di lavoro debba fare riferimento al contratto collettivo che regola tale tipologia di apprendistato. Solo con riferimento alle previsioni di carattere economico occorrerà riferirsi al rinnovato Ccnl – sebbene riferito al nuovo apprendistato professionalizzante – al fine di evitare evidenti disparità di trattamento ed in attuazione del principio del favor prestatoris.

Al quesito n. 4 va invece risposto che, con riferimento alla fascia di età dai 16 ai 18 anni, in attesa della piena operatività del nuovo apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui all'art. 48 del Dlgs n. 276/2003, appare possibile l'applicazione della previgente disciplina di cui alla L. n. 25/1955 e all'art. 16 della L. n. 196/1997.

Infine, con riferimento all'ultimo quesito va detto che nel caso in cui, pur in presenza di una regolamentazione regionale dei profili formativi, si debba applicare la disciplina di cui alla L. n. 25/1995 e all'art. 16 della L. n. 196/1997 occorrerà, per le citate ragioni di inconciliabilità tra vecchia e nuova regolamentazione, rifarsi alla disciplina previgente anche con riferimento alle previsioni concernenti la formazione dell'apprendista.



Sindacale

Apprendistato professionalizzante Il parere di conformità verrà rilasciato dall'Ente bilaterale solo alle aziende che rispettano integralmente il Ccnl Terziario

Il 7 giugno è stato sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali che ribadisce la necessità del rispetto integrale del Ccnl Terziario per il rilascio da parte dell'Ente bilaterale del parere di conformità per l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante. Il rispetto integrale comprende anche il versamento della contribuzione di assistenza contrattuale (art. 40) e di quella dovuta all'Ente bilaterale (art. 21). Inoltre il termine di silenzio-assenso viene portato da 15 giorni a 30 giorni lavorativi.

► **ACCORDO del 7 giugno 2006. Condizioni per il rilascio del parere di conformità.**

Con l'avvio, nei primi giorni di settembre, dei corsi di formazione per gli apprendisti e i tutor organizzati dalla Scuola Superiore Ctsp e dal Capac, giunge al termine il complesso mosaico di atti amministrativi e di intese che la regolamentazione nazionale e regionale hanno individuato per l'avvio dell'apprendistato professionalizzante così come definito dall'art. 49 del Dlgs 276/03.

Per la Lombardia, come è noto, ha preso avvio una sperimentazione dell'apprendistato professionalizzante nei settori del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi a seguito della sottoscrizione del Protocollo regionale del 10 gennaio 2005 dell'assegnazione delle risorse economiche avvenuto con decreto del direttore generale dell'assessorato al Lavoro della regione Lombardia n. 19589 del 22 dicembre 2005.

Nel frattempo le Commissioni paritetiche territoriali, costituite presso gli Enti bilaterali hanno ormai consolidato e codificato le proprie attività di rilascio del parere di conformità previsto dal Ccnl Terziario del 2 luglio 2004 e dai Protocolli regionali. Anche in considerazione del numero rilevante di richieste di parere di conformità (nel solo primo semestre 2006 sono pervenute un numero di richieste di parere di conformità superiore a tutto l'anno 2005), l'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno ritenuto opportuno sottoscrivere un verbale di accordo che eleva il termine di 15 giorni previsto dall'art. 47 del Ccnl 2/7/2004 per l'emanazione del parere o del diniego, a 30 giorni lavorativi.

I termini vengono sospesi nel periodo 1° agosto - 31 agosto in concomitanza con le ferie estive.

Qualora la Commissione non si esprima nel termine dei 30 giorni lavorativi la richiesta si intenderà accolta con la procedura del silenzio-assenso.

Nel verbale di accordo è stato nuovamente ribadito che la Commissione esprimerà il proprio parere di conformità esclusivamente a favore delle aziende in regola con i versamenti pre-

visti dall'art. 21, comma 1 (contribuzione Enti bilaterali), e dall'art. 40 (contributi di assistenza contrattuale) del Ccnl Terziario. Nei confronti delle aziende non in regola con il versamento di tali contributi, ovvero nei confronti delle aziende che, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del citato Ccnl Terziario 2 luglio 2004, omettono il versamento del contributo all'Ente bilaterale, corrispondendo ai lavoratori un Edr, l'Ente bilaterale esprimerà, entro 30 giorni lavorativi, la non ammissibilità della richiesta di parere di conformità.

Copia della dichiarazione di non ammissibilità e copia dell'eventuale provvedimento di diniego del parere di conformità verranno trasmessi, a cura dell'Ente bilaterale, all'Inps e agli enti di vigilanza competenti in materia di lavoro, in quanto non sussiste l'integrale rispetto del Ccnl così come previsto dall'articolo 10 della legge n.30/2003, necessario per poter usufruire dei benefici normativi e contributivi.

VERBALE di accordo

Addì, 7 giugno 2006, presso la sede dell'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, tra l'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl, la Uiltucs-Uil, premesso

- che le parti riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema dell'istruzione e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere, anche per il tramite dell'Ente bilaterale, lo sviluppo del settore;

visti

- gli artt. 47 e segg. del Dlgs n. 276/2003 in materia di apprendistato;

- la Sezione Quarta - Titolo I - Capo II - Apprendistato - del Ccnl Terziario 2 luglio 2004;

- gli artt. 21 e 40 del Ccnl Terziario 2 luglio 2004;

- la Deliberazione n. VII/19432 del 19/11/2004 della giunta regionale della Lombardia;

- il Protocollo di intesa del 10/1/2005 tra Regione Lombardia, Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil regionali lombarde;

- l'Accordo 15/2/2005 tra Unione Ctsp della Provincia di Milano e ooss provinciali, di costituzione della Commissione paritetica territoriale apprendistato;

considerati

- il rilevante numero di richieste di parere di conformità che giungono presso la segreteria dell'Ente bilaterale;

- la necessità che le aziende che richiedono il suddetto parere di conformità applichino e rispettino integralmente il Ccnl Terziario 2/7/2004, giusto quanto previsto dall'art. 10 della Legge 14/2/2003, n. 30 e riconfermato nel Protocollo di intesa del 10/1/2005 tra Regione Lombardia, Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil regionali lombarde e nell'art. 2, comma 2, dell'Accordo 15/2/2005 tra Unione Ctsp della Provincia di Milano e ooss provinciali di costituzione



Sindacale

della Commissione paritetica territoriale apprendistato; tutto ciò premesso, visto e considerato, e ritenuti parte integrante del presente accordo, si conviene quanto segue

1) Il termine di 15 giorni previsto dall'art. 47, terzo comma, del Ccnl Terziario 2/7/2004, viene elevato a 30 giorni lavorativi, con sospensione dei termini nel periodo 1° agosto - 31 agosto. Di conseguenza, ove la Commissione non si esprima nel suddetto termine, la richiesta si intenderà accolta.

2) La Commissione esprimerà il proprio parere di conformità esclusivamente a favore delle aziende in regola con i versamenti previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 40 del Ccnl Terziario 2/7/2004.

3) Nei confronti delle aziende non in regola con il versamento dei contributi di cui al punto precedente, ovvero nei confronti delle aziende che, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del citato Ccnl Terziario 2/7/2004, omettano il versamento del contributo all'Ente bilaterale, corrispondendo ai lavoratori un Edr, l'Ente bilaterale esprimerà, entro 30 giorni lavorativi, la non ammissibilità della richiesta di parere di conformità. Copia della dichiarazione di non ammissibilità e copia dell'eventuale provvedimento di diniego del parere di conformità verranno trasmessi, a cura dell'Ente bilaterale, all'Inps e agli enti di vigilanza competenti in materia di lavoro.

Agevolazioni per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

Il ministero del Lavoro ha precisato che l'azienda la quale assume un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, usufruendo pertanto delle relative agevolazioni, può continuare a godere dei benefici previdenziali anche nel caso in cui ci sia un passaggio di qualifica del lavoratore, ad esempio da impiegato a dirigente. Questo in quanto la norma, all'articolo 25, comma 9 della legge n. 223/1991, condiziona il diritto ad usufruire delle agevolazioni al solo fatto di essere iscritto nelle liste di mobilità.

► **NOTA ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 27 giugno 2006. Agevolazioni per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità - art. 25 comma 9, L. n. 223/1991 - Risposta istanza di interpello avanzata dall'Ordine dei dottori commercialisti di Parma.**

L'Ordine dei commercialisti di Parma ha avanzato richiesta di interpello per avere chiarimenti in merito alle agevolazioni di cui all'art. 25, comma 9, della L. n. 223/1991. In particolare si chiede se una società che assume un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità - e quindi usufruisca di tali agevolazioni - possa continuare a godere dei benefici previdenziali allorché effettui un passaggio di qualifica del lavoratore, da impiegato a dirigente.

In proposito questa Direzione, acquisito il parere dell'Inps, rappresenta quanto segue.

La lettera della norma non sembra contenere alcuna preclusione circa la possibilità per il datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni contributive, anche nell'ipotesi in cui lo stesso modifichi l'inquadramento professionale del lavoratore assunto dalle liste di mobilità.

L'art. 25, comma 9 della L. n. 223/1991 stabilisce infatti che: "per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni".

La norma condiziona pertanto il diritto ad usufruire delle agevolazioni ad una situazione di fatto in essere al momento dell'assunzione (lavoratore iscritto nelle liste di mobilità) e non ad eventi successivi, non prevedendo inoltre il venir meno del beneficio a seguito di modifica della qualifica del lavoratore. Tale eventualità attiene infatti al rapporto interno tra datore di lavoro e lavoratore e certamente non può rappresentare una preclusione al beneficio previdenziale anche perché, se così fosse, si realizzerebbe di fatto un trattamento sfavorevole nei confronti dei soggetti assunti dalle liste di mobilità con riferimento a possibili avanzamenti di carriera.

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Detrazione d'imposta del 19% sulle somme versate all'associazione Antonio Pastore

Confcommercio, rispondendo ad un quesito, ha confermato che alle somme versate, a carico dei dirigenti e dell'azienda, al Fondo Antonio Pastore è applicabile il trattamento fiscale previsto dall'art. 15, comma 1, lett. f) Tuir in quanto gli importi dovuti all'associazione costituiscono premi per assicurazioni aventi per oggetto morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

► **NOTA Confcommercio del 9 giugno 2006, prot. n. 620. Somme versate all'associazione Antonio Pastore e detrazione d'imposta del 19%.**

Con riferimento all'e-mail del 24.5.2006, concernente il trattamento fiscale delle somme versate all'Associazione Antonio Pastore ed il parere espresso al riguardo dalla scrivente, si precisa quanto segue.

In base all'art. 26 del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, l'associazione in oggetto è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi contratti di assicurazione nonché all'esazione degli importi da versare come premi alle



Sindacale

imprese di assicurazione prescelte.

L'opzione, concordata nell'ambito della contrattazione sindacale, è stata dunque quella di affidare ad un terzo soggetto, anziché ai singoli dirigenti, l'onere di contrattare con le assicurazioni, così da razionalizzare ed ottimizzare le condizioni assicurative applicabili ai singoli interessati.

In questo senso, l'associazione in oggetto, ormai dal 1° gennaio 1998, ha stipulato, con diverse imprese di assicurazione, una apposita convenzione definita "Convenzione Antonio Pastore", mediante la quale vengono garantite ai dirigenti del commercio le seguenti prestazioni assicurative:

- polizza collettiva per l'assicurazione sulla vita;
- polizza cumulativa per l'assicurazione di invalidità;
- polizza collettiva per l'assicurazione di "Rendita collegata a problemi di non autosufficienza" complementare alla forma assicurativa temporanea di gruppo per il caso di morte prevista dalla polizza collettiva di assicurazione sulla vita.

"Contraente" delle polizze stipulate per usufruire delle prestazioni assicurative relative alla detta Convenzione è l'associazione Antonio Pastore, che agisce in nome proprio ma per conto degli affiliati, mentre "assicurati" di dette polizze sono i dirigenti come definiti nel contratto collettivo nazionale prima citato.

Per i motivi suesposti, dunque, si ritiene corretto il trattamento fiscale delle somme, a carico dei dirigenti e dell'azienda, versate all'associazione Antonio Pastore, descritto nella nota della scrivente del 24.5.1998.

In particolare, gli importi dovuti all'associazione rientrano attualmente tra gli oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) Tuir (già art. 13 bis), costituendo premi per assicurazioni aventi per oggetto morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Lo stesso ministero delle Finanze, successivamente alle precisazioni diramate dalla scrivente nel 1998, si è occupato della questione nella circolare del 12.5.2000, n. 95, che, sul punto, si riporta per opportuna conoscenza:

"D. Nelle polizze vita collettive, generalmente stipulate da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti per ricavarne maggior profitto, il contraente è una persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione e ne assume diritti ed obblighi. Trattasi, tuttavia, di stipula in nome e per conto, tanto che nel certificato di assicurazione che viene rilasciato al singolo assicurato, quest'ultimo viene definito sottoscrittore. Tenuto conto che nel certificato di assicurazione si evince in dettaglio, per ciascun assicurato, l'ammontare del maturato individuale accantonato e rivalutato a quella data, distinto per ciascun versamento unico ricorrente individuale effettuato, si chiede se tali polizze vita collettive siano detraibili ai sensi del disposto dell'articolo 13-bis, lettera f), del Tuir?

R. Con il quesito in esame è stato chiesto se siano detraibili, ai sensi del disposto dall'art. 13-bis, lett. f), del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, i premi relativi ad una polizza vita collettiva, pagati da un lavoratore dipendente che ha sottoscritto la polizza, tenuto conto che contraente e sottoscrittore (assicurato) sono soggetti diversi e che il contraente stipula la polizza in nome e per conto del sottoscrittore (assicurato).

Le polizze collettive, tipico prodotto del mondo del lavoro

L'Informatore

settembre 2006

Leggi decreti circolari

dipendente, stipulate in nome e per conto del contraente-assicurato danno diritto alla detrazione di cui all'art. 13-bis, comma 1, lett. f), del Tuir relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale".

Incentivazione all'esodo Abrogata l'agevolazione fiscale per incentivare l'esodo degli ultra cinquantenni

Viene abrogato il comma 4-bis) dell'articolo 19 del Tuir, eliminando la possibilità di applicare l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione degli importi relativi al trattamento di fine rapporto nei casi di incentivo all'esodo dei lavoratori. Il comma disponeva che per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 del Tuir.

► **DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (Gu n. 153 del 4-7-2006)**

(omissis)

Articolo 36

Recupero di base imponibile

(omissis)

23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è soppresso. (1)

(1) Decreto Presidente Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Gu 31 dicembre 1986, n. 302, suppl. ord.).

Articolo 19

Indennità di fine rapporto

(omissis)

4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 16.

SINDACALE



Sindacale

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Contratto collettivo e interpretazione del giudice

► CASSAZIONE sezione lavoro 4 novembre 2005, n. 21379 (da Dir. e Prat. Lav. n. 21/06, pag. 1200). **Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Inderogabilità - Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Inderogabilità - Modificazione "in peius" della posizione di una delle parti con riguardo ad un periodo già trascorso - Liceità - Limiti - Interpretazione del giudice del merito - Effetti - Fattispecie concernente l'attribuzione del premio di produttività previsto dall'art. 49 del Ccnl 19 dicembre 1994 in sostituzione di quello previsto dall'art. 45 del Ccnl 23 novembre 1990.**

Nei rapporti giuridici di durata, quale il rapporto di lavoro, non è interdetto al legislatore e alle parti stipulanti i contratti collettivi di modificare, "in peius", la posizione di una delle parti, anche mediante la modifica di un sistema di calcolo della retribuzione o del trattamento di quiescenza, con riguardo ad un periodo già trascorso, salvo il limite della ragionevolezza ed escluso il diritto di ripetere somme già corrisposte. Il limite all'autonomia delle parti contraenti nel dettare un nuovo regolamento dei rapporti in corso è ancor più tenue rispetto alla discrezionalità del legislatore civile atteso che il contratto non dà luogo a comandi impartiti unilateralmente e imperativamente, ma costituisce, nel suo schema normale, il punto di incontro di contrapposte esigenze e valutazioni, rimesse alla libertà delle parti ed espresse nell'atto di autonomia, sicché l'intervento giudiziale, inteso ad alterare assetti economici-giuridici spesso raggiunti all'esito di difficili trattative, può essere più idoneo a compromettere, che a salvaguardare, i valori, di rilievo costituzionale, posti a fondamento dei cosiddetti diritti quesiti. Ciò vale ancor più ove, come nella specie, si tratta di contrattazione collettiva sviluppatasi nell'ampia cornice del protocollo di intesa tra Governo e sindacati del 23 luglio 1993, sulla politica dei redditi e dell'occu-

L'Informatore

settembre 2006

Giurisprudenza

pazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto, con riferimento all'art. 49 del Ccnl 19 dicembre 1994, che l'attribuzione del premio produttività non fosse correlata a meri risultati di bilancio, sibbene al raggiungimento di risultati programmati, di produttività del lavoro, di qualità e di altri elementi di competitività di cui le imprese disponessero. Per la S.C. la circostanza che le parti sociali avessero discusso fino a raggiungere l'accordo aziendale del 28 giugno 1997 con il quale decisero di escludere la corresponsione del premio aziendale per gli anni 1996, 1997 e 1998, non deponesse affatto, sul piano logico, per l'erroneità dell'interpretazione accolta dal giudice di merito, non risultando che le parti sociali si ponessero un problema interpretativo, o non, piuttosto, una questione di natura "lato sensu" economica concernente i risultati di gestione e di raggiungimento di dati obiettivi sottostanti all'erogazione del premio, in relazione alla decisione della non erogazione dello stesso per i tre anni indicati).

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Dirigente apicale Licenziamento

► CASSAZIONE sezione lavoro 8 novembre 2005, n. 21673 (da Dir. e Prat. Lav. n. 22/06, pag. 1241). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere - Dirigenti apicali - Dequalificazione unilaterale - Conseguenze ai fini del licenziamento - Applicabilità della disciplina limitativa ex art. 10 della legge n. 604 del 1966 e delle connesse garanzie procedurali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - Esclusione.**

Al dirigente apicale non si applicano le garanzie di cui all'art. 10 della legge n. 604 del 1966, e le connesse garanzie procedurali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, in quanto trattasi in sostanza di dirigente di vertice dell'azienda.



Sindacale

'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.455,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.245,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.185,73+46,48	542,70	5,18	1.780,09	14,69
Q.B	1.062,59+41,32	537,59	5,18	1.646,68	13,60
I	954,20	536,71	4,18	1.495,09	12,67
II	831,07	531,59	7,43	1.370,09	11,58
III	756,90	528,26	3,36	1.288,52	10,92
IV	687,65	524,94	3,72	1.216,31	10,31
V	614,92	522,37	3,63 *	1.140,92	9,67
VI S	572,92	520,64	5,97	1.099,53	9,30
VI	557,55	520,51	5,97	1.084,03	9,16
VII	491,78	518,45	6,87	1.017,10	8,59

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.180,05+46,48	542,19	5,18	1.773,90	14,64
Q.B	1.057,43+41,32	537,12	5,18	1.641,05	13,55
I	949,04	536,24	4,18	1.489,46	12,62
II	826,68	531,20	7,43	1.365,31	11,54
III	753,03	527,91	3,36	1.284,30	10,89
IV	684,29	524,64	3,72	1.212,65	10,28
V	611,82	522,09	3,63 *	1.137,54	9,64
VI S	570,08	520,38	5,97	1.096,43	9,27
VI	554,71	520,25	5,97	1.080,93	9,14
VII	489,20	518,22	6,87	1.014,29	8,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablotista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della formale disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005. Da luglio 2006 l'importo è stato incrementato nelle cifre inserite in colonna.



Sindacale

L'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° febbraio 2001

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	8,89	8,89	8,89	8,89
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2006 a € 39.297,00 annuali; € 3.275,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2006)			Inail (1/1/2006)	
	Tempo pieno	Tempo parziale		Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari	Impiegati / operai	€ 40,62 giorn. € 1056,12 mensili	€ 6,09 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1)	€ 78,05 giorn. € 1951,30 mensili	€ 9,76 orari

(1) Dal 1° luglio 2005

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2006)	Limite massimo (1/1/2006)	Riduzione contributiva (1/10/98)
Fino a € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 830,77 mensili	5,54%
Oltre € 1797,31 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 998,50 mensili	5,54%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Impiegati	retribuzione totale	37,87%	8,89%	35,82%	8,89%
Dirigenti	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,43%	8,89%	33,38%	8,89%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2006)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	39,07%	9,19%	37,02%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	8,89%	33,68%	8,89%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,63%	9,19%	34,58%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.274,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti	Soggetti INAIL	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%	5,54% + € 2,98 sett.	5,54%
	Non soggetti INAIL	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%	5,54% + € 2,89 sett.	5,54%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2006, è di € 39.297,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.



Sindacale

L'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

Contributi per dipendenti con contratto di formazione lavoro Assunti da aziende commerciali e turistiche con più di 14 dipendenti e imprese di servizio

	Commercio				Commercio con aliquota Cuaif ridotta			
	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 75% di C da versare	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 75% di C da versare
Retribuzione totale	38,87%	8,89%	29,98%	22,48%	36,82%	8,89%	27,93%	20,95%

Assunti da aziende commerciali e turistiche fino a 14 dipendenti

	Commercio				Commercio con aliquota Cuaif ridotta			
	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 60% di C da versare	A) contributo intero	B) di cui dipendente	C) A - B	D) 60% di C da versare
Retribuzione totale	38,87%	8,89%	29,98%	17,99%	36,82%	8,89%	27,93%	16,76%

N.B. Sono considerate commerciali le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, individuate dai codici statistico-contributivi 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX. Le aziende turistiche sono, invece, quelle indicate nell'art. 5 della legge quadro 217/1983 (alberghi e altre strutture ricettive) nonché quelle che hanno per oggetto in via prioritaria un'attività economica professionale organizzata al fine della produzione e commercializzazione dei servizi turistici, quali pubblici esercizi (ristoranti, tavole calde, bar, bottiglierie, ecc.), gli stabilimenti balneari, le agenzie di viaggio e turismo, ecc. Per le imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno (DPR 218/1978) e per quelle operanti in circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla 1ª classe del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale (individuate con decreto ministeriale), i contributi sono dovuti, per le quote a carico dell'azienda nella misura prevista per gli apprendisti.

Nel caso in cui il dipendente percepisca una retribuzione mensile superiore per l'anno 2006 a € 3.257,00 (pari a € 39.297,00 annui), l'aliquota complessiva a carico del lavoratore deve essere aumentata dell'1% a titolo di contributo aggiuntivo.

Per pubblici esercizi e laboratori di pasticceria il contributo di cui al punto A) è incrementato di un ulteriore 0,77% ai sensi del D.M. 1/2/1957. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi.

Per le aziende commerciali con più di 200 dipendenti, contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX, i contributi di cui al punto A) della tabella, sono aumentati dell'1,20% (di cui 0,30% a carico dipendente). L'aumento dell'1,20% si applica anche alle aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso imprese industriali (codice statistico-contributivo 7.07.05) che occupino nel semestre precedente mediamente più di 15 dipendenti.



Sindacale

L'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro.
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda [A*]	Quadro [B]	Totale [A+B]
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 28 febbraio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 9/E - P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - C/C n. 48410/14 - ABI 8327 - CAB 032003 - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
 (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 6%.
 (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere l'11%.
 (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Banca Intesa Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
Quadri	2,82	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	Operatori di vendita	
7	1,59	1a categoria	1,89
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria Lusso, I e II categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.774,91	3,55	3,55	7,10
Quadro B	1.641,50	3,28	3,28	6,57
1	1.490,91	2,98	2,98	5,96
2	1.362,66	2,73	2,73	5,45
3	1.285,16	2,57	2,57	5,14
4	1.212,59	2,43	2,43	4,85
5	1.137,29	2,27	2,27	4,55
6s	1.093,56	2,19	2,19	4,37
6	1.078,06	2,16	2,16	4,31
7	1.010,23	2,02	2,02	4,04
4 (min. 18 anni)	1.188,33	2,38	2,38	4,75
5 (min. 18 anni)	1.114,54	2,23	2,23	4,46
6s (min. 18 anni)	1.071,68	2,14	2,14	4,29
6 (min. 18 anni)	1.056,49	2,11	2,11	4,23
7 (min. 18 anni)	990,02	1,98	1,98	3,96

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato



Sindacale

L'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria III e IV categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.768,72	3,54	3,54	7,07
Quadro B	1.635,87	3,27	3,27	6,54
1	1.485,28	2,97	2,97	5,94
2	1.357,88	2,72	2,72	5,43
3	1.280,94	2,56	2,56	5,12
4	1.208,93	2,42	2,42	4,84
5	1.133,91	2,27	2,27	4,54
6s	1.090,46	2,18	2,18	4,36
6	1.074,96	2,15	2,15	4,30
7	1.007,42	2,01	2,01	4,03
4 (min. 18 anni)	1.184,75	2,37	2,37	4,74
5 (min. 18 anni)	1.111,23	2,22	2,22	4,44
6s (min. 18 anni)	1.068,65	2,14	2,14	4,27
6 (min. 18 anni)	1.053,46	2,11	2,11	4,21
7 (min. 18 anni)	987,27	1,97	1,97	3,95

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva	
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L. 2.000.000	sino a L. 2.500.000	4%
		da 2.000.001 a 3.000.000	da 2.500.001 a 3.500.000	2%
		oltre 3.000.000	oltre 3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L. 2.500.000	sino a L. 3.000.000	4%
		da 2.500.001 a 4.000.000	da 3.000.001 a 4.500.000	2%
		oltre 4.000.000	oltre 4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L. 4.500.000	sino a L. 6.000.000	4%
		da 4.500.001 a 6.000.000	da 6.000.001 a 8.000.000	2%
		oltre 6.000.000	oltre 8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L. 6.000.000	sino a L. 12.000.000	4%
		da 6.000.001 a 9.000.000	da 12.000.001 a 18.000.000	2%
		oltre 9.000.000	oltre 18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L. 12.000.000	sino a L. 24.000.000	4%
		da 12.000.001 a 18.000.000	da 24.000.001 a 36.000.000	2%
		oltre 18.000.000	oltre 36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a € 6.197,00	sino a € 12.395,00	4%
		da 6.197,01 a 9.296,00	da 12.395,01 a 18.592,00	2%
		oltre 9.296,00	oltre 18.592,00	1%



Sindacale

l'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2005)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 26.000,00	26.000,00	23%	5.980,00	5.980,00	-
Oltre euro 26.000,00 fino a euro 33.500,00	7.500,00	33%	2.475,00	8.455,00	-
Oltre euro 33.500,00 fino a euro 100.000,00	66.500,00	39%	25.935,00	34.390,00	-
Oltre euro 100.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 2.166,67	2.166,67	23%	498,33	498,33	-
Oltre euro 2.166,67 fino a euro 2.791,67	625,00	33%	206,25	704,58	-
Oltre euro 2.791,67 fino a euro 8.333,33	5.541,66	39%	2.161,25	2.865,83	-
Oltre euro 8.333,33	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguagli di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Deduzioni per familiari a carico

Importo teorico deduzioni	Familiari a carico
€ 3.200,00	Coniuge non legalmente ed effettivamente separato
€ 2.900,00	Per ogni figlio superiore a 3 anni
€ 3.450,00	Per ogni figlio di età inferiore a 3 anni
€ 3.200,00	Per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
€ 3.700,00	Per ogni figlio portatore di handicap
€ 2.900,00	Per ogni altra persona che convive con il contribuente

Le deduzioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del Dpr 29/9/1973, n. 600, le detrazioni sono riconosciute a condizione che il percipiente dichiari di averne diritto e ne indichi la misura. È necessario che il sostituto di imposta si faccia rilasciare una dichiarazione in tal senso.



Sindacale

L'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTI	B e C	Prestampata	20	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Prestampata	21	Numero lavoratori, numero settimane retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti (sia in quota fissa che percentuale) relativi a dipendenti con qualifica di apprendista non soggetti a contributo INAIL.
	B e C	Imp. L. 56/87	R	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di impiegato oppure lavoratore assunto con qualifica di impiegato ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. L. 56/87	W	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato con qualifica di operaio oppure lavoratore assunto con qualifica di operaio ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. T.P. L. 56/87	R OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di impiegato, oppure lavoratore assunto con contratto part-time con qualifica di impiegato, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. T.P. L. 56/87	W OOP	Apprendista il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operaio, oppure lavoratore assunto con contratto part-time, con qualifica di operaio, ai sensi dell'art. 22 legge 56/87.
	B e C	Ctr. Appr/20	S 141	Numero dipendenti, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr/21	S 151	Contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per apprendisti non soggetti all'INAIL, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero per lavoratori soggetti all'INAIL assunti ai sensi dell'art. 22 legge 56/87. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D	Prestampata A.N.F. arr.	35 L 036	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare.
	B e C	Rec. A.N.F.	F 110	Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D	Mat. fac. L. 104/92	L 053	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92	L 054	Importo di ore giornaliera corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92	L 056	Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 057	Importo delle ore giornaliera spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 058	Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. cong. art. 80 L. 388/2000	L 070	Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000.
	B e C	Cong. straord.	C S01	Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Rest. cong. straord.	M 070	Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C	Retrib. dicembre	A 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Retrib. dicembre	D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

L'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.008,00 mensili e € 36.093,00 annuali per il 2002). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo.
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SLO0 - SV00 - UN00 X 000	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà.
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1777,53 per l'anno 2006. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53.
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
	LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	
B e C		Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto all'azienda in misura fissa come per gli apprendisti non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate", nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensiva aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione". Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	
	B e C			



Sindacale

L'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	276	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Ctr. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. apprend. lav. mobil. art. 81, c. 2 L. n. 448/98	S 169	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Cit. Appr./20	S 164	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	B e C	Ctr. Appr./21	S 165	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti, non comprensivo aliquota INAIL. Compilare le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate"; nessun dato va indicato nella casella "retribuzione".
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS.
	D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401	Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Contributo dovuto dall'azienda in misura fissa come per gli apprendisti comprensivo di aliquota INAIL, per l'assunzione di lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti.
	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa e aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Art. 9 bis L. 166/91	M900	Numero dipendenti, somme a carico dell'azienda versate o accantonate presso cassa, fondi o gestioni, da assoggettare al contributo di solidarietà (10%).



Sindacale

'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

'Informatore

settembre 2006

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1994	Dicembre	110,3	4,057	4,543
ANNO 1995	Dicembre	116,7	5,802	5,852
ANNO 1996	Dicembre	104,9	2,564	3,423
ANNO 1997	Dicembre	106,5	1,525	2,644
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Gennaio	126,6	0,237	0,303
	Febbraio	126,9	0,475	0,606
	Marzo	127,1	0,633	0,850
	Aprile	127,4	0,871	1,153
	Maggio	127,8	1,187	1,515

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

Indice

PREVIDENZA

- ▶ Obbligo di iscrizione del coadiutore familiare alla Gestione degli esercenti attività commerciali. Circolare Inps n. 78/06. **Pag. 39**
- ▶ Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive. Circolare Inps n. 81/2006. **Pag. 40**
- ▶ Influenza aviaria: disposizioni per il settore avicolo. Circolari Inail n. 1089/06 e n. 1205/06. **Pag. 40**

ASSISTENZA

- ▶ Prestazioni a sostegno del reddito: applicabilità alle forme di lavoro autonomo previste dalla riforma Biagi. Circolare Inps n. 41/2006. **Pag. 42**

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Patologie oncologiche e accertamento dell'invalidità. Messaggio Inps n. 12857 **Pag. 44**
- ▶ Infortunio e nozione di occasione di lavoro. Cassazione sezione lavoro n. 1718 del 27 gennaio 2006 **Pag. 44**
- ▶ Riforma del Tfr e previdenza complementare. L'adesione al fondo di categoria Fon.Te. **Pag. 45**
- ▶ Contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto e operatori di call center. Circolare ministero del Lavoro n. 17/06. **Pag. 48**
- ▶ Il ruolo del "risultato" nella fattispecie del contratto a progetto. Tribunale di Torino 10 maggio 2006. **Pag. 50**

nell'impresa commerciale attività abituale e prevalente, deve essere assicurato alla gestione previdenziale ancorché il titolare non sia iscrivibile alla medesima. ▼

▶ CIRCOLARE Inps n. 78/06. **Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. Obbligo di iscrizione dei coadiutori familiari.**

A seguito dell'emanazione della circolare n. 70 del 26 aprile 2004, concernente l'obbligo assicurativo dei coadiutori familiari dei farmacisti, alcune strutture periferiche dell'Istituto hanno chiesto di conoscere se il predetto obbligo assicurativo sia configurabile, sempre nel caso in cui il titolare non sia iscrivibile alla Gestione, in riferimento a qualsivoglia attività del commercio, del turismo e dei servizi, ancorché manchi una formale preposizione del coadiutore.

Si fa riferimento, in particolare, alle ipotesi nelle quali, mentre il titolare d'impresa non è in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione – ad esempio dedicandosi ad altra attività con carattere di abitualità e prevalenza - un parente o affine entro il terzo grado del medesimo titolare partecipa al lavoro aziendale con tutti i requisiti di legge.

A tal proposito questa Direzione ritiene che, allorché il familiare coadiutore partecipi all'attività con carattere di abitualità e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente, il medesimo coadiutore abbia diritto, anche in assenza di obbligo di iscrizione del titolare, alla tutela previdenziale prevista per tale categoria di lavoratori.

Conseguentemente, in tali fattispecie, l'imprenditore sarà iscritto quale titolare non attivo, ai soli fini dell'imposizione dei contributi dovuti per i coadiutori familiari, secondo le procedure in atto per i preposti all'attività commerciale.

Si consideri, al riguardo, che:

la legge 22 luglio 1966, n. 613, agli articoli 1 e 2, ha esteso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori, sempre che gli stessi non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti;

tale obbligo è stato ribadito, da ultimo, dall'art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che lo ha previsto sino al terzo grado dei rapporti di parentela ed affinità; l'ultimo comma dell'art. 10 della citata legge n. 613/1966 e, successivamente, il primo comma dell'art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 hanno posto a carico del titolare dell'impresa commerciale l'obbligo del pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori;

i più recenti orientamenti giurisprudenziali, anche della Corte costituzionale, tendono ad assimilare, con riguardo al versamento della contribuzione (ad esempio in materia di rendita vitalizia), i lavoratori autonomi che non hanno la disponibilità giuridica della loro posizione previdenziale ai lavoratori dipendenti.

IN PRIMO PIANO

Obbligo di iscrizione del coadiutore familiare alla Gestione degli esercenti attività commerciali Circolare Inps n. 78/06

L'Istituto di previdenza ha chiarito che il coadiutore familiare, il quale svolga



Welfare

In tale contesto, tenuto anche conto della riforma della disciplina relativa al settore commercio di cui al decreto legislativo n. 114/1998, ogni diversa interpretazione rivolta ad escludere la tutela assicurativa dei lavoratori in questione in qualità di coadiutori familiari di titolari non attivi - una volta accertata l'insostenibilità del rapporto di lavoro dipendente - non appare sostenibile, anche perché determinerebbe una lacuna nella tutela pensionistica dei lavoratori, non altrimenti colmabile con gli strumenti apprestati dall'ordinamento previdenziale.

Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive Circolare Inps n. 81/2006

A tre mesi di distanza dalla precedente variazione, l'Inps comunica i nuovi tassi di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive.

► **CIRCOLARE Inps n. 81/2006. Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.**

La Banca centrale europea ha fissato, nella misura del 2,75%, a decorrere dal 15 giugno 2005, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

L'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Dl n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è pari al 8,75% a decorrere dalla medesima data del 15 giugno 2006.

La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:

1) Interessi di dilazione

L'interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 15 giugno 2006, dovrà essere calcolato sulla base dell'8,75 % inserito, a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.

2) Interessi di differimento

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota dell'8,75% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2006.

Sanzioni civili

La nuova misura delle sanzioni civili si determina come segue: per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte da 1 ottobre 2000, è pari al Tur (2,75%) mag-

l'Informatore

settembre 2006

Previdenza

giurato di cinque punti e mezzo, quindi, all'8,25% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 art.116 c. 8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;

per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1 ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art.116 c.8 lettera b);

per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116 e sempre con la medesima decorrenza del 15 dicembre 2006, è pari al Tur maggiorato di 5,5 punti e quindi all'8,75% annuo;

per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n. 88/2002) il riferimento al "prime-rate", come è noto, deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (2,75 %).

A tale riguardo si rammenta, ad ogni buon fine, che l'importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella suddetta circolare n. 88) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.

Influenza aviaria Disposizioni per il settore avicolo Circolari Inail n. 1089/06 e n. 1205/06

L'Inail, con le circolari citate, ha fornito indicazioni ed ulteriori integrazioni, necessarie per l'applicazione delle disposizioni agevolative destinate al settore avicolo.

Viene definitivamente statuita la sospensione dei termini per il versamento dei premi ma non di quelli per gli adempimenti formali.

► **CIRCOLARE Inail n. 1089/06. Influenza aviaria: disposizioni per il settore avicolo. Legge 11 marzo 2006, n. 81. Istruzioni operative.**

La legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria, introduce disposizioni in favore del settore avicolo.

In particolare, per quanto concerne la materia di competenza dell'Istituto, la norma dispone agevolazioni nei confronti degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.

Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, sono sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino al 31 ottobre 2006 i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.



Welfare

L'Informatore

settembre 2006

Previdenza

WELFARE

Il medesimo articolo dispone, altresì, che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Tenuto conto, pertanto, che la legge è entrata in vigore il 12 marzo 2006, non si operano rimborsi di pagamenti effettuati entro tale data.

Per quanto riguarda, inoltre, il recupero delle somme non versate per effetto della suindicata sospensione, poiché la legge non ne stabilisce le modalità, le aziende interessate devono versare quanto dovuto in unica soluzione entro il 16 novembre 2006; mentre gli adempimenti vanno effettuati entro il 2 novembre 2006, tenuto conto che il 1° novembre è un giorno festivo.

Si precisa che nel periodo di sospensione dei termini compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 ottobre 2006 sono incluse le seguenti scadenze:

a) autoliquidazione 2005/2006:

- 16.2.2006: pagamento in unica soluzione;
- ratei in scadenza al 16.2.2006 - 16.5.2006 - 16.8.2006, nel caso di versamento rateale;

b) ratei in scadenza nel suddetto periodo per effetto di piani di rateazioni in corso;

c) ogni altro pagamento ricadente in tale periodo, anche per effetto di emissione di nuove posizioni assicurative.

Modalità operative

Al fine di individuare le imprese esercenti le suindicate attività, tenuto conto del vasto ambito di applicazione del beneficio, la Contarp, interpellata al riguardo, ha provveduto ad elaborare l'allegata tabella di correlazione tra i codici Istat, i Csc Inps e le voci di tariffa per le quattro gestioni. Per la concessione dell'agevolazione è necessario, quindi, che nella Pat siano presenti uno o più riferimenti tariffari indicati nella predetta tabella.

Pertanto, allo scopo di operare una corretta gestione della sospensione è opportuno che le aziende interessate al beneficio presentino una dichiarazione contenente i dati relativi all'attività svolta, utilizzando il modulo che si trasmette in allegato.

Inoltre, si comunica che all'agevolazione è stato attribuito il codice n. 114, che dovrà essere inserito manualmente a cura degli operatori di sede.

Ciò posto, si raccomanda di assumere ogni iniziativa per for-

Tabella di correlazione tra i codici Ateco e le voci di tariffa per le quattro gestioni di cui al Dm 12.12.2000, per le attività degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.

Codice ATECO	Descrizione	Voci Industria	Voci Artigianato	Voci Terziario	Voci Altre Attività
01.24.1	Allevamento di pollame e altri volatili - allevamento di pollame da carne - allevamento di galline ovaiole - allevamento di altri volatili	-	-	-	-
01.24.2	Selezione e incubazione artificiale di uova di galline e altri volatili	-	-	-	-
15.71	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari	1480	1480	-	-
15.12.1	Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione	1200	1200	1200	1200
15.12.2	Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione	9311	9311	9311	9311
51.23.1	Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina ed altri volatili vivi	0121 0130	0120 0130	0121 0131	0120
51.32.1	Commercio all'ingrosso di carni fresche	0121	0120	0121	0120
51.32.2	Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate	0121	0120	0121	0120
01.24.1	Cooperative e loro consorzi - allevamento di pollame ed altri volatili	-	-	-	-
01.24.2	Cooperative e loro consorzi - selezione ed incubazione artificiale di uova di galline e altri volatili	-	-	-	-
15.13.0	Produzione di prodotti a base di carne	1452	1452	1452	1200
15.88.0	Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	1452	1452	1452	1200
51.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina	0121 0130	0120 0130	0121 0131	0120
74.82.1	Confezionamento di generi alimentari	9311 9312	9311 9312	9311 9312	9300



Welfare

nire adeguate informazioni all'utenza, tramite i consueti canali di comunicazione, in ordine al presente provvedimento.

► CIRCOLARE Inail n.1205/06. **Influenza aviaria: disposizioni per il settore avicolo. Legge 11 marzo 2006, n. 81. Integrazioni e modifiche.**

Sono pervenute, da parte delle Unità territoriali, alcune richieste di chiarimenti in ordine all'esatto ambito di applicazione dell'agevolazione in oggetto, sulla quale sono state fornite le prime istruzioni con nota del 15 maggio c.a.

Riesaminata la normativa di riferimento alla luce dei quesiti formulati e ritenuto altresì opportuno, per una più agevole individuazione delle ditte interessate al beneficio, depurare le tabelle di correlazione delle attività di dati non essenziali a questo fine, si apportano le seguenti modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive.

Prestazioni a sostegno del reddito Applicabilità alle forme di lavoro autonomo previste dalla riforma Biagi Circolare Inps n. 41/2006

Pubblichiamo un estratto della circolare con cui l'Istituto di previdenza fa il punto sull'applicabilità di taluni istituti di sostegno del reddito (indennità di maternità, malattia, disoccupazione ed integrazioni salariali) ai rapporti di lavoro a progetto, occasionale ed accessorio.

► CIRCOLARE Inps n. 41/2006. **Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Effetti sulle prestazioni a sostegno del reddito nelle nuove forme di rapporto di lavoro.**

Il decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, come modificato dal decreto legislativo 6/10/2004, n. 251, recante l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14/2/2003 n. 30, ha previsto l'introduzione di nuove forme di contratto di lavoro e una diversa disciplina di alcune già esistenti.

Nel rimandare, per quanto riguarda la descrizione delle singole tipologie contrattuali, alla circolare n. 18 del 1/2/2005, contenente le istruzioni di carattere generale relativamente alle prestazioni pensionistiche, si forniscono chiarimenti circa le implicazioni che detta normativa produce in merito alle diverse prestazioni a sostegno del reddito in ciascuna forma di rapporto di lavoro.

(Omissis)

L'Informatore

settembre 2006

Previdenza

Tabella di correlazione tra i codici Ateco, i Csc Inps e le voci di tariffa per le quattro gestioni:

Considerato che ai fini Inail hanno rilievo unicamente i codici Ateco e le corrispondenti voci di Tariffa, si è provveduto a semplificare la "tabella di correlazione", che si trasmette unita alla presente e che dovrà sostituire quella già inviata con la citata nota del 15 maggio (vedi pagina precedente).

Sospensione degli adempimenti:

Sulla base di una prima interpretazione della norma si è ritenuto, in analogia a quanto previsto espressamente per i tributi, che il beneficio della sospensione potesse essere esteso non solo ai versamenti dei premi, ma anche agli adempimenti amministrativi ricadenti nello stesso periodo. Approfondita la questione sotto lo stretto profilo giuridico, si è giunti alla conclusione di modificare tale orientamento, in quanto non suffragato dal tenore letterale delle specifiche disposizioni. Pertanto gli adempimenti amministrativi sono da considerare esclusi dall'agevolazione e vanno effettuati nei termini ordinari.

Assistenza

II. Contratti di lavoro autonomo

9 - Lavoro a progetto (artt. 61-69)

Il decreto delegato stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.

9-1 Trattamenti di famiglia

Poiché il lavoro a progetto è una modalità di svolgimento delle attività per le quali l'art. 2, comma 26 della legge 8/8/1995, n. 335, prevede l'obbligo di iscrizione presso l'apposita Gestione separata, è applicabile la medesima disciplina prevista per tali lavoratori: in particolare, continua a trovare applicazione il Dm 04/04/2002 che ha fornito i criteri attuativi dell'art. 80, comma 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Quest'ultima disposizione, nell'interpretare il comma 16 dell'art. 59 della legge 449/97, ha stabilito che l'estensione dell'assegno per il nucleo familiare ai soggetti iscritti alla Gestione di cui all'art. 2 sopracitato deve avvenire nelle forme e nelle modalità previste per il lavoro dipendente.

Si applicano, pertanto, per tale categoria di lavoratori le circolari n. 47 del 1/3/1999, n. 138 del 29/7/2002, n. 193 del 16/12/2003 e n. 25 del 16/2/06 relative ai lavoratori iscritti alle Gestione separata.

9-2 Indennità di maternità e di malattia

Circa la disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori a progetto, resta ferma la normativa vigente per i collaboratori coordinati e continuativi, sia per la tutela riguardante la maternità (Dm del 4/4/2002, in attuazione dell'art. 80, comma 12, L. n. 388/2000), sia per quella riguardante la



Welfare

L'Informatore

settembre 2006

Assistenza

WELFARE

malattia in caso di degenza ospedaliera (Dm 12/1/2001, recante "Criteri per la corresponsione dell'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335).

9-3 Indennità di disoccupazione

Si applica anche per le prestazioni di disoccupazione la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (si veda il "Manuale dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali", inviato con messaggio n. 852 del 13-11-2002", e precisamente il punto 8 - "Lavoratori esclusi dal beneficio").

Si confermano anche le istruzioni impartite con messaggio n. 125 del 23/01/2001 per ciò che riguarda l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

La presenza di iscrizione del lavoratore alla "Gestione separata" di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non è ostativa al diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, fermo restando il principio che le giornate di attività non concorrono a formare il diritto, la durata e la misura della stessa.

Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa occorre una autocertificazione dell'assicurato e l'attestazione del committente relativa alla durata del contratto stesso.

Il periodo di collaborazione a progetto, coincidente con un rapporto di lavoro subordinato, non deve essere preso in considerazione per il diritto, la misura e la durata dell'indennità.

9-4 Integrazioni salariali

I collaboratori coordinati e continuativi a progetto, in quanto non "subordinati", sono esclusi dalla normativa delle integrazioni salariali.

10 - Lavoro occasionale (art. 61, comma 2)

Le prestazioni occasionali sono quelle che hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni in un anno solare con lo stesso committente e il cui compenso, nel medesimo anno solare, non sia superiore a 5000 euro.

Tali prestazioni sono soggette a contribuzione nei confronti della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, solo qualora sia configurabile un rapporto di collaborazione coordinata di cui all'art. 50, comma 1 lettera c-bis, del Testo unico delle imposte sul reddito e non ci si trovi in presenza di un rapporto di lavoro autonomo di cui all'art. 2222 c.c. (vedi circ. n. 9 del 22.1.05 della Direzione centrale entrate contributive).

Qualora, invece, ci si trovi in presenza di un'attività di lavoro autonomo occasionale, è previsto l'obbligo di iscrizione del lavoratore alla suddetta Gestione, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della legge 326/2003, solo qualora il reddito annuo derivante da detta attività sia superiore a 5000 euro.

10-1 Trattamenti di famiglia

10-1-1 Prestazioni occasionali configuranti un rapporto di collaborazione coordinata

Il lavoratore che svolge prestazioni occasionali che configurano un rapporto di collaborazione coordinata ha titolo alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare qualora, oltre alla prevista iscrizione alla Gestione separata, sussista l'obbligo di versamento della relativa maggiorazione contri-

butiva, applicandosi in tal caso la disciplina dei lavoratori iscritti a tale Gestione (v. parte II, punto 9.1.).

10-1-2 Lavoro autonomo occasionale

Il lavoratore autonomo occasionale, soggetto all'obbligo di iscrizione presso la Gestione Separata in quanto il reddito annuo derivante da detta attività è superiore a 5000 euro, se obbligato al versamento della relativa maggiorazione contributiva, ha titolo alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare secondo la disciplina prevista per i lavoratori iscritti a tale Gestione (v. parte II, punto 9.1.).

Al di sotto di tale limite reddituale, non essendo previsto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, non può essere riconosciuto l'assegno.

10-2 Indennità di maternità, di malattia e Tbc

10-2-1 Prestazioni occasionali configuranti un rapporto di collaborazione coordinata

Per le prestazioni di collaborazione coordinata "occasionalmente" escluse dalla disciplina del lavoro a progetto (cioè quelle di durata inferiore a 30 giorni nell'arco dell'anno solare o il cui compenso, nel medesimo anno solare, non superi comunque i 5000 euro), pur soggette all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed al relativo obbligo contributivo, non può di fatto concretizzarsi quasi mai la possibilità di erogazione delle prestazioni di malattia e maternità prevista in generale per i lavoratori iscritti alla suddetta gestione: infatti, la durata limitata delle prestazioni lavorative impedisce, in genere, allo stato della normativa vigente, che venga integrato il requisito contributivo minimo (almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento indennizzabile) richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di degenza ospedaliera e all'indennità di maternità. Tuttavia, nei limitati casi in cui il versamento contributivo (riferibile ad un reddito massimo di 5.000 euro) consenta la copertura di almeno 3 mensilità di contribuzione, le prestazioni di malattia e maternità potranno essere erogate secondo la disciplina vigente per i lavoratori iscritti alla Gestione separata.

La contribuzione comunque versata può essere utilizzata nel caso di cessazione dell'attività occasionale e passaggio ad un'attività di collaborazione coordinata più stabile.

10-2-2 Lavoro autonomo occasionale

Come sopra osservato, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della legge 326/2003, i lavoratori autonomi occasionali sono soggetti all'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata, con conseguente applicazione della disciplina prevista per i collaboratori coordinati e continuativi (si vedano, pertanto, a tal riguardo, le disposizioni di cui alla parte II, punto 9.2), qualora il reddito annuo derivante da detta attività sia superiore a 5000 euro. Al di sotto del limite reddituale così individuato per legge, tali lavoratori sono esclusi dall'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata, né possono essere iscritti alle diverse Gestioni dei lavoratori autonomi in assenza del carattere dell'abitudine e professionalità dell'attività svolta: nessuna tutela di malattia e di maternità può pertanto essere loro riconosciuta, mancando i requisiti assicurativi e contributivi richiesti.

10-3 Indennità di disoccupazione

10-3-1 Prestazioni occasionali configuranti un rapporto di collaborazione coordinata



Welfare

Per quanto riguarda le prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, c. 2, che non superino i 5 mila euro e i trenta giorni con lo stesso committente, si conferma che le giornate di attività svolte a tale titolo non sono utili né per il diritto né per la misura della prestazione.

10-3-2 Lavoro autonomo occasionale

Come per la tipologia precedente di cui al punto 10.3.1., le giornate di attività svolte a titolo di lavoro autonomo occasionale non sono utili né per il diritto né per la misura della prestazione di disoccupazione con requisiti normali.

10-4 Integrazioni salariali

Il lavoratore occasionale, in quanto lavoratore non subordinato, non ha titolo alla corresponsione delle integrazioni salariali.

11 - Lavoro accessorio (artt. 70-74)

Per prestazioni accessorie si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale svolte da soggetti che sono a forte rischio di esclusione sociale o, comunque, che non sono ancora entrati nel mondo del lavoro o che sono in procinto di uscirvi, nell'ambito di alcune attività indicate nell'art. 70. Ai sensi dell'art. 70 comma 2, come sostituito dall'art. 1-bis del Dl n. 35/2005 (convertito, con modificazioni, con legge n. 80/2005), tali attività, anche se svolte in favore di una pluralità di beneficiari, non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5000 euro nel corso di un anno solare.

Gli interessati sono tenuti a comunicare la loro disponibilità al servizio provinciale per l'impiego nell'ambito territoriale di

L'Informatore

settembre 2006

Assistenza

riferimento o alle agenzie di lavoro accreditate. A seguito di questa comunicazione riceveranno a proprie spese una tessera magnetica, a cura del suddetto servizio, dalla quale risulti questa condizione.

L'art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 stabilisce che per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni il cui valore nominale è fissato da un decreto del ministero del Welfare.

L'art. 72 comma 4, anch'esso sostituito dall'art. 1-bis del Dl n. 35/2005, prevede, a carico del concessionario, il versamento dei contributi per fini previdenziali alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 335 del 1995 in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono.

Il Dl n. 35/2005 sopra citato, aggiungendo la lettera e-bis al comma 1 dell'art. 70, ha esteso l'applicazione del lavoro accessorio all'ambito dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c., sia pure limitatamente ai settori del commercio, del turismo e dei servizi. A tal riguardo, lo stesso decreto legge prevede (nuovo comma 2-bis dell'art. 70) che le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10000 euro e che alle stesse (nuovo comma 4-bis dell'art. 72) si applica la normale disciplina contributiva ed assicurativa del lavoro subordinato.

Considerato che l'iter di regolamentazione applicativa non è ancora concluso, si fa riserva di apposite istruzioni.

Orientamenti e giurisprudenza

Patologie oncologiche e accertamento dell'invaldità Messaggio Inps n. 12857 del 3 maggio 2006

L'Inps, con il messaggio n.12857/2006, prende atto della sopravvenienza dell'art. 6, comma 3-bis della L. n.80/2006, il quale prescrive che l'accertamento dell'invaldità civile o dell'handicap, relativamente alle patologie oncologiche, è eseguito dalle commissioni mediche istituite presso le Asl, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato e gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata ai fini del godimento dei benefici che ne derivano.

Infortunio e nozione di occasione di lavoro Cassazione Sezione Lavoro n. 1718 del 27 gennaio 2006

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte statuisce sulla nozione di "occasione di lavoro", inteso quale ambito spazio-temporale in cui si verifica l'infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 del Dpr n. 1124/1965.

Nel caso di specie, un lavoratore, al termine del proprio orario di servizio e mentre ormai si apprestava alla timbratura del cartellino, era intervenuto a sedare una lite tra una guardia addetta al servizio di vigilanza ed un terzo all'interno della Asl presso cui lavorava, procurandosi un'inabilità permanente.

Sia il tribunale che la Corte d'appello avevano negato diritto alla rendita di inabilità permanente per infortunio sul lavoro, sulla base della considerazione che la circostanza che la condotta del lavoratore si fosse realizzata sul luogo e durante l'orario di lavoro, non valeva a collegare l'infortunio né direttamente né indirettamente all'attività lavorativa e a trasformare quello che era stato un infortunio al lavoratore in un infortunio sul lavoro.

A seguito del ricorso in Cassazione, la Suprema Corte conferma la decisione di merito ribadendo la lettura consolidata dall'art. 2 del Dpr n. 1124/1965. Dopo aver premesso che per "occasione di lavoro" deve intendersi un ambito comprendente tutte le condizioni temporali, topografiche ed ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il



Welfare

rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore e, quindi, da qualsiasi situazione ricollegabile in modo diretto o indiretto all'attività lavorativa, la Cassazione ribadisce il principio secondo cui, affinché si abbia infortunio indennizzabile, non è sufficiente che il rischio generato in capo al lavoratore dall'attività lavorativa sia un rischio generico (come quello cui soggiacciono tutti i cittadini), ma occorre che si tratti di un rischio specifico, ossia derivante dalle particolari condizioni dell'attività lavorativa o dall'apparato produttivo dell'azienda, o ancora, comunque, di un rischio che si ponga in ragione di necessario collegamento eziologico con l'attività lavorativa (come, ad esempio, il rischio che si rinviene nel cd. Infortunio in itinere). Nel caso di specie, dunque, l'infortunio occorso al lavoratore, ancorché determinatosi nell'ambito sia spaziale che temporale del luogo di lavoro, tuttavia era derivato da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale si era autonomamente determinato all'intervento per sedare la rissa, e tale intervento non era nemmeno sorretto dai doveri imposti dall'art. 593 c.p. (che punisce l'omissione di soccorso, come comportamento successivo a fatti già avvenuti e non in corso di svolgimento), né tantomeno da generici doveri di solidarietà costituzionalmente garantiti.

► CASSAZIONE Sezione Lavoro 27 gennaio 2006, n. 1718. **Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Rischio specifico - Rischio elettivo - Occasione di lavoro - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie**

Ai sensi dell'art. 2 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 l'occasione di lavoro comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore e, quindi, da qualsiasi situazione ricollegabile in modo diretto o indiretto all'attività lavorativa.

Perché si abbia infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi del citato articolo, però, non è sufficiente che l'attività lavorativa abbia determinato in capo al lavoratore un rischio generico ossia un rischio al quale il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini indipendentemente dall'attività lavorativa svolta, bensì occorre che essa abbia determinato o un rischio specifico ossia un rischio derivante dalle particolari condizioni dell'attività lavorativa svolta e/o dell'apparato produttivo dell'azienda, ovvero da un rischio generico aggravato, ossia da un rischio che, pur essendo comune a tutti i cittadini che non svolgono l'attività lavorativa dell'assicurato, si pone, tuttavia, in ragione di necessario collegamento eziologico con l'attività lavorativa del medesimo (esempio: infortunio in itinere). In ogni caso, però, viene meno l'indennizzabilità dell'infortunio nell'ipotesi del cosiddetto rischio elettivo e cioè del rischio che sia collegato a una scelta arbitraria del lavoratore che crei o affronti volutamente una situazione di rischio diversa da quelle inerente allo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'Informatore

settembre 2006

Orientamenti e giurisprudenza

Riforma del Tfr e previdenza complementare L'adesione al fondo di categoria Fon.Te

Sul Supplemento ordinario n. 200 della Gazzetta ufficiale n. 289 del 13.12.2005, è stato pubblicato il Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252, recante la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Tra le novità, rispetto al testo che era stato approvato dal Consiglio dei ministri, quella che più ha sollevato perplessità è stata la formulazione dell'art. 23, il quale sposta la data di entrata in vigore dal 1° gennaio 2006 al 1° gennaio 2008, fatta salva l'eventuale decisione del nuovo esecutivo di anticipare l'efficacia del provvedimento.

Lo slittamento, che, comunque, non impedisce agli interessati di aderire fin d'ora alle forme di previdenza complementare già attive, a nostro avviso, non contribuirà, certo, a favorire la consapevolezza dei lavoratori circa la necessità di dotarsi per tempo di un trattamento pensionistico complementare, indispensabile al fine di integrare la quota di prestazione pubblica, erosa dalla progressiva applicazione del metodo di calcolo contributivo.

Per contro, e positivamente, il provvedimento, nel recepire gran parte delle richieste formulate dalle parti sociali, ha in sostanza riaffermato il valore sociale della previdenza complementare, superando valutazioni di ordine meramente finanziario.

Vale la pena di elencare i principi che le parti sociali avevano rappresentato attraverso l'avviso comune, nell'interesse di aziende e lavoratori, e che ora caratterizzano il nuovo sistema:

- riconoscimento del ruolo centrale della contrattazione collettiva;

- compensazioni a favore delle imprese che devolvono il Tfr in termini di agevolazioni fiscali, di riduzione del costo del lavoro e di facilitazioni per l'accesso al credito anche attraverso l'istituzione di un fondo di garanzia;

- differimento all'1.1.2009 del meccanismo del silenzio assenso per i lavoratori delle aziende per le quali non sarà possibile l'accesso al fondo di garanzia per il credito bancario.

- determinazione da parte dei Ccnl dei limiti entro i quali i contributi a carico del datore di lavoro potranno essere trasferiti ad un fondo diverso da quello di categoria (portabilità);

- partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali nel comitato amministratore del fondo residuale Inps.

Va evidenziato che per i fondi preesistenti che, come il Mario Negri, stanno operando il passaggio dal sistema a ripartizione a quello a capitalizzazione, viene garantito, anche per il futuro, uno specifico livello di deducibilità fiscale nonché la facoltà di evitare la devoluzione del Tfr.

A conclusione di questa breve premessa, sembra opportuno ribadire la necessità, al fine di agevolare una nuova cultura del welfare coerente con la riforma, di assumere fin da ora iniziative dirette a sviluppare una maggiore conoscenza delle problematiche connesse con lo sviluppo della previdenza complementare.

WELFARE



Welfare

In particolare, è importante comprendere come l'adesione dei lavoratori dei nostri settori a FonTe, il fondo di previdenza complementare di categoria, costituisca un'opportunità non assimilabile ad altre proposte (fondi aperti e pip), per le quali l'aspetto finanziario prevale sicuramente su quello sociale.

In tale contesto, sembra utile offrire una sintesi delle novità contenute nel provvedimento e, più in generale della disciplina delle forme di previdenza complementare.

Le forme di previdenza complementare possono essere di natura collettiva (fondi chiusi, fondi aperti) ovvero individuale (piani pensionistici individuali, cosiddetti pip).

Il lavoratore può, dunque, optare, oltre che per i fondi chiusi ovvero costituiti dalle parti sociali, anche per l'adesione ai fondi aperti. Tale adesione può avvenire anche su base collettiva.

L'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dei fondi aperti è rilasciata dalla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione). I regolamenti dei fondi pensione aperti sono redatti in base alle direttive della Covip, che stabilisce anche le modalità di partecipazione.

Inoltre, il lavoratore può aderire, anche, a forme pensionistiche individuali.

Tale adesione può avvenire anche su base collettiva.

Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione aperti o a contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione.

Per quanto riguarda la gestione delle varie forme di previdenza complementare, mentre i fondi chiusi garantiscono il controllo attraverso la partecipazione di rappresentanti degli iscritti negli organi degli enti, per i fondi aperti è previsto un organismo di sorveglianza composto da due membri designati, in sede di prima applicazione, dagli stessi soggetti istitutori e successivamente designati dai soggetti istitutori fra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo Consob.

Mancano, in questo caso, elementi di terzietà a garanzia di una "governance" imparziale e trasparente.

Come è noto, per garantire un sufficiente apporto di capitali alle forme di previdenza, il Dlgs n. 289/05 ha previsto il conferimento del Tfr dei lavoratori.

Tale conferimento del Tfr maturando comporta l'adesione alle forme stesse e può avvenire, con cadenza almeno annuale, mediante:

a) modalità tacite:

- il lavoratore non opera alcuna scelta nei termini fissati dalla legge, il suo Tfr verrà destinato secondo i seguenti criteri:

1) il datore di lavoro, salvo diverso accordo aziendale, trasferisce il Tfr maturando dei dipendenti alla forma pensionistica di categoria prevista dal Ccnl, per i nostri settori FonTe. Qualora sia intervenuto un accordo aziendale che preveda la destinazione del Tfr ad una diversa forma collettiva, tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2) in presenza di più forme pensionistiche di categoria, il Tfr viene destinato, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

in assenza di qualsiasi forma complementare collettiva, il

L'Informatore

settembre 2006

Orientamenti e giurisprudenza

datore di lavoro devolve il Tfr maturando al fondo costituito presso l'Inps; si tratta di una forma di previdenza complementare a contribuzione definita (non varia l'entità del contributo ma può variare quella del rendimento).

Il fondo verrà amministrato da un comitato in cui è prevista la partecipazione di rappresentanti, su base paritetica, dei lavoratori e dei datori di lavoro.

La posizione individuale costituita presso il Fondo Inps può essere trasferita anche prima di due anni ad altra forma pensionistica prescelta dal lavoratore.

b) modalità esplicite:

entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma ovvero entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, se successiva, il lavoratore può scegliere di destinare tutto il Tfr maturando ad una forma di previdenza complementare di suo gradimento ovvero di lasciare il Tfr presso il datore di lavoro. La scelta di lasciare il Tfr in azienda può, tuttavia, essere successivamente revocata ed il lavoratore può conferire il Tfr ad una forma di previdenza complementare da lui scelta.

c) lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria prima del 29.4.93:

qualora alla data di entrata in vigore del decreto risultino iscritti a forme complementari a contribuzione definita possono scegliere, entro 6 mesi dalla predetta data, o dalla data di nuova assunzione se successiva, di mantenere in azienda il residuo Tfr maturando (per i lavoratori dei nostri settori il Tfr residuo è pari al 50%) ovvero di trasferirlo al fondo pensione di appartenenza (per i nostri settori FonTe);

qualora non risultino iscritti a forme complementari alla data di entrata in vigore del decreto, possono scegliere entro 6 mesi dalla predetta data di mantenere il Tfr in azienda ovvero di trasferirlo ad una forma pensionistica complementare nella misura prevista dal Ccnl o, in assenza, nella misura non inferiore al 50 per cento. In mancanza di scelte esplicite scatta il meccanismo del silenzio-assenso;

L'adesione alla forma complementare tramite il solo conferimento tacito od esplicito del Tfr non comporta obblighi contributivi per lavoratore ed azienda. Tuttavia il lavoratore può decidere autonomamente, anche in assenza di accordi collettivi, di versare parte della propria retribuzione alla forma complementare. Anche il datore di lavoro può contribuire, in assenza di accordi collettivi alla forma complementare alla quale già aderisce il lavoratore.

Nel caso in cui il lavoratore decida di contribuire alla forma complementare, soltanto qualora abbia diritto ad un contributo aziendale in base a contratti od accordi collettivi, anche aziendali, il datore è tenuto a versare il proprio contributo alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore. Tuttavia tale apporto del datore di lavoro dovrà avvenire nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti od accordi.

È importante ricordare che, prima dell'avvio del periodo transitorio di sei mesi, il datore di lavoro deve informare il lavoratore sulle diverse scelte possibili. 30 giorni prima della scadenza del predetto periodo di 6 mesi per esercitare la scelta, il datore di lavoro deve informare adeguatamente il lavoratore silente.

La disciplina in vigore consente al lavoratore di cambiare la



Welfare

L'Informatore

settembre 2006

Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

forma previdenziale a cui ha aderito in precedenza, pertanto, dopo 2 anni d'iscrizione ad una forma complementare, il lavoratore può trasferire l'intera posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica. In tale evenienza il lavoratore ha diritto al versamento alla nuova forma complementare da lui prescelta, sia del Tfr sia del contributo a carico del datore di lavoro soltanto nei limiti e secondo le modalità stabilite da Ccnl o dagli accordi aziendali.

L'adesione ad una forma di previdenza complementare è incentivata dalla legge, attraverso la previsione di taluni benefici:

1) Misure compensative per le aziende

Il meccanismo delle compensazioni è così articolato: deducibilità dal reddito d'impresa del 4% dell'ammontare annuo del Tfr devoluto a previdenza complementare. Per le imprese con meno di 50 addetti l'importo è elevato al 6%; esonero dal contributo aziendale dello 0,20% dovuto all'Inps, in base alle quote di Tfr devolute a previdenza complementare. Ovviamente, tale contributo resta confermato per i lavoratori che decidano di mantenere il Tfr presso la propria azienda; facilitazione di accesso al credito mediante l'istituzione dall'1.1.2008 di un fondo di garanzia diretto ad agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono il Tfr a forme di previdenza complementare.

Il fondo è finanziato con un contributo statale di 424 milioni per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2012 e 253 milioni per il 2013. Il fondo copre fino al 100% dei finanziamenti, comprensivi degli interessi, concessi ai datori di lavoro nel corso del quinquennio 2008-2012.

I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo verranno stabiliti con decreto, che stabilirà anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente anche l'iscrizione a ruolo.

d) Riduzione del costo del lavoro attraverso la riduzione degli oneri impropri.

Dall'1.1.2008 è riconosciuto ai datori di lavoro, per ogni lavoratore che conferisce il Tfr, una compensazione mediante l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti alla gestione prestazioni temporanee Inps. La riduzione, indicata nella tabella che segue, viene applicata su una quota di imponibile contributivo corrispondente all'importo del Tfr maturando conferito alle forme di previdenza complementare. L'agevolazione si applica, in via prioritaria, prendendo a riferimento nell'ordine, i contributi dovuti per gli assegni per il nucleo familiare (Cuaf), per maternità e per disoccupazione. In ogni caso sono dovuti i contributi per il fondo di garanzia (0,20%) e per la formazione continua (0,30%).

Nel caso in cui la misura in questione, riferita alla contribuzione effettivamente dovuta dal datore di lavoro per il singolo lavoratore alla gestione prestazioni temporanee Inps, non trovi capienza, l'importo differenziale è trattenuto dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'Inps dal medesimo soggetto

2011	0,25 punti percentuali
2012	0,26 punti percentuali
2013	0,27 punti percentuali
dal 2014	0,28 punti percentuali

Va ricordato che le predette misure compensative troveranno applicazione dal 2008, previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria.

2) Contributo di solidarietà

Viene confermato il contributo di solidarietà del 10% sulle somme, diverse da Tfr, destinate dal datore di lavoro a previdenza complementare.

Una quota parte (1%) del predetto contributo di solidarietà, viene destinata al finanziamento dell'apposito Fondo di garanzia, istituito presso l'Inps, contro il rischio di insolvenza dei datori di lavoro già previsto per il Tfr.

Una quota del gettito contributivo del contributo di solidarietà è destinato al finanziamento della Covip.

3) Deducibilità fiscale

È introdotto un unico limite di deducibilità fiscale della contribuzione, versata dai lavoratori dipendenti o autonomi, per un importo annuo non superiore a 5.164,47 euro.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva all'entrata in vigore del decreto per i quali siano stati versati, per i primi 5 anni di iscrizione, contributi superiori al predetto limite, è prevista la possibilità, una volta trascorso il primo quinquennio, di recuperare le eccedenze mediante una maggiore deducibilità nel limite annuo di 7.746,86 euro.

Vediamo ora quali sono le tipologie, i requisiti, le modalità di erogazione ed il trattamento fiscale che caratterizzano le prestazioni delle forme complementari.

Sono previste due tipologie di prestazioni:

- Le prestazioni pensionistiche (rendita o capitale, nella misura massima del 50% del montante finale accumulato) che possono essere richieste all'atto della maturazione del diritto alla pensione obbligatoria, con almeno 5 anni di contributi alla forma complementare.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per più di 48 mesi tali prestazioni sono erogate, su domanda dell'interessato, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti dell'ordinamento pensionistico obbligatorio.

- Le anticipazioni che il lavoratore può chiedere dalla propria posizione individuale, laddove conferisca il Tfr:

in qualsiasi momento, per un importo fino al 75%, per spese sanitarie per sé, coniuge e figli. Su tale anticipazione si applica la tassazione del 15%, la predetta aliquota è ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente i 15 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari. La percentuale massima di riduzione non può superare il 6%;

dopo 8 anni di iscrizione per un importo fino al 75%, per l'acquisto della prima casa o per ristrutturazione della stessa, per sé o per i figli. Su tale anticipazione si applica la ritenuta fiscale del 23%;

dopo 8 anni di iscrizione, per un importo fino al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. Su tale anticipazione si applica la ritenuta fiscale del 23%;

Tabella A

2008	0,19 punti percentuali
2009	0,21 punti percentuali
2010	0,23 punti percentuali



Welfare

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere il 75% della posizione maturata, ad eccezione dell'ipotesi della lettera a) e possono essere reintegrate dall'iscritto in qualsiasi momento, anche con contribuzioni annue superiori a 5.164,57 euro

Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma di previdenza complementare è stabilito:

- 1) il trasferimento ad altra forma complementare alla quale il lavoratore acceda a seguito di nuova attività;
- 2) il riscatto parziale del 50% della posizione individuale maturata nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 ovvero in caso di procedura di mobilità e Cigs;
- 3) il riscatto totale in caso di invalidità permanente che comporti inidoneità assoluta al lavoro e a seguito di inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti d'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.

In caso di morte dell'aderente, prima della maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche, il riscatto dell'intera posizione individuale può essere effettuato dagli eredi o dai beneficiari a suo tempo designati dall'iscritto.

Sui predetti riscatti opera la ritenuta del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di iscrizione.

Tale riduzione non può superare il 6%.

Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle elencate, si applica la ritenuta fiscale del 23%.

Sempre in materia di tassazione, le prestazioni pensionistiche ordinarie sono assoggettate ad una ritenuta del 15% al netto della parte già assoggettata ad imposta e di quella corrispondente alle plusvalenze.

La predetta aliquota è ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente i 15 anni di iscrizione a forme complementari. L'aliquota massima di riduzione non può superare il 6%.

La ritenuta è applicata direttamente dalla forma pensionistica cui è iscritto il lavoratore.

Le posizioni individuali presso le forme pensionistiche complementari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle pensioni erogate dagli enti previdenziali obbligatori.

I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale o parziale e di anticipazione non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Da ultimo, è bene ricordare che, come detto in premessa e salvo eventuali modifiche, il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2008.

Le disposizioni relative al conferimento tacito del Tfr alle forme pensionistiche complementari non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al fondo di garanzia, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre l'1.1.2009.

I lavoratori delle predette aziende possono conferire il Tfr secondo modalità esplicite ed in tal caso l'azienda può beneficiare delle compensazioni previste ad esclusione dell'acces-

L'Informatore

settembre 2006

Orientamenti e giurisprudenza

so al citato fondo di garanzia.

Ai lavoratori assunti prima dell'1.1.2008 il termine di sei mesi per il silenzio-assenso decorrerà dall'1.1.2008.

Sono entrate in vigore, invece, dal 14.12.2005 (giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale) le norme relative alla vigilanza sulle forme complementari, esercitata dalla Covip e la conferma del contributo di solidarietà del 10%.

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto e operatori di call center Circolare n. 17/06 Ministero del Lavoro

A più di due anni di distanza dalla prima circolare sui contratti a progetto, il ministero torna sull'argomento con un documento che, pur focalizzandosi sull'attività esercitata dagli operatori di call center, tuttavia fornisce indicazioni utili alla definizione della fattispecie.

► CIRCOLARE n. 17/06 ministero del Lavoro. **Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto di cui agli artt. 61 e ss. dlgs n. 276/2003. Call center. Attività di vigilanza. Indicazioni operative.**

Con la circolare n. 1/2004 questo ministero aveva già fornito, con specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del Dlgs n. 276/2003, prime indicazioni, di carattere generale, utili per un corretto ed efficace accertamento da parte degli organi di vigilanza.

Le problematiche via via emerse rendono necessario fornire ora istruzioni su singole tipologie di attività, in relazione alle quali l'applicazione del citato art. 61 ha evidenziato una maggiore esigenza di chiarimenti.

Con il presente documento, questo ministero, congiuntamente con l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, intende pertanto fornire adeguate istruzioni con specifico riferimento ai call center, valutando nel prosieguo l'opportunità di fornire con ulteriori provvedimenti indicazioni relativamente ad altre tipologie per le quali l'applicazione dell'art. 61 del Dlgs n. 276/2003 ha parimenti presentato profili di problematicità.

Occorre innanzitutto evidenziare che con la presente circolare si forniscono indicazioni di carattere operativo rivolte al solo personale ispettivo del ministero del Lavoro e della previdenza sociale e degli Istituti previdenziali, al fine di uniformare il più possibile il criterio di valutazione da adottare nella lettura del fenomeno in esame.



Welfare

L'Informatore

settembre 2006

Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

In proposito, le direzioni regionali e provinciali del lavoro dovranno avviare, ai sensi dell'art. 8 del Dlgs n. 124/2004, un'adeguata attività di carattere informativo, volta ad istruire gli operatori del settore sulla corretta utilizzazione della tipologia contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del Dlgs n. 276/2003. La predetta fase di opportuna informazione, i cui tempi e modalità verranno stabiliti dalla Commissione centrale di coordinamento di cui all'art. 3 del Dlgs n. 124/2004 entro trenta giorni dall'emanazione della presente circolare, è volta ad assicurare omogeneità di comportamento tra gli operatori del settore ed è, pertanto, necessariamente preliminare all'avvio da parte degli ispettori di una vigilanza mirata a verificare la genuinità delle collaborazioni a progetto poste in essere. Si fa fin d'ora riserva di valutare l'opportunità di intervenire nuovamente sulla materia, una volta verificate, anche a seguito di attento monitoraggio degli esiti della presente circolare, l'evoluzione e le dinamiche organizzative del settore.

Criteri di individuazione e specificazione del progetto o programma di lavoro

Il mercato del lavoro nel settore dei call center continua ad essere caratterizzato, anche successivamente all'entrata in vigore del Dlgs n. 276 del 2003 ed alla introduzione del lavoro a progetto, da un consistente utilizzo di contratti di collaborazione autonoma.

In tale prospettiva si deve anzitutto precisare che in considerazione delle novità introdotte dal Dlgs n. 276 del 2003 i presupposti per la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto devono in generale essere individuati con riferimento: a) ai criteri di individuazione e specificazione del progetto o programma di lavoro; b) ai requisiti essenziali che devono connotare l'autonomia del collaboratore nella gestione dei tempi di lavoro; c) alle modalità di coordinamento consentite tra il committente ed il lavoratore.

Pertanto, ai sensi dell'art. 61 del Dlgs n. 276 del 2003, le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e che, pur potendo essere connessi all'attività principale od accessoria dell'impresa - come specificato dalla circolare 1 dell'8 gennaio 2004 - , non possono totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi.

Il progetto, il programma o fase di esso così determinati diventano parte del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto ed individuati nel loro contenuto caratterizzante.

La finalità di tale disposizione è quella di delimitare l'utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perché effettivamente riconducibili alla realizzazione di un programma o progetto o fasi di esso gestite dal lavoratore in funzione del risultato.

Risultato che le parti definiscono in tutti i suoi elementi qualificanti al momento della stipulazione del contratto e che il committente, a differenza del datore di lavoro, non può successivamente variare in modo unilaterale.

In considerazione di ciò, un progetto, un programma di lavoro od una fase di esso possono essere individuati anche nell'ambito delle attività operative telefoniche offerte dai call cen-

ter purché in ogni caso idonei a configurare un risultato, determinato nei suoi contenuti qualificanti, che l'operatore telefonico assume l'obbligo di eseguire entro un termine prestabilito e con possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro. È quindi necessario che l'ispettore riscontri l'esistenza in concreto degli elementi connotanti una genuina collaborazione a progetto così come vengono descritti nella presente circolare. Il progetto o programma di lavoro deve in primo luogo essere individuato con riferimento ad una specifica e singola "campagna" la cui durata costituisce il necessario termine esterno di riferimento per la durata stessa del contratto di lavoro a progetto.

Ai fini della corretta e compiuta determinazione del risultato richiesto al collaboratore è dunque necessario che il progetto, programma di lavoro o fase di esso sia qualificato tramite la specificazione:

- a) del singolo committente finale cui è riconducibile la campagna (con riferimento ai call center che offrono servizi in outsourcing la campagna di riferimento sarà dunque quella commissionata da terzi all'impresa stessa);
- b) della durata della campagna, rispetto alla quale il contratto di lavoro a progetto non può mai avere una durata superiore;
- c) del singolo tipo di attività richiesta al collaboratore nell'ambito di tale campagna (promozione, vendita, sondaggi, ecc.);
- d) della concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto dell'attività richiesta al collaboratore;
- e) della tipologia di clientela da contattare (individuata con riferimento a requisiti oggettivi e/o soggettivi).

In considerazione di tali requisiti essenziali e qualificanti è senz'altro configurabile un genuino progetto, programma di lavoro o fase di esso, con riferimento alle campagne out bound nell'ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente.

Ciò in considerazione della intrinseca delimitazione temporale di tale tipologia di attività e della possibilità di definire compiutamente il risultato richiesto al collaboratore anche con riguardo ai requisiti soggettivi ed oggettivi dell'utenza contattata ed al tipo di prestazione concretamente dovuta per ogni contatto telefonico effettuato. Il lavoratore out bound, infatti, può prefigurare il contenuto della sua prestazione sulla base del risultato oggettivamente individuato dalle parti con il contratto.

Inoltre, l'ispettore al fine di apprezzare il carattere di autonomia della prestazione deve verificare l'esistenza di postazioni di lavoro attrezzate con appositi dispositivi che consentano al collaboratore di autodeterminare il ritmo di lavoro.

Nelle attività in bound l'operatore non gestisce, come nel caso dell'out bound, la propria attività, né può in alcun modo pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo.

Ne consegue che il personale ispettivo, qualora verifichi che l'attività lavorativa come descritta è disciplinata da un contrat-



Welfare

to di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, procederà, dovendo ricondurre tale attività alla subordinazione, adottando i conseguenti provvedimenti di carattere sanzionatorio e contributivo.

Nell'ambito del progetto o programma di lavoro così definito al collaboratore non può essere richiesta un'attività diversa da quella specificata nel contratto.

L'ispettore, pertanto, dovrà verificare che, tra i criteri assunti per la determinazione del compenso, vi sia il riferimento al risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso.

Requisiti essenziali per l'autonomia della prestazione

L'art. 61 del Dlgs n. 276 del 2003 dispone che il progetto o programma di lavoro deve essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato ed indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Ciò, come noto, al fine di garantire al collaboratore una sostanziale ed effettiva autonomia nell'esecuzione della prestazione.

Ne deriva che il collaboratore a progetto cui è assegnato l'incarico di compiere le operazioni telefoniche sopra descritte può essere considerato autonomo alla condizione essenziale che il collaboratore stesso possa unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazioni da eseguire e la collocazione temporale della stessa.

Ciò implica che il collaboratore non può essere soggetto ad alcun vincolo di orario, anche se all'interno di fasce orarie prestabilite. Di conseguenza, deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione:

- a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni;
- b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera;
- c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera.

Da un punto di vista organizzativo ne consegue che l'assenza non deve mai essere giustificata e la presenza non può mai essere imposta.

Anche sotto questo profilo, dunque, i requisiti di legittimità del contratto di lavoro a progetto ben sono configurabili con riferimento ad attività telefoniche out bound.

Forme consentite di coordinamento

Sempre ai sensi dell'art. 61 del Dlgs n. 276 del 2003 il fondamentale requisito dell'autonomia può essere temperato con le esigenze di coordinamento della prestazione con l'organizzazione produttiva dell'azienda.

A tal fine, nell'ambito della specifica operatività dei call center, possono rientrare

tra le forme di coordinamento:

- a) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali il collaboratore deve poter agire con l'autonomia sopra specificata. Le fasce orarie individuate per iscritto nel contratto non possono essere unilateralmente modificate dall'azienda né questa può assegnare il collaboratore ad una determinata fascia oraria senza il suo preventivo consenso;
- b) la previsione concordata di un numero predeterminato di giornate di informazione finalizzate all'aggiornamento del

'Informatore

settembre 2006

Orientamenti e giurisprudenza

collaboratore. La collocazione di tali giornate di informazione deve essere concordata nel corso di svolgimento della prestazione e non unilateralmente imposta dall'azienda;

c) la previsione concordata della presenza di un assistente di sala la cui attività può consistere nel fornire assistenza tecnica al collaboratore;

d) la previsione concordata di un determinato sistema operativo utile per l'esecuzione della prestazione.

È in ogni caso escluso sia l'esercizio del potere disciplinare che l'esercizio del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute.

Il ruolo del "risultato" nella fattispecie del contratto a progetto Tribunale di Torino 10 maggio 2006

A circa un anno di distanza dalla precedente decisione, il Tribunale di Torino si ritrova a doversi pronunciare sulla legittimità di un contratto a progetto.

Nel caso concreto, si tratta di una società a responsabilità limitata esercente attività di raccolta di rifiuti, la quale stipula un contratto con un collaboratore al quale è affidato il compito di incrementare le vendite.

Il progetto viene descritto in termini di bonifica dei frigoriferi da motore e clorofluorocarburi, nonché di estrazione del tubo catodico dei televisori e monitor con riutilizzo del vetro separato e pulito.

Il Tribunale osserva che non vi è alcun legame tra l'attività sopra descritta e l'incremento delle vendite; inoltre, l'attività stessa coincide completamente con l'oggetto sociale dell'impresa. Se a questo si aggiunge che, testualmente, il contratto obbliga il collaboratore a prestare la diligenza richiesta dalla natura dell'attività medesima senza individuare un qualche risultato, anche solo legato ad una fase dell'attività imprenditoriale, si deve giungere alla conclusione che il tipo di attività dedotta in contratto altro non è che una mera messa a disposizione di energie lavorative, come noto, oggetto tipico del contratto di lavoro subordinato.

► SENTENZA Tribunale Torino, 10 maggio 2006. **Lavoro autonomo e lavoro subordinato – Contratto a progetto – Insussistenza di un progetto – Oggetto della prestazione lavorativa – Necessità di un riferimento a un risultato – Trasformazione del contratto.**

La prestazione dedotta in un contratto a progetto priva di qualsivoglia riferimento ad un risultato, ancorché legato ad una fase di attività, finisce per tradursi in mera messa a disposizione delle energie lavorative con obbligo di diligenza, caratteristiche che ne determinano la natura subordinata.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

settembre 2006

Ambiente

Indice

AMBIENTE

- ▶ Norme in materia ambientale – Dlgs 152/06 – Formulario trasporto rifiuti. **Pag. 51**
- ▶ Art. 5 Dlgs 25 luglio 2005 n. 151 – Divieto di utilizzo di determinate sostanze – Circolare ministero Ambiente 23 giugno 2006 **Pag. 52**
- ▶ Norme in materia ambientale – Dlgs 152/06 – Comunicato ministero dell' Ambiente. **Pag. 53**
- ▶ Applicazione Dm 186/06 – Procedure semplificate – Circolare Albo nazionale gestori ambientali. **Pag. 54**

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro – La presenza del gas radon nei luoghi di lavoro – Adempimenti di legge – Aggiornamenti e precisazioni – I luoghi di lavoro sotterranei **Pag. 57**

IN PRIMO PIANO

Norme in materia ambientale Dlgs 152/06 Formulario trasporto rifiuti

Le nuove disposizioni relative al formulario per il trasporto di rifiuti sono dettate dall'art. 193 del Dlgs 152/06 che dispone che tutti i trasporti di rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti elementi: nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istadamento; nome ed indirizzo del destinatario. Fino all'emanazione di apposito decreto, si continuerà ad usare il modello attualmente in uso e ad applicarsi le disposizioni previste dal

Dm 1 aprile 1998, n. 145.

Per quanto riguarda la numerazione e vidimazione, i formulari, dopo la compilazione del frontespizio, devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalla Camera di commercio o dagli uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione è gratuita e non soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Va ricordato che la fattura di acquisto dei formulari va annotata sul registro Iva acquisti.

L'obbligo del formulario non si applica al:

- trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
 - trasporto di rifiuti non pericolosi, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano il quantitativo di 30 Kg o 30 litri;
 - trasporto di fanghi da depurazione per uso agricolo, di cui al Dlgs 99/92, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con le disposizioni di cui al regolamento Cee 259/93 per i trasporti transfrontalieri;
- Per il trasporto di oli minerali il formulario sostituisce il modello F previsto dal Dm 392/92.

Nel caso di trasporto di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, di cui al regolamento Ce 774/2002, il formulario è sostituito dal documento commerciale previsto dallo stesso regolamento.

Ugualmente, i documenti previsti dal regolamento Cee 259/93 per le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, sostituiscono il formulario anche con riguardo alla tratta percorsa sul territorio nazionale.

In tutti gli altri casi il formulario deve accompagnare il trasporto.

Il formulario, che può essere emesso o dal produttore o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto, deve essere redatto in quattro esemplari, datato e firmato dal produttore o dal detentore e controfirmato dal trasportatore. La data e la firma vanno apposte su tutti e quattro gli esemplari.

La prima copia rimane al produttore/detentore, le altre tre devono essere consegnate al trasportatore che dovrà farle controfirmare e datare in arrivo dal destinatario. Di queste tre copie, una rimane al destinatario, due sono acquisite dal trasportatore che provvederà, entro i tre mesi successivi, a trasmetterne una al produttore/detentore.

Alla fine il produttore/detentore sarà in possesso di due delle quattro copie del formulario. Una firmata da lui e dal trasportatore ed una firmata da lui, dal trasportatore e dal destinatario. Queste copie, che sono parte integrante del registro,

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

dovranno essere conservate per cinque anni.

E' importante sottolineare che la responsabilità del produttore, ai sensi dell'art. 188, comma 3, lettera b), del decreto in esame, viene esclusa a condizione che, entro tre mesi dalla consegna dei rifiuti al destinatario, il produttore dei rifiuti abbia ricevuta la quarta copia del formulario datata e controfirmata dal destinatario stesso. Nel caso questo non avvenisse, per usufruire di questa esclusione, il produttore deve dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione. Il termine di tre mesi è elevato a sei in caso di trasporto transfrontaliero e la eventuale comunicazione di mancata ricezione va effettuata alla Regione.

Da notare che se il produttore/detentore conferisce rifiuti destinati a smaltimento a soggetti autorizzati solo ad operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, vale a dire alle operazioni previste ai punti D13, D14 e D15 dell'all. B del Dlgs 152/06, per l'esclusione della responsabilità, oltre alla copia del formulario sopra vista, deve ricevere il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal gestore dell'impianto che ha effettuato le operazioni di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B. Infatti le operazioni previste ai punti D13, D14 e D15 non sono operazioni di reale smaltimento ma solo preparatorie all'effettivo smaltimento.

Va comunque rilevato che per rendere esecutiva tale disposizione occorre attendere un futuro decreto del ministro dell'Ambiente che dovrà stabilirne le modalità di attuazione. Per completezza di informazione, si ricorda però che la vigente normativa, Dlgs 22/97, ora abrogata, all'art. 10, comma 3 bis, riportava una identica disposizione e che è prassi ormai consolidata il rilascio di questo certificato. In attesa del decreto attuativo, prudenzialmente, si consiglia di continuare a richiederlo.

Un caso particolare è costituito dalla microraccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico trasportatore presso più detentori svolta con lo stesso automezzo. Questa dovrà essere eseguita nel più breve tempo tecnicamente possibile ed il trasportatore dovrà indicare, nello spazio del formulario relativo al percorso, tutte le tappe intermedie e, nel caso vi fossero variazioni, queste dovranno essere indicate nello spazio annotazioni. Dovrà essere rilasciato un formulario per ogni presa anche se poi il trasportatore potrà effettuare una unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico. Tale annotazione sarà riferita ai trasporti effettuati nella stessa giornata.

Per quanto riguarda il trasporto, viene precisato che la movimentazione di rifiuti all'interno di una area privata non è considerata trasporto e che le soste durante il trasporto dei rifiuti, purché dettate da esigenze tecniche e che non superino le quarantotto ore (esclusi i giorni interdetti alla circolazione), non sono considerate stoccaggio (art. 193, comma 9).

Il trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario o con un formulario che riporti dati incompleti o inesatti, comporta una sanzione amministrativa da 1600 a 9300 euro. Se le indicazioni fornite, pur formalmente incomplete o inesatte, consentono comunque di ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione amministrativa da 260 a 1550 euro (art.

258, comma 5).

Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, la sanzione prevede la reclusione fino a due anni. Stessa sanzione si applica a chi fornisce false informazioni sulla natura del rifiuto o fa uso di un certificato di analisi falso durante il trasporto (art. 258, comma 4).

Normativa Raee Art. 5 Dlgs n. 151 del 25 luglio 2005 Divieto di utilizzo di determinate sostanze

L'art. 5 del Dlgs 25 luglio 2005, n. 151 (provvedimento con cui sono state recepite le direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce, 108/2003/Ce sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - Raee-) impone il divieto, operante a far data dal 1° luglio 2006, di immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove rientranti in alcune categorie indicate (quelle dell'All. 1A del decreto citato), nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti determinate sostanze.

In particolare, l'art. 5 suddetto, unitamente all'All. 5 dello stesso decreto, ha attuato la direttiva RoHS ("Restriction of Hazardous Substances: Direttiva "2002/95/Ce), che prevede la limitazione dell'uso di determinate sostanze, ritenute pericolose per l'ambiente e la salute umana, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le sostanze messe al bando nelle apparecchiature in questione, comprese le sorgenti luminose ad incandescenza sono: piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde).

Le categorie indicate nell'All. 1A sono:

grandi e piccoli elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; apparecchiature di illuminazione; strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati); strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici.

Ora, nella mancanza di una interpretazione ufficiale della nozione di "immissione sul mercato", in ordine al divieto di cui all'art. 5 si era in particolare posto il quesito se i beni in questione, acquistati/importati entro il 30 giugno 2006 (scorte/giacenze di magazzino, importate dall'estero o acquistate dal produttore italiano magari 8, 10 o più mesi prima del 1° luglio "fatidico", e fino a tale data rimaste invendute), potessero comunque essere commercializzati dopo la data del 1° luglio 2006.

Sul problema si è espresso, con una circolare del 23 giugno 2006, il ministero dell'Ambiente, stabilendo che "si intendono immesse sul mercato le apparecchiature che, alla data del 25



Sicurezza sul lavoro e ambiente

giugno 2006 sono già nella forma di prodotto finito pronto per la commercializzazione ed hanno conseguentemente ultimato il loro processo produttivo, ancorché giacenti presso i magazzini del produttore in quanto prodotte o importate entro tale data”.

La circolare ministeriale fissa poi al 31 ottobre 2006 la data entro cui tali apparecchiature devono essere commercializzate, a condizione, tuttavia, che le stesse siano state individuate in un inventario – che era da spedire al ministero dell’Ambiente entro lo scorso 1° luglio 2006 - contenente l’indicazione delle tipologie di prodotto e del numero di pezzi per ogni tipologia di prodotto.

Di seguito, nell’ordine:

- a) il testo dell’art. 5 Dlgs 151/2005;
- b) Il testo della circolare del ministero dell’Ambiente 23 giugno 2006;
- c) l’indirizzo completo a cui spedire l’inventario.

Articolo 5 Dlgs 151/2005

1. Fatto salvo quanto stabilito all’allegato 5, a decorrere dal 1° luglio 2006 è vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove rientranti nelle categorie individuate nell’allegato 1 A, nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenili polibromurato (pbde).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

- alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 8 e 9 dell’allegato 1 A;
- ai pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006;
- al reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006.

Circolare del ministero dell’Ambiente 23 giugno 2006

“Ai fini dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, si intendono immesse sul mercato le apparecchiature che, alla data del 25 giugno 2006, sono già nella forma di prodotto finito pronto per la commercializzazione ed hanno conseguentemente ultimato il loro processo produttivo, ancorché giacenti presso i magazzini del produttore in quanto prodotte o importate entro tale data.

Ai fini dell’identificazione delle stesse i produttori inviano, entro il 1° luglio 2006, al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la qualità della vita – un inventario delle predette apparecchiature contenente l’indicazione delle tipologie di prodotto e del numero dei pezzi per ogni tipologia di prodotto.

Le apparecchiature individuate dai predetti inventari devono essere oggetto di transazione commerciale entro il 31 ottobre 2006”.

Indirizzo:

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
Direzione per la qualità della vita -

L'Informatore

settembre 2006

Ambiente

via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Norme in materia ambientale Dlgs 152/06 Comunicato ministero dell’Ambiente

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 giugno 2006, n. 146, il ministero dell’Ambiente avvisa che i 17 decreti ministeriali e interministeriali, attuativi del Dlgs 152/06, pubblicati nelle Gazzette ufficiali del 10, 11, 16, 17, 18, e 24 maggio 2006, non essendo stati sottoposti al controllo della Corte dei conti non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti. Elenchiamo di seguito i decreti dichiarati inefficaci:

Dm 2 maggio 2006 (Gu 11 maggio 2006 n. 108)

Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ai sensi dell’art. 159, comma 1 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152

Dm 2 maggio 2006 (Gu 11 maggio 2006 n. 108)

Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell’art. 99, comma 1 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152

Dm 2 maggio 2006 (Gu 11 maggio 2006 n. 108)

Modalità per l’aggiudicazione da parte dell’Autorità d’ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 202, comma 1 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152

Dm 2 maggio 2006 (G.U. 17 maggio 2006 n. 113)

Disciplina delle modalità e dei termini di aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 150, comma 2 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152

Dm 2 maggio 2006 (Gu 10 maggio 2006 n. 107)

Definizione dei limiti esterni dell’estuario, area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera e) del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152

Dm 2 maggio 2006 (Gu 10 maggio 2006 n. 107)

Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell’art. 195, commi 2 lettera n) e 4 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152

Dm 2 maggio 2006 (Gu 10 maggio 2006 n. 107)

Criteri, procedure e modalità per il campionamento e le analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 186, comma 3 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152

Dm 2 maggio 2006 (Gu 10 maggio 2006 n. 107)

Disciplina per l’esecuzione del monitoraggio della spesa ed altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152

Dm 2 maggio 2006 (Gu 11 maggio 2006 n. 108)

Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 212, comma 23 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152

Dm 2 maggio 2006 (Gu 11 maggio 2006 n. 108)

Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

settembre 2006

Ambiente

Dm 2 maggio 2006 (Gu 11 maggio 2006 n. 108)

Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 234 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152

Dm 2 maggio 2006 (Gu 11 maggio 2006 n. 108)

Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (Cen), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio

Dm 2 maggio 2006 (Gu 16 maggio 2006 n. 112)

Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 231 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Dm 2 maggio 2006 (Gu 16 maggio 2006 n. 112)

Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Dm 2 maggio 2006 (Gu 17 maggio 2006 n. 113)

Gestione delle entrate derivante dall'Albo dei gestori di rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 16, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Dm 2 maggio 2006 (Gu 18 maggio 2006 n. 114-suppl.ord. n.123)

Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera A), della direttiva 75/442/Ce ed all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/Ce, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000

Dm 2 maggio 2006 (Gu 24 maggio 2006 n. 119)

Approvazione dello schema-tipo di statuto dei consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Relativamente ai registri di carico e scarico, il nostro articolo pubblicato in precedenza (cfr. Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 166, Luglio-Agosto 2006, pag. 46) deve intendersi come non più valido in quanto riferito ad uno dei decreti dichiarati inefficaci.

Mantiene invece piena validità il nostro articolo (cfr. Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 166, Luglio-Agosto 2006, pag. 45) riferito all'art. 190 del Dlgs 152/06.

Applicazione Dm 186/06 Procedure semplificate Circolare Albo nazionale gestori ambientali

Il decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 maggio 2006, n. 115, ed entrato in

vigore il 3 giugno 2006, ha apportato una serie di modifiche al Dm 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

Queste modifiche si sono rese necessarie per adeguare il Dm 5/2/98 alle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia europea con la sentenza del 7 ottobre 2004, in quanto non erano state stabilite le quantità massime, per tipologia di rifiuti, che possono essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione (procedure semplificate).

Oltre alla individuazione delle quantità massime recuperabili, riportate nell'allegato 4 del decreto, con l'occasione sono state apportate numerose modifiche sia all'articolato sia agli allegati del Dm 5 febbraio 1998.

In dettaglio, nell'articolato, sono stati interamente sostituiti: l'art. 6 (messa in riserva), l'art. 7 (quantità impiegabile), l'art. 8 (campionamenti e analisi) e l'art. 9 (test di cessione), mentre l'articolo 11 è stato modificato ed è stato aggiunto l'articolo 11 bis.

Per quanto riguarda gli allegati sono stati modificati: l'allegato 1 - suballegato 1 (norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi), l'allegato 2 - suballegato 1 (norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia), mentre l'allegato 3 (criteri per la determinazione del test di cessione) è stato sostituito interamente e sono stati aggiunti l'allegato 4 - suballegato 1 (determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del Dm 5/2/1998), l'allegato 4 - suballegato 2 (determinazione dei rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 2, suballegato 1 del Dm 5/2/1998) e l'allegato 5 (norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi).

In particolare, il nuovo articolo 11, comma 4, prevede che le attività di recupero, già autorizzate, debbano adeguare gli impianti alle norme di cui all'allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore (3 giugno 2006) del decreto in esame. Fin a tale data l'esercizio dell'attività è consentito a condizione che vengano rispettate le modalità e prescrizioni del decreto in esame, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del Dlgs 133/2005, in materia di incenerimento di rifiuti.

Il nuovo comma 5 prevede, invece, che i soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata e che, a seguito delle modifiche intervenute, non soddisfino più i requisiti richiesti per l'applicazione della citata procedura o che non sia stato individuato, per le attività svolte, il parametro "quantità", debbano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore (e quindi entro lo scorso 3 luglio 2006) inoltrare richiesta di autorizzazione ordinaria, ai sensi dell'art. 28 del Dlgs 22/1997, per quanto riguarda gli impianti o richiesta di iscrizione ordinaria all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto, per quanto riguarda l'attività di raccolta e trasporto. Le attività di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione o di iscrizione.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

settembre 2006

Ambiente

Con propria circolare del 26 giugno 2006, n. 750, il Comitato nazionale dell'Albo ha fornito i seguenti chiarimenti operativi.

Con riferimento al caso dei soggetti che devono ora essere autorizzati in via ordinaria perché non più in possesso dei requisiti richiesti per la procedura semplificata, questi, entro il termine previsto all'art. 11, comma 5, devono presentare:

- domanda d'iscrizione all'Albo in categoria 4 o in categoria 1 (per i rifiuti identificati dai codici del capitolo 20 e per i rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata di cui alla voce 1501), ovviamente qualora non già iscritti in tali categorie;

- qualora già iscritti in tali categorie, domanda di variazione dell'iscrizione per integrazione di tipologia di rifiuti.

La domanda di iscrizione o di variazione deve contenere:

- l'indicazione dei codici dei rifiuti riportati nel provvedimento di iscrizione nella categoria 2, in corso di validità, per i quali si richiede l'iscrizione in via ordinaria o la variazione dell'iscrizione ordinaria;

- la dichiarazione che la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del Dm 406/98 è già in possesso della sezione regionale dell'Albo.

Nel caso di domanda di iscrizione, ove accolta, la sezione regionale richiede le previste garanzie finanziarie che devono essere presentate, pena decadenza, entro 45 giorni dalla richiesta.

Fino all'emanazione del provvedimento di iscrizione o di variazione, l'attività di raccolta e trasporto potrà essere proseguita.

Invece, nel caso in cui il Dm 186/06 abbia sostituito alcuni codici di rifiuti all'interno di alcune tipologie elencate all'allegato 1, suballegato 1, del Dm 5 febbraio 1998, in quanto errati o non correttamente a suo tempo trasposti, il Comitato nazionale ritiene che le imprese iscritte nella categoria 2 per tali tipologie, possano continuare a trasportare, fino alla scadenza dell'iscrizione in corso, i rifiuti identificati da tali nuovi codici introdotti all'interno delle medesime tipologie dal Dm 186/06. Tale criterio vale anche per le imprese iscritte per la tipologia 7.31 che intendono trasportare i rifiuti identificati alla tipologia 7.31 bis.

All'aggiornamento dei codici dei rifiuti riportati nel provvedimento di iscrizione in corso si provvederà in sede di rinnovo. Pubblichiamo, qui di seguito:

- circolare Albo;
- testo degli articoli 6, 7, 8, 9;
- testo dei commi 4, 5, e 6 dell'art. 11.

► CIRCOLARE Albo nazionale gestori ambientali - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio - 26 giugno 2006.

Applicazione Dm 186/06

A seguito dell'entrata in vigore del Dm 5 aprile 2006, n. 186 (Gu 19 maggio 2006, n. 115), che ha modificato il Dm 5 febbraio 1998, sono pervenute da parte delle Sezioni regionali e delle associazioni di categoria richieste di chiarimento riguardanti:

a) domanda d'iscrizione all'Albo, prevista dall'articolo 11,

comma 5, del Dm 5 febbraio 1998, come modificato dal Dm 5 aprile 2006, n. 186, che deve essere presentata dai soggetti che intendono proseguire le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi degli articoli 31 e 33 del Dlgs 22/97 e che non soddisfano più, a seguito delle modifiche apportate, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata. Al riguardo sono stati rappresentati i casi di trasporto di rifiuti indicati nei provvedimenti d'iscrizione nella categoria 2 e avviati alle operazioni di recupero svolte con procedura semplificata le quali, per effetto del Dm 186/06, devono essere autorizzate in via ordinaria.

b) l'efficacia delle iscrizioni (categoria 2) per le tipologie elencate all'allegato 1, suballegato 1, del Dm 5 febbraio 1998, al cui interno sono state apportate variazioni di codici di rifiuti. Ad esempio, tipologia 13.20 - gruppo cartuccia toner, ecc. -; codici 08 03 18, 16 02 16, che hanno sostituito i codici 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06.

In ordine alle suddette problematiche il Comitato nazionale ha ritenuto di fornire i primi seguenti chiarimenti operativi:

1. I soggetti di cui alla lettera a) devono presentare entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 5, del Dm 5 febbraio 1998, come modificato dal Dm 5 aprile 2006, n. 186 e, cioè entro il 3 luglio 2006:

- domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria 4 o nella categoria 1 (per i rifiuti identificati dai codici del capitolo 20 e per i rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata di cui alla voce 05 01); qualora non iscritti in tali categorie.

- domanda di variazione dell'iscrizione per integrazione di tipologie di rifiuti qualora già iscritti nella categoria 4 o nella categoria 1 (per i rifiuti identificati dai codici del capitolo 20 e per i rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata di cui alla voce 15 01).

La domanda d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del Dm 5 febbraio 1998, come modificato dal Dm 5 aprile 2006, n. 186, deve contenere:

- l'indicazione dei codici dei rifiuti riportati nel provvedimento d'iscrizione nella categoria 2 in corso di validità per i quali si richiede l'iscrizione in via ordinaria o la variazione dell'iscrizione ordinaria.

- il riferimento alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del Dm 406/98 già in possesso della Sezione regionale.

Nel caso di domanda d'iscrizione, la Sezione regionale, ove accolga la domanda stessa, richiede la presentazione delle previste garanzie finanziarie. L'interessato, nel termine di decadenza di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, è tenuto a presentare le garanzie finanziarie alla Sezione regionale. Fino alla emanazione del nuovo provvedimento d'iscrizione o del provvedimento di variazione, dei quali a breve saranno diramati gli schemi uniformi, l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in questione può essere proseguita ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del Dm 5 febbraio 1998, come modificato dal Dm 5 aprile 2006, n. 186.

2. All'interno di alcune tipologie di cui all'allegato 1, suballegato 1, del Dm 5 febbraio 1998, il Dm 186/06 ha sostituito alcuni codici di rifiuti in quanto errati o non correttamente tra-

SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE



Sicurezza sul lavoro e ambiente

L'Informatore

settembre 2006

Ambiente

sposti dalla direttiva del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002.

Si ritiene che le imprese iscritte nella categoria 2 per tali tipologie possano trasportare, fino alla scadenza dell'iscrizione, i rifiuti identificati da tali codici introdotti all'interno delle tipologie medesime dal Dm 186/06. Tale criterio può essere applicato anche alle imprese iscritte per la tipologia 7.31 che intendono trasportare i rifiuti identificati alla tipologia 7.31 bis.

All'aggiornamento dei codici dei rifiuti indicati nel provvedimento d'iscrizione attualmente in corso di validità si provvede in sede di revisione dell'iscrizione effettuata ai sensi dell'articolo 19 del Dm 406/98.

► **DECRETO** Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio - 5 aprile 2006, n. 186. **Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".**

(Omissis)

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Messa in riserva) - 1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.

2. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero è individuata nell'allegato 4 sotto l'attività "Messa in riserva".

3. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità di rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento. Il predetto limite, per i rifiuti combustibili, è ridotto al 50% fatta salva la capacità effettiva di trattamento dell'impianto.

4. La quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotto, in un anno, all'interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione.

5. Fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31 comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.

6. La quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.

7. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 al presente regolamento.

8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.";

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Quantità impiegabile) - 1. La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata.

2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero in procedura semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacità dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero, qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità dell'impianto. Il limite della potenzialità dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate più tipologie di rifiuti.

3. Le quantità annue dei rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

4. Le quantità massime dei rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 4 al presente decreto possono essere oggetto di aggiornamento annuale, anche per tener conto dell'"sigenza di incentivare il recupero dei rifiuti.";

e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Campionamenti e analisi) - 1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (Cdr) sono effettuate in conformità alla norma Uni 9903.

4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, suc-



Sicurezza sul lavoro e ambiente

cessivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.; f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Test di cessione) - 1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato, in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento.

3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero."; g) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:

"4. Le attività di recupero dei rifiuti già autorizzati ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di cui all'allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sino a tale data l'esercizio delle predette attività di recupero continua ad essere consentito secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni, prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

5. I soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e che non soddisfano più, a seguito delle modifiche apportate al presente decreto, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata o per i quali non è stato individuato il parametro quantità, inoltrano richiesta all'ente competente per territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentando domanda di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 28 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Le attività di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ad esclusione di quelli della categoria 5 dell'allegato I allo stesso decreto, si applicano le disposizioni di detto decreto."

(Omissis)

Sicurezza e igiene del lavoro

Presenza del gas radon nei luoghi di lavoro Adempimenti di legge Aggiornamenti e precisazioni Luoghi di lavoro sotterranei

In tema di deroga al divieto, posto dall'art. 8 Dpr 303/1956, di adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, si era fatto riferimento anche alla presenza di radon, un gas radioattivo, inodore e incolore, che si diffonde nell'aria dal suolo. Negli spazi aperti, viene disperso dalle correnti d'aria; in ambienti chiusi, il radon può accumularsi, soprattutto all'altezza del pavimento, essendo più pesante dell'aria, e può raggiungere concentrazioni elevate nelle cantine e nei piani interrati.

Sono note le incidenze patogene sull'uomo, i rischi per la salute, in particolare la induzione di processi neoplastici.

Di conseguenza, stante l'obbligo imposto al datore di lavoro dal Dlgs 626/94 di osservare le misure generali di tutela (art.

3) per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (innanzitutto elaborando di un documento di valutazione dei rischi: art. 4), nei luoghi di lavoro sotterranei si rende necessario procedere alla quantificazione della concentrazione del radon mediante appositi rilievi metrologici.

Queste misurazioni rientrano peraltro nel novero degli obblighi specifici posti a carico del datore di lavoro dalla disciplina di riferimento attualmente in vigore; costituiscono, anzi, un adempimento preliminare, dato che al di sotto di una certa soglia quantitativa di emissioni da radon non sussiste alcun obbligo, per il datore di lavoro, di fare alcunché.

La legislazione vigente in materia di protezione dei lavoratori dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti è data dal Dlgs 230/1995; questo provvedimento è stato modificato e integrato dal Dlgs 26 luglio 2000, n. 241, che ha introdotto il Capo III bis, sull'esposizione derivante da "particolari sorgenti naturali di radiazioni" (e cioè legata a determinate tipologie di luoghi di lavoro, sotterranei, appunto), nonché modificato alcune disposizioni del Capo VIII, sulla "Protezione sanitaria dei lavoratori".

La disciplina della tutela della salute dei lavoratori nei luoghi



Sicurezza sul lavoro e ambiente

di lavoro sotterranei si ricava pertanto dalla combinazione delle norme del Dlgs 626/1994, con quelle del Capo III bis e del Capo VIII; le sanzioni sono previste al Capo XI Dlgs 230/95.

In questa sede, l'attenzione sarà rivolta alle disposizioni del Capo III bis (artt. 10 bis - 10 novies), e particolarmente a quelle che individuano l'ambito di applicazione, i soggetti obbligati, gli adempimenti richiesti.

Prima di passare ad esaminare i temi suddetti, vanno fatte alcune precisazioni:

il Dlgs 241/2000, all'art. 10 septies aveva previsto che, nell'ambito della "Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria" (già istituita presso l'Anps), venisse attivata (entro 6 mesi dalla pubblicazione del Dlgs 241/2000: febbraio 2001) una apposita "Sezione speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni", finalizzata all'assolvimento di una serie di compiti, primo fra tutti quello di elaborare (entro un anno: febbraio 2002) delle linee-guida sulle metodologie e tecniche di misurazione del radon presente nell'aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni. Il mancato insediamento della Commissione tecnica e la conseguente mancata emanazione delle linee-guida ha indotto le Regioni ed il Coordinamento interregionale per la prevenzione a costituire uno specifico gruppo di lavoro per l'elaborazione di linee-guida che rappresentino (in attesa di quelle previste dalla normativa in esame) un valido riferimento per gli esercenti, gli organismi di misura e gli organi di vigilanza.

Il gruppo di lavoro tecnico, composto dalle Regioni Lombardia, Umbria, Veneto e Toscana, e coordinato dalla Regione Lombardia, ha infine predisposto il documento contenente le "Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei", approvato nel febbraio 2003 dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Le suddette linee guida comprendono:

- la definizione di luogo di lavoro sotterraneo;
- i criteri generali per l'impostazione delle misure di radon;
- i metodi di misura delle concentrazioni di radon;
- i requisiti minimi degli organismi che effettuano le misure.

Ai fini di chiarire subito l'ambito di applicabilità della normativa in esame, di seguito riportiamo quanto raccomandato dalle linee guida in merito alla definizione di "luogo di lavoro

sotterraneo" e di luoghi esenti dall'obbligo delle misurazioni.

Luoghi di lavoro

Devono intendersi quei luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva comunque accessibile per il lavoro (art. 30 Dlgs 626/94).

Ambiente sotterraneo

La definizione di ambiente sotterraneo è contenuta di solito nei regolamenti comunali edilizi e di igiene, che vengono stilati sulla base delle linee guida dettate a scopo di uniformità dalle singole Regioni.

Nell'ambito e per i fini delle linee guida in commento, le stesse adottano la seguente definizione: "locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno".

Tale definizione include fra i locali sotterranei nei quali effettuare le misure anche tutti quelli che hanno un'apertura verso l'esterno (per esempio i locali pubblici che hanno di norma un ingresso sulla strada) ed i locali che sono circondati da una intercapedine aerata.

A titolo di esemplificazione, essa può riguardare: depositi, magazzini, supermercati, locali da ballo, pubs, palestre, ristoranti, etc.

Esenzioni

Le linee guida prevedono delle esclusioni, stabilendo che "in linea di massima le misure non dovranno essere condotte in locali che non siano occupati con continuità dai lavoratori, come per esempio i locali di servizio, gli spogliatoi e gli ambienti di passaggio come i corridoi".

"Altri ambienti come i magazzini, i bunker delle banche e locali di utilizzo simile, nei quali il personale entra senza occupare una vera e propria postazione di lavoro, ma che rimangono chiusi a lungo, non dovranno essere sottoposti a misura a meno che il personale nel suo complesso non vi trascorra una frazione di tempo significativa, che viene indicativamente fissata in 10 ore al mese".

Concludiamo qui la prima parte dedicata alla normativa sul radon, rinviando ad un prossimo successivo articolo il prosieguo della trattazione, che riguarderà, principalmente, i soggetti obbligati e gli adempimenti di legge.



Tributario

L'Informatore

settembre 2006

In primo piano

TRIBUTARIO

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Manovra correttiva - Novità fiscali - Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006. **Pag. 59**

IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Assistenza fiscale - Mod. 730/2006 - Consegna a Caf e professionisti abilitati - Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 7 giugno 2006. **Pag. 65**
- ▶ Studi di settore - Annotazione separata - Approvazione dei modelli - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2006. **Pag. 65**
- ▶ Assistenza fiscale Mod. 730/2005 - Innalzamento compensi spettanti ai Caf e ai sostituti d'imposta - Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2006. **Pag. 66**

TRIBUTI LOCALI

- ▶ Modello Unico 2006 - Acconto e saldo Irap 2006 - Decreto legge n. 206 (art. 1) del 7 giugno 2006. **Pag. 66**
- ▶ Ici - Comunicazione eventi a decorrere dall'anno 2006 - Comune di Milano **Pag. 67**

Data di entrata in vigore

Il decreto in esame è entrato in vigore il 4 luglio 2006.

• Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale Aliquota Iva delle consumazioni obbligatorie nelle discoteche (art. 35, comma 1)

Alle consumazioni obbligatorie presso discoteche e sale da ballo si applica l'Iva pari al 20%, anziché quella del 10%.

Accertamento del valore degli immobili (art. 35, commi 2 e 3)

Gli uffici dell'amministrazione finanziaria, in caso di cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, possono procedere alla rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'Iva e delle imposte dirette basandosi sul valore normale dell'immobile oggetto della vendita, ossia il prezzo mediamente praticato per un bene della stessa specie.

Sanzioni penali in caso di omesso versamento dell'Iva (art. 35, comma 7)

Chiunque non versa l'Iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa sanzione penale viene applicata a colui che non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

Nuovo regime Iva per le cessioni e locazioni di fabbricati (art. 35, commi da 8 a 10)

E' prevista l'esenzione dall'Iva per le cessioni di tutti i fabbricati (ad uso abitativo e non), fatta eccezione per quelle effettuate:

- dall'impresa costruttrice;
- dall'impresa che vi ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero ai sensi dell'art. 31, lett. c), d), e), della legge n. 457/78;

entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione e/o intervento.

In caso di cessione dell'immobile, da parte del costruttore, decorsi i cinque anni, deve essere rettificata la detrazione dell'Iva assolta a monte in relazione alla costruzione del fabbricato.

Inoltre, si evidenzia che, in seguito alla modifica dell'art. 19-bis 1 in tema di esclusione della detrazione Iva, a decorrere dal 4 luglio 2006, anche le società immobiliari, per lo stock di fabbricati in possesso (poiché la relativa cessione sarà esente Iva), dovranno rettificare la detrazione dell'Iva assolta a monte.

A tal fine, viene previsto il versamento in tre rate annuali di pari importo senza interessi - la prima in scadenza il 27 dicembre 2006 - delle somme dovute per effetto della rettifica della detrazione.

Viene, inoltre, stabilita l'esenzione Iva per le locazioni, anche finanziarie, di tutti i fabbricati.

In particolare, in caso di leasing, i canoni della locazione finanziaria (non soggetti ad Iva) non scontano neanche l'imposta di registro (che deve essere versata al momento dell'eventuale riscatto dell'immobile).

Abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli (art. 35, comma 11)

Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del direttore

IN PRIMO PIANO

Manovra correttiva Novità fiscali Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006 è stato pubblicato il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

Qui di seguito vengono illustrate le novità fiscali. ▶



Tributario

dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del ministero dei Trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.

Tali veicoli dovranno comunque essere assoggettati alla deducibilità del 50% ai fini delle imposte dirette ed alla non detraibilità ai fini Iva, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio, per i quali tale percentuale è elevata all'80%.

Obbligo conto corrente per l'attività lavorativa svolta dai professionisti (art. 35, comma 12)

Le persone fisiche che esercitano arti o professioni sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiranno, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali saranno effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni possono, inoltre, essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.

Società esteroestite (art. 35, comma 13)

Vengono inseriti nell'art. 73 del Tuir il comma 5 bis ed il comma 5-ter, in base ai quali sono considerate esistenti sul territorio nazionale le società, aventi partecipazioni di controllo in società di capitali residenti nel territorio dello Stato, se, in alternativa:

a) sono controllate, anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Ai fini della verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.

La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.

Società non operativa (art. 35, commi 15 e 16)

Sono state apportate alcune modifiche, applicabili dall'anno 2006, all'art. 30, della legge n. 724/94 riguardante la disciplina delle società di comodo.

In particolare, le novità riguardano:

- le percentuali da applicare ad alcune voci dello Stato patrimoniale, per determinare se, dal confronto con i ricavi e gli altri proventi di Conto economico, una società è considerata di comodo:

Percentuale		Voce di stato patrimoniale
Nuova	Vecchia	
2%	(1%)	Beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), Tuir (azioni, quote di società, ecc.)
6%	(4%)	Immobilizzazioni costituite da immobili e dai beni di cui all'art. 8-bis, Dpr n. 633/72 (navi), anche in locazione finanziaria
15 %		Altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria

L'Informatore

settembre 2006

In primo piano

- alle percentuali di calcolo del reddito "minimo":

Percentuale		Componente di reddito
Nuova	Vecchia	
1,50%	(0,75%)	Beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), Tuir (azioni, quote di società, ecc.)
4,75%	(3%)	Immobilizzazioni costituite da immobili e dai beni di cui all'art. 8-bis, Dpr n. 633/72 (navi), anche in locazione finanziaria
12 %		Altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria

- alla preclusione per le società risultanti "di comodo":

- dal rimborso/compensazione del credito Iva annuale;
- dal riporto all'esercizio successivo del credito Iva annuale qualora per 3 periodi d'imposta consecutivi non effettuino operazioni rilevanti Iva almeno pari ai ricavi minimi.

Inoltre, è stato inserito il nuovo comma 4-bis al citato art. 30, in base al quale in presenza di oggettive situazioni straordinarie la società può richiedere, previo interpello, la disapplicazione delle disposizioni in esame.

Operazioni straordinarie e perdite (art. 35, commi 17 e 18)

In base alla disciplina introdotta con il decreto Ires, dando efficacia retroattiva all'operazione di fusione, è possibile "compensare" risultati positivi (o negativi) di periodo della incorporante (o beneficiaria) con risultati negativi (o positivi) di periodo della incorporata (o della scissa).

In seguito alla modifica apportata all'art. 172 del Tuir, si rendono applicabili alle perdite di periodo le stesse limitazioni espressamente previste per le perdite pregresse di cui all'articolo 172, comma 7 del Tuir.

Le disposizioni si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data del 4 luglio 2006.

Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973.

Detrazione Irpef in caso di ristrutturazione edilizia (art. 35, 19 e 20)

La detrazione Irpef in caso di ristrutturazione edilizia può essere usufruita solo se il costo della manodopera è evidenziato in fattura.

La disposizione si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dal 4 luglio 2006.

Regole in caso di cessione di immobile (art. 35, commi da 21 a 23)

Al fine di rafforzare l'azione di contrasto dei fenomeni di evasione fiscale nel settore immobiliare, sono state modificate alcune disposizioni contenute nella legge n. 266/2005, ampliando tra l'altro le indicazioni da fornire negli atti di cessione.

Per gli atti di cessione immobiliare per i quali l'acquirente richiede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore catastale dell'immobile:

- è comunque richiesta l'indicazione in atto del corrispettivo pattuito;



Tributario

- l'onorario spettante al notaio è ridotto del 30% (anziché 20%);

- qualora venga occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte di registro e ipocatastali saranno dovute sull'intero importo concordato, con applicazione della sanzione dal 50 al 100% delle maggiori imposte calcolate, detratto l'importo della sanzione eventualmente applicata ai sensi dell'art. 71, Dpr n. 131/86 per insufficiente dichiarazione di valore.

Negli atti di cessione immobiliare, anche se soggetti ad Iva, i contraenti devono rendere un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di specificare:

- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- se si sono avvalsi di un mediatore immobiliare; in caso affermativo, va altresì dichiarato l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le relative modalità di pagamento e il numero di partita Iva o il codice fiscale dell'agente immobiliare.

In caso di omessa, parziale o mendace indicazione dei dati richiesti, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.000 e ai fini dell'imposta di registro gli immobili sono assoggettati ad accertamento ai sensi dell'art. 52, Dpr n. 131/86.

Le predette novità sono applicabili agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate dal 6 luglio 2006.

Imposta di registro e poteri di controllo (art. 35, comma 24) I poteri e le attribuzioni che gli Uffici hanno per gli accertamenti ai fini dell'Iva e delle imposte dirette possono essere utilizzati anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

• **Recupero di base imponibile**

Aliquote Iva (art. 36, comma 1)

Passano dall'aliquota del 10% a quella ordinaria del 20% alcuni prodotti dolciari (quelli prodotti a base di zucchero non contenenti cacao, caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili, in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune e cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune); i servizi telefonici resi attraverso servizi pubblici; i francobolli da collezione e le collezioni di francobolli (sono perciò soppresse le voci nn. 62, 64, 123-bis, 127-decies della Tabella A parte III allegata al decreto Iva).

Inoltre viene modificato il n. 122 della stessa tabella A, al fine di lasciare in vigore l'aliquota del 10% soltanto per i servizi di fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivanti dall'utilizzo di fonti rinnovabili.

Immobili - Aree fabbricabili (art. 36, comma 2)

Ai soli fini fiscali relativi all'applicazione dell'Iva, dell'imposta di registro, delle imposte dirette e dell'Ici, un'area è da considerare "fabbricabile" se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Tassazione degli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata (art. 36, commi 3 e 4)

Attualmente la tassazione integrale dei dividendi provenienti

dai paesi a fiscalità privilegiata riguarda soltanto quelli "corrisposti" direttamente dalla partecipata estera situata in detti paesi e non anche quelli percepiti indirettamente in quanto "provenienti" dalla partecipata estera per il tramite di altra partecipata situata in paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata.

Con la disposizione di carattere antielusivo in questione, di fatto, si ripristina il regime previgente, con la conseguente tassazione degli utili comunque percepiti, anche cioè tramite l'interposizione sopra descritta.

La norma opera a decorrere dal primo gennaio 2006 per i contribuenti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

Ammortamento anticipato di veicoli utilizzati nell'esercizio di impresa (art. 36, commi 5 e 6)

A decorrere dal periodo d'imposta 2006, viene esclusa la possibilità di applicare gli ammortamenti anticipati ai veicoli di cui all'art. 164, comma 1, lett. b) Tuir, ossia i veicoli deducibili ai fini delle imposte dirette solo al 50%.

La disposizione si applica, inoltre, ai beni acquistati nel corso di precedenti periodi d'imposta, per i quali perdura la procedura dell'ammortamento.

Ammortamento dei terreni (art. 36, commi 7 e 8)

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, non è più consentito l'ammortamento del terreno su cui insiste il fabbricato strumentale.

Inoltre, nell'ipotesi in cui il contribuente non è civilisticamente tenuto a indicare separatamente nel bilancio il costo del terreno e del fabbricato, è stata prevista una modalità di calcolo del costo di quest'ultimo (utilizzando, cioè, il valore maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo).

La disposizione si applica a decorrere dall'anno 2006 e opera per tutti i fabbricati acquistati o costruiti nel corso di periodi d'imposta precedenti.

Trasparenza fiscale (art. 36, commi da 9 a 11)

Viene introdotto il divieto di compensazione delle perdite fiscali delle singole società, relative ad esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza, con i redditi imputati dalle società partecipate.

Questa disposizione ha effetto dal periodo d'imposta in corso, per ciascuno dei soci (società partecipanti), con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta chiusi a partire dal 4 luglio 2006.

Ripporto delle perdite (art. 36, commi da 12 a 14)

Con questa disposizione si introduce una limitazione oggettiva al sistema di riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, modificando l'art. 84 del Tuir e precisando che detto riporto può aver luogo:

- esclusivamente dalla data di costituzione della società;
- a condizione che le perdite si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge e prive dei due requisiti sopraindicati, possono essere portate in diminuzione del reddito nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste per le perdite riportabili (art. 84, comma 1



Tributario

del Tuir), ma non oltre l'ottavo.

La limitazione sul riporto delle perdite, nel caso di cambiamento del controllo e di modifica dell'attività esercitata, si applica anche nell'ipotesi di cessione della società all'interno dello stesso gruppo; anche tale modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2006.

Abrogazione aliquota agevolata imposta di registro per aree edificabili (art. 36, comma 15)

Viene abrogata la disposizione in base alla quale i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati sono soggetti ad imposta di registro dell'1% ed alle imposte catastali ed ipotecarie in misura fissa.

La norma abrogativa entra in vigore per gli atti pubblici e le scritture private autenticate a decorrere dal 4 luglio 2006.

Regime della trasparenza per le piccole srl (art. 36, commi 16 e 17)

La disposizione estende alle società a responsabilità limitata che utilizzano il sistema della tassazione per trasparenza, la possibilità di detenere partecipazioni esenti, prevedendo che i proventi di tali partecipazioni vengano imputati ai soci nella misura del 40%.

La modifica si applica dal periodo di imposta 2006.

Minusvalenze (art. 36, commi 18 e 19)

Nell'ipotesi di assegnazione di beni ai soci per finalità estranee all'esercizio di impresa, le relative minusvalenze diventano indeducibili; la disposizione ha vigenza immediata.

Opere di durata ultrannuale (art. 36, commi 20 e 21)

Viene abrogata la disposizione che consente di abbattere fiscalmente il valore delle rimanenze di opere di durata ultrannuale per rischio contrattuale.

La norma entra in vigore dal periodo d'imposta 2006.

Ritenuta d'acconto per redditi diversi (art. 36, comma 24)

Viene esteso l'obbligo dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura pari al 20% anche ai compensi corrisposti per l'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, prima non considerati dalla norma come assoggettabili.

Determinazione del reddito per società semplici e professionisti - Computo delle perdite (art. 36, commi 27 e 28)

Come già previsto per le società di persone, vengono estese anche ai professionisti ed alle società semplici le modalità per il computo delle perdite nella determinazione del reddito tassabile; in particolare, tali perdite possono essere dedotte soltanto dalla stessa categoria reddituale da cui sono state generate e possono essere computate in diminuzione nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.

Tassazione del reddito professionisti (art. 36, comma 29)

Alcune particolari disposizioni vengono introdotte per uniformare la tassazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni a quella propria delle imprese:

- tassazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali (esclusi immobili e oggetti d'arte di antiquariato o da collezione);
- tassazione degli importi derivanti dalla cessione di clientela (secondo le regole della tassazione separata);
- deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande se sostenute dal committente per conto del professionista e addebitate da quest'ultimo in fattura.

Acconti Ires (art. 36, comma 34)

Nella determinazione dell'acconto Ires dovuto per il 2006 è necessario assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del decreto in esame.

Eventuali conguagli vanno versati insieme alla seconda o unica rata d'acconto.

Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario

Ritenute d'acconto e curatore fallimentare (art. 37, comma 1)

Con un'integrazione all'art. 23, comma 1, Dpr n. 600/73 il curatore fallimentare e il commissario liquidatore sono stati ricompresi tra i soggetti in capo ai quali grava l'obbligo di operare la ritenuta a titolo d'acconto sulle somme corrisposte. Tali soggetti diventano sostituti d'imposta.

Studi di settore (art. 37, commi 2 e 3)

Vengono abrogate le disposizioni in base alle quali l'accertamento da studi di settore per i soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione, trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. Viene esteso nei confronti di tutti i contribuenti l'obbligo dell'amministrazione di instaurare un contraddittorio prima dell'invio dell'avviso di accertamento.

Per il primo periodo di applicazione del nuovo art. 10 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nelle dichiarazioni ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.

Elenco clienti e fornitori (art. 37, commi 8 e 9)

I contribuenti sono tenuti a presentare l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture e l'elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta medesima.

Per ciascun soggetto debbono essere indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi.

In caso di omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

Per il periodo d'imposta 2006 l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita Iva.

Dall'anno 2007 l'elenco dovrà comprendere anche le fatture emesse a soggetti privati.

Termine di presentazioni delle dichiarazioni fiscali (art. 37, commi da 10 a 14)



Tributario

L'Informatore

settembre 2006

In primo piano

TRIBUTARIO

Sono modificati, a decorrere dal 1° maggio 2007, i termini di versamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni. Il nuovo calendario delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali è il seguente:

- presentazione dichiarazione in forma cartacea (ove è possibile tale modalità): 30 giugno;
 - presentazione dichiarazione in via telematica: 31 luglio; tale modalità è sempre obbligatoria per i soggetti Ires;
 - presentazione mod. 770 semplificato e ordinario: 31 marzo.
- Il calendario dei termini di versamento delle imposte è così modificato:
- versamento a saldo delle imposte sui redditi: 16 giugno o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
 - versamento Ici: acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre.

Sono altresì anticipati al 31 maggio i termini per la presentazione del mod. 730 ai Caf e ai professionisti abilitati.

Tutti i soggetti che prestano l'assistenza fiscale sono tenuti a trasmettere i mod. 730 entro il 31 luglio.

Diviene, infine, obbligatoria la presentazione delle dichiarazioni in via telematica anche da parte dei soggetti che hanno realizzato un volume d'affari ai fini Iva inferiore a € 10.000 e che sono tenuti a presentare il mod. 770 o il modello studi di settore/parametri.

Franchigia per i contribuenti minimi (art. 37, commi da 15 a 17)

I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 € e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi in tema di Iva, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

L'ufficio assegna un numero di partita Iva speciale.

Tali soggetti non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti, anche intracomunitari e sulle importazioni.

Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta, i soggetti non residenti che si siano identificati direttamente in Italia o abbiano nominato un rappresentante fiscale, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero e i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 331/1993.

I soggetti, che vogliono avvalersi di tale regime, debbono comunicarlo all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione di inizio attività.

I soggetti che rientrano nel regime in esame possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.

L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione dell'Iva a monte ai sensi dell'articolo 19 bis2. L'imposta dovuta per il mutato regime fiscale è versata in tre rate annuali: la prima rata entro il 27 dicembre 2006.

Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche.

Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997 e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

I soggetti ai quali si applica il regime fiscale in esame debbono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

Il regime cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:

- a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta non rispettato uno dei requisiti per l'applicazione del regime in esame;
- b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio, supera il limite di 7000 € del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

Le operazioni poste in essere da soggetti con numero normale di partita Iva con i contribuenti assoggettati alla franchigia in esame debbono considerarsi non imponibili ai fini Iva.

Il regime prima descritto si applica a partire dall'anno 2007. **Nuova procedura per l'assegnazione del numero di partita Iva (art. 37, commi da 18 a 20)**

L'attribuzione del numero di partita Iva verrà subordinata:

- alla esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso;
- all'eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere individuate:

- a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;
- b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita Iva è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria;
- c) modalità per la temporanea attribuzione di un numero di partita Iva provvisorio, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi, esclusi gli acquisti intracomunitari.

Le nuove regole si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita Iva effettuate a decorrere dal 1° settembre 2006.

E' inoltre previsto che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di



Tributario

finanza programmino specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è già attribuito il numero di partita Iva.

Aumento del periodo di accertamento (art. 37, commi da 24 a 26)

In caso di reati penali tributari, perseguibili d'ufficio, gli avvisi di accertamento (sia per le imposte dirette che per l'Iva) potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Il nuovo termine si applica a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data del 4 luglio 2006 è ancora pendente il termine di quattro anni.

Sanzione amministrativa in caso di mancata restituzione dei questionari inviati dagli uffici nell'espletamento dell'attività di controllo (art. 37, commi 29 e 30)

Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2.065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati dagli uffici dell'amministrazione finanziaria nell'esercizio dei poteri di controllo o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonché l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.

Ampliamento poteri di controllo (art. 37, commi 31)

La comunicazione delle violazioni tributarie diviene di competenza anche di organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria.

Questionari inviati dagli Uffici delle imposte (art. 37, comma 32)

Gli uffici delle imposte potranno inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie relativi anche ad altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti.

Trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 37, commi da 33 a 37)

Tutti gli esercenti il commercio al dettaglio ed assimilati, compresa la grande distribuzione, sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Corrispondentemente è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi.

Resta, comunque, fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni.

Il mancato adempimento dell'obbligo in esame è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

La nuova modalità di trasmissione dei corrispettivi si applica dal 1° gennaio 2007.

Tassazione della plusvalenza derivante da cessione di immobile precedentemente ricevuto in donazione (art. 37, commi 38 e 39)

Diviene imponible anche la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un immobile ricevuto in donazione, purché non siano decorsi cinque anni dalla data di acquisto del donante.

Modificati i termini per l'invio delle cartelle di pagamento (art. 37, commi 40 e 41)

Le cartelle di pagamento dovranno essere inviate entro il 31

dicembre:

- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 bis del DPR n. 600/1973, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir.

Iscrizione maggiori imposte in seguito a controllo formale (art. 37, comma 42)

Viene eliminato il termine massimo entro il quale iscrivere a ruolo le maggiori imposte in seguito a controllo formale.

Cartelle di pagamento relative alle sanatorie di cui alla Finanziaria 2003 (art. 37, comma 44)

La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (condoni fiscali), deve essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008.

Ammortamento beni immateriali (art. 37, commi 45 e 46)

Viene aumentata la quota di ammortamento di beni immateriali: da un terzo del costo al 50% del costo, mentre l'ammortamento del costo dei marchi viene equiparato a quello dell'avviamento (un decimo del costo).

Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2006 anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti.

In riferimento ai brevetti industriali, le nuove regole si applicano limitatamente ai brevetti registrati dalla data del 4 luglio 2006 ovvero nei cinque anni precedenti.

Spese relative a studi e ricerche di sviluppo (art. 37, commi 47 e 48)

Integrando l'art. 109, comma 4 del Tuir, è previsto l'inserimento delle spese di ricerca e sviluppo (sostenute dal 2007) tra quelle per le quali la deduzione è ammessa extracontabilmente previa indicazione nel quadro EC del mod. Unico.

La disposizione si applica alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta 2006.

Pagamento telematico anche di contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi infortuni sul lavoro (art. 37, comma 49)

A decorrere dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, di tutti i contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro.

Abrogazione Programmazione fiscale (art. 37, comma 51)

Viene abrogata la programmazione fiscale.

Dichiarazione ai fini Ici (art. 37, commi da 53 a 55)

A decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici).

Inoltre, viene prevista la possibilità che l'Ici venga liquidata e versata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.



Tributario

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data del 4 luglio 2006, sentita la conferenza Stato città e autonomie locali, saranno definiti i termini e le modalità per l'attuazione di tale disposizione.

- **Modifica della disciplina di esenzione dall'Ici (art. 39)**

Assistenza fiscale Mod. 730/2006 Consegna a Caf e professionisti abilitati Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 7 giugno 2006

L'Agenzia delle Entrate ha diramato in data 7 giugno 2006 un comunicato stampa, con il quale comunica quanto segue.

I Caf e i professionisti abilitati potranno accettare i modelli 730 anche dopo il termine ordinario del 15 giugno, poiché è stato segnalato dalla Consulta dei Caf che numerosi contribuenti non hanno ancora presentato le dichiarazioni, a causa della tardiva consegna dei Cud da parte di alcuni datori di lavoro.

L'Agenzia delle Entrate precisa che ciò sarà possibile se i modelli 730-4, contenenti il relativo risultato contabile, verranno in ogni caso inoltrati ai sostituti d'imposta in tempo utile per provvedere alle operazioni di conguaglio nei termini previsti. Conseguentemente, i sostituti d'imposta accetteranno i modelli 730-4 anche nei giorni successivi al 30 giugno 2006 e procederanno, tempestivamente, ai relativi conguagli.

Studi di settore Annotazione separata Approvazione dei modelli Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 126 del 1° giugno 2006 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2006, recante: "Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati, riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il

L'Informatore

settembre 2006

In primo piano

Con nuova norma interpretativa, viene precisato che l'esenzione ai fini Ici prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche, ricettive, ecc. (di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del Dlgs n. 504/1992) si intende applicabile alle suddette attività che non abbiano "esclusivamente natura commerciale".

Imposte dirette

periodo d'imposta 2005."

- **Approvazione dei modelli**

Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i modelli M e N per la comunicazione dei dati relativi ai contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2006, anche in forma unificata.

I modelli M ed N vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli per la comunicazione dei dati relativi alle diverse attività esercitate, attenendosi alle indicazioni fornite nelle istruzioni di compilazione.

I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla separata annotazione.

Con la compilazione dei suddetti modelli si assolve, per il periodo d'imposta 2005, all'obbligo di annotazione separata per quanto riguarda i dati contabili e quelli extracontabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.

- **Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa**

I modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati, prelevandoli dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al provvedimento in esame.

I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del provvedimento stesso.

E' autorizzata la stampa dei modelli nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al provvedimento in esame.

- **Modalità per la trasmissione dei dati**

I modelli, in base ai decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali, devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione dei redditi.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel o Internet ovvero avvalendosi degli incaricati, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di comunicare al contribuente i dati relativi

TRIBUTARIO



Tributario

all'applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità e coerenza, utilizzando modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il provvedimento in esame.

• **Asseverazione**

I soggetti che effettuano l'asseverazione (art. 35, comma 1, lettera b) del Dlgs n. 241/1997) devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili, indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
- b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
- c) relativi alle unità immobiliari utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Assistenza fiscale Mod. 730/2005 Innalzamento compensi spettanti ai Caf e ai sostituti

Modello Unico 2006 Acconto e saldo Irap 2006 Decreto legge n. 206 (art. 1) del 7 giugno 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2006 è stato pubblicato il decreto legge n. 206 del 7 giugno 2006, recante: "Disposizioni urgenti in materia di Irap e di canoni demaniali marittimi".

Art. 1 - Versamenti Irap

Con il provvedimento in esame è stato stabilito quanto segue. Nell'ipotesi di irregolarità commesse in sede di versamento dell'acconto 2006 e del saldo Irap 2006, non può essere utilizzato il ravvedimento operoso.

Inoltre, in caso di irregolarità contestata dall'Ufficio a seguito del controllo automatico ex art. 36-bis, Dpr n. 600/73, il con-

L'Informatore

settembre 2006

Imposte dirette

d'imposta Decreto del Ministero dell'Economia del 19 aprile 2006

Sulla Gazzetta ufficiale n. 141 del 20 giugno 2006 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 19 aprile 2006 recante: "Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai Caf ed ai sostituti d'imposta per l'attività svolta nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

Con il provvedimento in esame è stato rideterminato il compenso spettante ai Caf ed ai sostituti d'imposta.

Il compenso spettante ai Centri di assistenza fiscale per ciascuna dichiarazione Mod. 730/2005 elaborata e trasmessa è stato aumentato da € 14,62 a € 14,87.

Il compenso spettante ai sostituti d'imposta per ciascun dichiarazione Mod. 730/2005 elaborata e trasmessa è stato elevato da € 11,69 a € 11,89.

Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta il compenso è determinato in misura doppia. I sostituti d'imposta che hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 2005 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del decreto in oggetto, pari all'aumento stabilito dal provvedimento stesso.

Tributi locali

tributente non potrà neppure beneficiare della riduzione ad 1/3 della sanzione per omesso versamento qualora il pagamento di quanto dovuto sia effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e, dal 60° giorno successivo alla trasmissione dell'avviso all'intermediario in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico.

Si ricorda che se un contribuente in considerazione dell'esistenza delle questioni di legittimità di tale imposta, non effettuasse il versamento Irap non potrà invocare la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza basate sulla predetta motivazione per evitare l'assoggettamento a sanzioni.

Infatti il Dl 17 giugno 2005, n. 106 ha integrato il primo periodo del comma 3 dell'art. 10, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), il quale prevede che "non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità di una norma tributaria".

• **Entrata in vigore**

Tutte le disposizioni sopra illustrate si applicano a decorrere dall'8 giugno 2006.



Tributario

'Informatore

settembre 2006

Tributi locali

Ici Comunicazione eventi a decorrere dall'anno 2006 Comune di Milano

Si informa che il Comune di Milano, a decorrere dal 1° gennaio 2006, ha provveduto a sostituire la dichiarazione Ici con la comunicazione.

Si segnala che grazie all'utilizzo del flusso dati Modello Unico informatico notarile e dell'anagrafe, non è obbligatorio presentare la comunicazione Ici relativa ad atti di compravendita di immobili effettuati da persone fisiche o giuridiche nell'anno 2006, per:

- i venditori;
 - gli acquirenti. Se questi hanno diritto alla detrazione per abitazione principale, non vi è obbligo di presentare comunicazione, qualora fissino la residenza anagrafica nell'immobile acquistato entro 90 giorni dalla data di acquisto (la residenza, se accolta, decorre dalla data di richiesta).
- Rimane, comunque, obbligatoria la comunicazione nelle seguenti ipotesi:
- acquirenti che intendono avvalersi della detrazione per abitazione principale e fissano la residenza anagrafica nell'immobile acquistato oltre i 90 giorni dalla data di acquisto;
 - soggetti che modificano quanto già dichiarato o comunicato sulla detrazione abitazione principale;
 - soggetti che abbiano variato rendita o categoria o classe a

seguito di procedura Docfa;

- assegnatari di alloggi, soci di cooperativa edilizia;
- variazioni di caratteristiche del fabbricato (es. terreno agricolo diventato area fabbricabile);
- compravendita o variazione di valore dell'area fabbricabile;
- attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D;
- nuovi soggetti passivi d'imposta, variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni, scissioni societarie;
- sottoscrizione o cessazione di contratto locazione finanziaria;
- soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione per abitazione principale, delle agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico artistico, gli immobili inagibili, i soggetti esenti ex art. 7 Dlgs 504/92.

La comunicazione Ici dell'anno 2006 deve essere compilata su modello del Comune di Milano, disponibile in Internet o gratuitamente presso la sede di via Rovello 2; spedita per posta, con raccomandata, al Servizio Ici via Rovello 2, Milano 20121, oppure consegnata al protocollo generale del Comune di Milano, via Bergognone 30, dalle 8.45 alle 16.00 dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 12.00 il sabato o all'Ufficio protocollo Servizio Ici via Rovello 2, Milano 20121, dalle 8.35 alle 15.30 dal lunedì al venerdì.

La suddetta comunicazione deve essere presentata, per le variazioni intervenute fino al 30 giugno 2006, entro il 31 ottobre 2006; per le variazioni dal 1 luglio 2006, entro 90 giorni dall'evento.

TRIBUTARIO

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 167 settembre 2006
anno L

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI



Unione

del Commercio
del Turismo
e delle Professioni
della Provincia
di Milano

INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SU...

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 626/94)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)
Tel. 02-76.00.63.96
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it



CLUB della SICUREZZA: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Legale

L'Informatore

settembre 2006

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

- Il punto sulla normativa antiriciclaggio **Pag. 69**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

- **Commercio.** Dgr del 27 giugno 2006.- Proroga al 30 giugno 2007 della validità dell'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica riconosciuti con provvedimenti anteriori **Pag. 71**
- **Igiene e sanità.** Misure straordinarie di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia e contestuale revoca del Dds 2492/06 "urgenti misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia". Dds 23/5/2006 n. 5646 **Pag. 72**
- **Trasporti.** Corsi per il recupero dei punti della patente di guida **Pag. 72**

VARIE

- Prodotti cosmetici - Disposizioni correttive ed integrative al Dlgs 50/2005 **Pag. 72**
- Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. Attuazione delle Direttive 2004/17 e 2004/18 - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. **Pag. 73**
- Borsa merci telematica italiana - Con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici **Pag. 74**
- Impresa sociale - Dlgs 24.3.2006, n. 155, recante la disciplina organica dell'impresa sociale **Pag. 75**
- Proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno - Il Consiglio dei ministri Ue ha raggiunto un accordo politico sul testo della proposta **Pag. 77**

di prevenzione degli abusi del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (modifica la precedente dir. 91/308);
 il DI n. 143/91 (convertito in L. 197/1991, così come modificata dal Dlgs 56/2004) e comunemente chiamata "legge antiriciclaggio";
 i decreti ministeriali nn. 141, 142, 143 del 2006 che prevedono obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni e segnalazione delle "operazioni sospette" a carico, rispettivamente, di operatori finanziari, imprese e professionisti;
 il provvedimento dell'Ufficio italiano cambi del 24 febbraio 2006 che contiene le istruzioni applicative di dettaglio, nonché il successivo provvedimento del 29 maggio 2006 che ha modificato la disposizione di cui al punto 2 del Titolo VII del provvedimento del 24 febbraio, disponendo che le istruzioni contenute in quest'ultimo si applicano a partire dalle registrazioni riferite al mese di gennaio 2007. ▼

1. I soggetti interessati

La legge distingue due categorie di soggetti: quelli tenuti all'obbligo di individuazione e registrazione nonché a quello di segnalazione, e quelli tenuti soltanto al secondo dei predetti obblighi.

Fanno parte della prima categoria:

Gli intermediari finanziari ossia: banche, poste italiane spa, istituti di moneta elettronica, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile, imprese di assicurazione, agenti di cambio, società fiduciarie, società di riscossione tributi, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dagli artt. 106 e 107 del Testo unico bancario, soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco generale previsto dagli artt. 113 e 115 del testo unico bancario, succursali italiane dei suddetti soggetti che hanno sede legale in uno stato estero.

Gli operatori non finanziari ossia: agenzie di recupero crediti per conto terzi, agenzie di custodia e trasporto di denaro, titoli o valori, con o senza guardie giurate, agenzie di mediazione immobiliare, esercizi di commercio in antichità, case d'asta o gallerie d'arte, commercianti d'oro, fabbricanti, mediatori, commercianti di preziosi, anche artigianali, case da gioco, mediatori creditizi.

I professionisti, intendendosi per tali:

IN PRIMO PIANO

Il punto sulla normativa antiriciclaggio

Le principali fonti legislative in materia di antiriciclaggio sono:
 la direttiva n. 2001/97/Ce, attuata in Italia con il Dlgs n. 56/2004, afferente la disciplina



Legale

L'Informatore

settembre 2006

In primo piano

le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del decreto legislativo n. 58/1998; i liberi professionisti, in forma individuale, associata o societaria, in particolare: dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, periti commerciali, i notai e gli avvocati, solo interessati in relazione ad alcune operazioni:

- quando compiono per conto del cliente una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare;
- quando assistono il cliente in relazione ad operazioni che comportano il trasferimento di beni mobili od immobili ovvero la costituzione e/o gestione di persone giuridiche e trust.

Fanno parte della seconda categoria (solo obbligo di segnalazione) le pubbliche amministrazioni e le società di gestione dei mercati regolamentati, di gestione accentrata degli strumenti finanziari, di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia.

Gli adempimenti previsti sono:

1. Identificazione dei clienti;
2. Istituzione dell'archivio unico (Au);
3. Segnalazione di "operazioni sospette" all'Ufficio italiano cambi ed al ministero dell'Economia e finanza;
4. Controllo interno e formazione del personale.

Si evidenzia che gli operatori restano responsabili dell'applicazione degli adempimenti predetti anche in relazione all'attività svolta con l'ausilio di collaboratori o dipendenti.

Con riguardo all'identificazione dei clienti, essa deve essere effettuata al momento in cui inizia la prestazione, in presenza del cliente, mediante documento valido per l'identificazione.

Non è necessaria la presenza fisica se: esiste attestazione di identificazione da parte di intermediari abilitati o banche autorizzate, ovvero atto pubblico, scrittura privata autenticata o documento recante la firma digitale, o, ancora, la dichiarazione del consolato italiano o l'attestazione di professionista di uno stato dell'Ue.

Per quanto concerne la conservazione dei dati, i dati da registrare e conservare nell'archivio unico (Au) sono:

1. generalità complete del cliente con estremi del documento identificativo;
2. dati del terzo per cui il cliente opera;
3. attività lavorativa svolta;
4. descrizione sintetica della prestazione svolta;
5. valore dell'oggetto della prestazione.

I dati vanno inseriti entro 30 giorni dall'inizio dell'operazione e vanno conservati per 10 anni.

L'archivio può essere cartaceo o informatico.

Il primo consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o della società di revisione, ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto.

L'archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni. Per le registrazioni nell'archivio unico cartaceo si osservano le procedure di cui all'allegato B.

L'archivio unico informatico deve essere tenuto secondo gli standard tecnici di cui all'allegato B.

Aspetto di fondamentale rilievo è dato dalla segnalazione delle operazioni sospette.

Le violazioni al divieto dei pagamenti in contante devono essere segnalate al ministero delle finanze; mentre all'Ufficio italiano cambi, dovranno essere segnalate le operazioni di cui si ha ragione di ritenere che coinvolgano denaro o beni provenienti dai delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen.. Il sospetto è maturato sulla base delle informazioni di cui dispone il soggetto obbligato, senza obbligo di espletare una specifica attività di indagine, ovvero può essere riconducibile alle circostanze previste dagli "indicatori di anomalia".

Per quanto concerne i summenzionati indicatori di anomalia, si fa riferimento ai seguenti elementi:

1. profilo soggettivo ed economico-patrimoniale del cliente;
2. comportamento del cliente;
3. luogo delle operazioni;
4. caratteristiche e finalità delle operazioni;
5. investimenti in beni mobili o immobili;
6. mezzi di pagamento utilizzati.

La segnalazione (in forma cartacea o telematica all'Uic) deve essere tempestiva, possibilmente antecedente al compimento dell'operazione.

La segnalazione non costituisce violazione degli obblighi di segretezza se posta in essere in buona fede e per le finalità previste del decreto antiriciclaggio.

Un elemento di particolare interesse afferisce all'obbligo di segnalazione in rapporto al diritto di difesa

La normativa tenta di conciliare l'obbligo di segnalazione con il diritto individuale, costituzionalmente riconosciuto, alla difesa giudiziaria.

Per i professionisti (in particolare notai, avvocati, commercialisti, ragionieri) l'obbligo di segnalazione non sussiste per le informazioni che essi ricevono o di cui hanno conoscenza nelle situazioni seguenti: nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente, ovvero nell'espletamento dei compiti di difesa in giudizio.

Le contravvenzioni alla normativa antiriciclaggio sono punite con le seguenti sanzioni:

1. omessa istituzione dell'Au
 - arresto da 6 mesi ad 1 anno e ammenda da lire 10 milioni a 50 milioni;
2. omessa denuncia della violazione al divieto di pagamenti in contanti
 - sanzione pecuniaria amministrativa dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione;
3. omessa segnalazione delle operazioni sospette, salvo che il fatto non costituisca reato
 - sanzione dal 5% al 50% del valore dell'operazione
4. violazione degli obblighi informativi e di segnalazione di dati all'Uic
 - sanzione da € 500 a € 25.000
5. mancato rispetto del provvedimento di sospensione delle operazioni anomale segnalate, salvo che il fatto non costituisca reato
 - sanzione da € 5.000 a € 200.000

L'accertamento delle violazioni è effettuato dalle "autorità di vigilanza di settore", preposte al controllo di intermediari finanziari, assicurazioni, fiduciarie, concessionari di riscossione, società di revisione; dalle "amministrazioni interessate",



Legale

ossia le autorità competenti al rilascio di autorizzazioni o licenze ed alla tenuta di albi e registri (es: ministeri, autorità

di pubblica sicurezza, ordini professionali), dall'Ufficio italiano cambi ed, infine, dalla Guardia di finanza.

Dgr del 27 giugno 2006 Validità dell'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica (riconosciuti con provvedimenti anteriori) Proroga

Com'è noto, l'art. 12 del Dlgs 31 marzo 1998 n. 114, prevede l'individuazione, da parte della Regione, dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte, come pure dei periodi di maggiore afflusso, nei quali gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

In attuazione di tale norma di legge, la Regione Lombardia ha definito, nel titolo IV del Regolamento regionale n° 3/2000, i criteri e procedure per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte e, con la Dgr 15 dicembre 2000 n. VII/2646, le modalità di applicazione dei detti criteri d'individuazione.

Con diversi provvedimenti successivi (Ddggrr 8 giugno 2001 n. VII/5061, 6 luglio 2001 n. VII/5413, 21 dicembre 2001 VII/7508, 23 dicembre 2002 n. VII/11772, 6 febbraio 2004, n. VII/16287, 7 maggio 2002 n. VII/8993, 6 agosto 2002 n. VII/10138 e 23 dicembre 2002 n. VII/11771), sono stati concretamente individuati gli ambiti ad economia prevalentemente turistica e quelli a rilievo artistico, ai fini previsti dal citato art. 12 del Dlgs 114/1998.

La validità di tali atti di individuazione è stata via via prorogata, con successivi provvedimenti regionali (Ddggrr 3 dicembre 2004 n. VII/19698, 29 dicembre 2005 n. VIII/1667, 8 febbraio 2006 n. VII/1874), da ultimo, fino alla data del 30 giugno c.a. (cfr. circolare di questa Direzione n. 26 del 17.2.2006).

Come rilevato nella nostra circolare testé citata, il vigente sistema normativo si è, da tempo, rivelato non più rispondente alle esigenze espresse dal territorio, per ragioni d'ordine sia giuridico formale, sia economico sostanziale.

Sotto il primo profilo, si è rilevata la necessità di una armonizzazione con i programmi triennali, che costituiscono il quadro di riferimento fondamentale per l'applicazione della legge regionale 23.7.1999 n. 14.

Sotto il secondo aspetto, è emersa la necessità di porre fine ad

applicazioni incongrue del sistema delle deroghe, dalle quali originano gravi distorsioni delle corrette dinamiche della libera concorrenza, tra imprese di ogni dimensione. Pertanto, la Regione ha sollecitato e avviato un confronto con le rappresentanze sociali interessate (associazioni dei consumatori, organizzazioni sindacali, associazioni imprenditoriali) ai fini della individuazione di soluzioni normative condivise, che, pur essendo pervenuto ad uno stadio avanzato, non si è concluso entro la scadenza del termine dell'ultima proroga.

Così, mentre è in fase di predisposizione un progetto di legge regionale per la relativa approvazione, che stabilisca una nuova disciplina in materia di orari delle attività di vendita in attuazione del Titolo V della Costituzione ed è all'esame del Consiglio regionale la proposta di programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008, che prevede alcuni indirizzi in materia di orari delle attività commerciali, si è reso necessario procedere ad un'ulteriore proroga delle individuazioni già operate, disposta dalla Dgr in oggetto fino all'entrata in vigore della normativa regionale in materia di orari e comunque non oltre il 30 giugno 2007.

Opportunamente, la deliberazione, mentre stabilisce che le domande pendenti alla data di sua entrata in vigore (relative ai comuni di Morimondo e Cortenuova) siano esaminate secondo i criteri di cui alla Dgr 15 dicembre 2000 n. VII/2646, dispone la sospensione (sempre fino all'entrata in vigore della nuova normativa regionale e comunque non oltre il 30 giugno 2007) dell'esame di eventuali nuove domande intese ad ottenere l'individuazione quale ambito a rilievo artistico o a prevalente economia turistica o l'estensione a tutto l'anno del periodo di maggiore afflusso.

Assai meno opportuna, ragionevole e condivisibile è, al contrario, l'esenzione dalla sospensione delle domande di individuazione o di estensione che siano riferite agli ambiti territoriali degli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari, limitatamente ai comuni su cui insiste il sedime aeroportuale, entro un raggio di 500 metri in linea d'aria a partire dagli accessi al pubblico allo scalo.

Così disponendo, la deliberazione fa una immotivata disparità di trattamento, a favore di taluni ambiti - e agli esercizi ivi siti, oggettivamente individuabili - che rischia di ripercuotersi sulla validità stessa del provvedimento, in caso di impugnazione.

Assai più conforme alle motivazioni e alle finalità addotte sarebbe stata l'adozione di un provvedimento meramente dilatorio, come, invero, tempestivamente rappresentato dall'Unione regionale.



Legale

Misure straordinarie di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria da adottare in Regione Lombardia e contestuale revoca del Dds 2492/06 Dds n. 5646 del 23/5/2006

Sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24, del 12.6.2006, è stato pubblicato il decreto n. 5646, del 23.5.2006, relativo all'argomento in oggetto.

Il citato provvedimento, che revoca il Dds n. 2492/06, è stato emanato in considerazione della mutata situazione epidemiologica, sia alla luce della diminuzione del rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria, per la temporanea cessazione dei flussi migratori, che in relazione all'opportunità di continuare a contenere i possibili fattori di rischio.

Esso è stato, inoltre, adottato al fine di prevedere misure sanitarie specifiche per lo svolgimento di mostre, fiere, mercati avicoli e per l'immissione sul territorio di selvaggina cacciabile da penna a scopo venatorio e/o di ripopolamento.

Il decreto è dotato di apposito allegato, che si compiega,

Prodotti cosmetici Disposizioni correttive ed integrative al Dlgs n. 50 del 15/2/2005 Dlgs n. 194 del 10/4/2006

Si rammenta che il decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, ha recepito la direttiva n. 2003/15/Ce, che modificava la precedente direttiva n. 76/768/Cee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative ai prodotti cosmetici.

Il decreto n. 50/2005 ha, di conseguenza, modificato il testo della legge nazionale 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e vendita dei cosmetici.

L'art. 1, comma 1, lettera f), n. 4) del decreto n. 50/2005 ha stabilito che il ministero della Salute deve assicurare che le informazioni richieste ai sensi dell'art. 10/ter, comma 1, della legge 713/1986 siano rese facilmente accessibili al pubblico, con ogni mezzo.

Tale articolo non riproduce fedelmente la corrispondente disposizione comunitaria, che limita l'accesso alle informazioni

L'Informatore

settembre 2006

Leggi e provvedimenti

riportante norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli all'aperto, disposizioni relative ai controlli negli allevamenti avicoli industriali all'aperto a maggior rischio sanitario, nonché le indicazioni cui attenersi, concernenti fiere, mostre e mercati e l'immissione di selvaggina nel territorio regionale.

Corsi per il recupero dei punti della patente di guida Dm 30.3.2006

Con il Dm 30.3.2006, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha apportato alcune modifiche al Dm 29.7.2003 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 101 del 3 maggio 2006). In particolare, viene stabilito che le lezioni per il recupero dei punti devono essere organizzate, dalle ore 8,00 alle ore 23,00, nei giorni feriali e dalle ore 8,00 alle 14,00 il sabato. Inoltre, viene previsto che chiunque, per qualsivoglia motivo, dovesse perdere ore di lezione, potrà recuperarle, inderogabilmente, nei quindici giorni successivi al termine delle lezioni ordinarie.

Infine, si rende noto che l'allegato 3 del Dm 29/7/2003 è sostituito dall'allegato I del Dm 30/3/2006.

Varie

di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 7 bis, paragrafo 1 della direttiva n. 76/768/Cee; sulla base della direttiva n. 2003/15/Ce, infatti, il dovere di garantire l'accesso si riferisce solo alle informazioni riguardanti la composizione del prodotto e gli eventuali effetti indesiderabili sulla salute umana.

La previsione contenuta nel decreto legislativo n. 50/2005, invece, ha ampliato le informazioni di cui deve essere garantito l'accesso ai consumatori, comprendendo, oltre alle informazioni relative alla composizione del prodotto ed agli effetti indesiderabili sulla salute umana, anche le voci di cui alle lettere b), c), d), e), g) e g-bis) dell'articolo 10 ter della legge 713/1986, riguardanti:

- le specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito ed i criteri di purezza e criteri di controllo microbiologico dei prodotti cosmetici;
- il metodo di fabbricazione, conformemente alle buone pratiche di fabbricazione;
- la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito;
- le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico, qualora la natura degli effetti, o del prodotto lo giustifichi;
- i dati concernenti le sperimentazioni animali, effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti, o dai suoi fornitori, relativamen-



Legale

L'Informatore

settembre 2006

Varie

LEGALE

te allo sviluppo od alla valutazione della sicurezza del prodotto, o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di Paesi non membri.

Con il decreto legislativo 10 aprile 2006 n. 194 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, in materia di informazione ai consumatori nei prodotti cosmetici" tali voci non vanno più indicate ai consumatori, mentre devono essere tassativamente indicate le informazioni relative alla composizione del prodotto e gli eventuali effetti indesiderabili sulla salute umana.

Con il nuovo provvedimento si è pertanto resa conforme la disciplina nazionale a quella comunitaria.

Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture Attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18 Dlgs n. 163 del 12 aprile 2006

Il nuovo testo unitario sugli appalti pubblici (denominato anche "Codice de Lise", dal nome del presidente della Commissione che lo ha elaborato), è stato approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 maggio, supplemento ordinario n. 107/L.

Con il Codice (in vigore dal 1° luglio 2006) si conclude la procedura di recepimento in Italia della fondamentale direttiva unica Appalti, 2004/18/Ce (oltre che della direttiva 2004/17/Ce per i settori speciali), con cui sono state, per la prima volta, accorpate in unico testo normativo le norme europee in materia di appalti pubblici, prima distinte in relazione all'oggetto (lavori, servizi, forniture).

Il testo che trae occasione dalla necessità di recepire tempestivamente le direttive comunitarie indicate in oggetto, riordina totalmente e semplifica l'intera normativa del settore, armonizzandola con quella comunitaria, favorendo la concorrenza e la trasparenza negli appalti.

La stessa terminologia nazionale (trattativa privata, pubblico incanto, licitazione privata) per le procedure di affidamento lascia il posto o, quantomeno, si affianca ai termini comunitari, uguali per tutti gli Stati membri dell'Unione e destinati, in breve, ad una grande diffusione.

Si parlerà di "procedura aperta" che è la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta; di "procedura ristretta" ossia le procedure in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal codice; di "dialogo competitivo" che sarà la procedura, cui si darà ricorso nei casi di appalti particolarmente complessi, nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candida-

ti ammessi alla procedura medesima, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte (a tale procedura può chiedere di partecipare qualsiasi operatore economico); ed ancora, la trattativa privata diventerà una "procedura negoziata", intendendosi tale la procedura in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto; mentre si parlerà di "appalto di progettazione ed esecuzione" per definire l'appalto integrato e l'appalto concorso.

Quanto alla struttura del Codice dei contratti pubblici, è dato rilevare un articolato suddiviso in cinque parti e corroborato da numerosi allegati.

La prima parte del Codice contiene le norme relative all'oggetto, ai principi, alle definizioni, alle fonti di disciplina, al riparto tra Stato e Regioni, all'autorità per la vigilanza e all'osservatorio, al responsabile del procedimento ed all'accesso nelle procedure di gara.

La seconda parte disciplina i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria; la terza si occupa di recepire il dato normativo della direttiva n. 2004/17, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, servizi, forniture nei settori speciali.

Infine, la quarta parte del Codice disciplina gli strumenti stragiudiziali e giudiziali di composizione delle liti in materia di contratti pubblici e, in particolare, la transazione, l'accordo bonario, l'arbitrato, nonché le norme in tema di giurisdizione e riti speciali, e la tutela cautelare ante causam, mentre la quinta contiene le disposizioni di coordinamento e transitorie, nonché le abrogazioni e le disposizioni afferenti all'entrata in vigore del Codice.

È presumibile che l'applicazione in Italia del Codice dei contratti pubblici comporterà qualche problema all'interprete, per gli istituti del tutto nuovi (tra gli altri, il già menzionato dialogo competitivo, i sistemi dinamici di acquisizione, l'avvalimento), per i necessari problemi di coordinamento con le norme regionali emanate e (soprattutto) da emanare in materia, per le questioni legate ai limiti della stessa delega conferita al Governo.

Si riportano, di seguito, in estrema sintesi, i principi innovativi di maggiore interesse e rilievo, rinviando al Codice (il cui testo è disponibile presso la segreteria della scrivente Direzione) per gli aspetti di specifico interesse.

- Per il codice degli appalti (art. 2), il procedimento di selezione del miglior contraente attua i principi di imparzialità e buon andamento enunciati della Costituzione (art. 97) e garantisce la concorrenza tra le imprese; pertanto, mentre le leggi nazionali sono poste a tutela dell'interesse pubblico nel predisporre adeguati strumenti di ricerca e selezione del contraente adatto alle specifiche esigenze, la normativa di derivazione comunitaria si pone come garante della libera concorrenza e, quindi, di osservanza del principio della par condicio.

- È stata definita più dettagliatamente la ripartizione della competenza legislativa in materia tra Stato e Regione (art. 4 e 5); è da notare, in proposito, che il comma 4 dell'art. 4 reca



Legale

L'Informatore

settembre 2006

Varie

la clausola di cedevolezza ("Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle Regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione").

In relazione invece alle Regioni a statuto speciale ed alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, non è stata prevista analogo clausola di cedevolezza, come può evincersi dalla lettura del successivo quinto comma: "Le Regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione".

- È stata inserita tra le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici quella di esprimere, su richiesta della stazione appaltante, pareri non vincolanti su questioni sorte nel corso dello svolgimento della procedura di gara.

- Una novità importante, se non la più importante, concerne la codificazione del "principio dell'avvalimento", ossia la possibilità, per l'impresa, di fare affidamento sulle capacità tecniche, finanziarie ed economiche di terzi.

È prevista una responsabilità solidale tra concorrente e impresa che presta i requisiti anche se il ruolo di appaltatore spetta soltanto al concorrente mentre l'impresa ausiliaria rimane al di fuori del rapporto contrattuale e non potrà assumere la veste di subappaltatore.

Altro principio in materia, è la libertà della stazione appaltante di determinare le modalità di avvalimento.

Nel bando di gara essa potrà, ad esempio, ammettere l'avvalimento per determinati requisiti (tecnico organizzativi e economico-finanziari) e non per altri, così come potrà ammettere che una stessa impresa ausiliaria possa prestare i requisiti a più concorrenti in ragione del fatto che particolari attrezzature risultino possedute da un ristrettissimo numero di imprese operanti sul mercato.

Con riguardo ai sistemi di attestazione o di qualificazione, il codice dispone che tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ovvero che entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa.

In caso di mancata o non veritiera comunicazione di circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria ai fini dell'attestazione, è prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 (sanzione pecuniaria fino a euro 25.822 ovvero fino a euro 51.545 se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri) nonché la sospensione, sia nei confronti dell'impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, dell'attestazione da sei mesi a tre anni.

- L'art. 30 sancisce l'inapplicabilità (fatta eccezione delle disposizioni della parte IV e, in quanto compatibile, dell'art. 143, comma 7) del Codice alla concessione di servizi e delinea una disciplina minima per garantire l'affidamento delle concessioni nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario;

- In materia di qualificazione per eseguire lavori pubblici è

stata estesa la possibilità di ricorso discrezionale dell'amministrazione, al criterio di aggiudicazione della gara alternativo al massimo ribasso o all'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81);

- Nell'art. 91, comma 4, è prevista la facoltà, da parte del responsabile del procedimento, di decidere la divisione dell'affidamento della progettazione definitiva da quella esecutiva, fatti salvi gli obblighi assicurativi di cui al Dpr. 554/99;

- È stato ampliato il numero dei parametri per la valutazione dell'offerta (l'art. 83 ne prevede 12);

- Per i servizi di progettazione la soglia che impone la gara europea viene abbassata a 100.000 euro, favorendo la massima concorrenza;

- La "trattativa privata" disporrà della maggiore flessibilità riconosciuta dalle previsioni comunitarie;

- Le amministrazioni potranno stipulare accordi quadro con le imprese della durata massima di quattro anni;

- Si potrà appaltare utilizzando le nuove tecnologie e ricorrendo ad aste interamente elettroniche.

Si ribadisce che, ex art. 257, il decreto legislativo in argomento è entrato in vigore il 1 luglio 2006, sessanta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, salvo le norme sugli obblighi di comunicazione all'autorità e all'osservatorio che riguardano servizi e forniture, nonché il dispositivo dell'art. 240 relativo all'accordo bancario per i servizi e le forniture, che hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del Codice.

Entro un anno dovrà essere emanato il regolamento attuativo di cui all'art. 5, che entrerà in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Sempre con riferimento al regime transitorio, si evidenzia che le disposizioni del Codice si applicano: ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, nonché ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Borsa merci telematica italiana con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici Dm n. 174 del 6/4/2006

Sulla Gu n. 110 del 13/5/2005, è stato pubblicato un decreto del ministero delle Politiche agricole e forestali che istituisce una borsa merci telematica, accessibile da postazioni remote, nella quale si effettueranno le contrattazioni dei prodotti agricoli, agro-alimentari ed ittici; essa sarà dotata di un organo di vigilanza e controllo e di un elenco di soggetti abilitati all'intermediazione, paragonabili alle Sim, a tutto vantaggio dell'efficienza e della trasparenza delle transazioni.

L'emanato decreto prevede:



Legale

- la nomina di una deputazione nazionale che esercita funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana. Essa è nominata dal ministro delle Politiche agricole e forestali ed è composta da sette componenti: due del Mipaf, uno del ministero delle Attività produttive, uno della Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali, tre dell'Unioncamere. Sede e segreteria della deputazione saranno istituite presso Unioncamere;

- l'istituzione di una società consortile per la gestione operativa del mercato telematico. La società è costituita dalle Camere di commercio, che ne sono socie di maggioranza, dai consorzi e dalle associazioni di Camere di commercio e da altri soggetti pubblici. A questa disposizione, il sistema camerale ha già iniziato a dare seguito, trasformando, nel novembre scorso, la preesistente Meteora spa in Borsa merci telematica italiana Scpa ed avviando la sottoscrizione di un aumento di capitale;

- nella borsa merci sarà consentita la negoziazione attraverso tre tipi di contratti: contratti a pronta consegna; contratti a consegna differita nel tempo e contratti a termine.

- l'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione, che comprende: agenti e mediatori del settore agricolo, agro-alimentare ed ittico; società di intermediazione costituite dagli stessi soggetti e dalle associazioni agricole; Sim e intermediari finanziari;

- l'avvio di un periodo transitorio di 24 mesi, concluso il quale l'accesso alla Borsa merci telematica sarà consentito esclusivamente ai soggetti di intermediazione riconosciuti.

Il nuovo provvedimento conclude un percorso iniziato nel gennaio del 2000, con l'obiettivo di avviare la modernizzazione del sistema di rilevazione dei prezzi e di gestione delle Borse merci delle Camere di commercio, verificando la possibilità di utilizzare modalità telematiche per le contrattazioni.

La contrattazione telematica realizzata dalla società del sistema camerale è attiva attualmente in 28 mercati, riferiti principalmente ai settori dei cereali, lattiero caseari, carni, olio, vino, ortofrutta e concimi minerali. Nel prossimo futuro saranno attivati altri mercati telematici, relativi ai vini Doc, ai mitili e molluschi bivalvi, alla fragola, fiori e piante in vaso.

Sono stati, inoltre, costituiti 23 comitati nazionali di vigilanza di categorie di prodotto che hanno predisposto altrettanti Regolamenti speciali validi e riconosciuti a livello nazionale.

Sotto il profilo giuridico, l'iniziativa in esame trova la sua legittimazione dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57, "Disposizioni in materia di apertura e regolazione del mercato" (punto "R"), dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo (art. 30) ed infine dal decreto del ministro delle Attività produttive 9 marzo 2002 che ha disposto l'inizio sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici nella Borsa merci telematica italiana.

Dlgs n. 155 del 24 marzo 2006 **Disciplina organica**

dell'impresa sociale

Sulla Gu n. 97, del 27.4.2006, è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto che disciplina l'impresa sociale, di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118.

Il testo approvato, in particolare, individua la nozione di impresa sociale, la definizione di beni e servizi di utilità sociale, nonché i criteri per la costituzione e svolgimento dell'attività.

Definizione di impresa sociale (art. 1)

Potranno assumere la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, comprese le imprese, le società, le cooperative e gli altri enti di cui al libro V del codice civile, che rispettino i seguenti requisiti:

- esercitino in via stabile e principale un'attività economica, organizzata al fine di produzione, o di scambio di beni, o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale;

- rientrino nei settori individuati dall'art. 2 o, indipendentemente dall'esercizio di attività di impresa nei settori individuati dall'art. 2, esercitino attività d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati, o disabili (come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. f) e g) del Reg. (Ce) n. 2204/2002 della Commissione) in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa;

- destinino gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria, o ad incremento del patrimonio;

- siano soggette alle disposizioni in materia di direzione e controllo di cui al capo IX del titolo V del libro V del codice civile (Delle società costituite all'estero od operanti all'estero), nonché a quelle di cui all'art. 2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico).

Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli altri enti locali, le università, gli istituti autonomi case popolari, le Cciao e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le aziende e gli enti del SSN e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soci, non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose, con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, si applicano le norme sull'impresa sociale, limitatamente allo svolgimento di attività di utilità sociale e a condizione che per tali attività sia adottato un regolamento che recepisca le norme qui commentate.

Utilità sociale (art. 2)

Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

- assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328;

- assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al Dpcm 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza);



Legale

- assistenza socio-sanitaria, ai sensi del Dpcm 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie);
- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 53;
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi);
- valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42);
- turismo sociale, di cui all'art. 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135 (turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti);
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Per attività principale si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'organizzazione, che esercita l'impresa sociale.

Con decreto del ministro delle Attività produttive e del ministro del Lavoro, sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% dei ricavi complessivi dell'impresa.

Assenza scopo di lucro (art. 3)

All'impresa sociale è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi, o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del 20%;
- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti, o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni, o quote a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati superiori di 5 punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Costituzione (art. 5) e denominazione (art. 7)

L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico.

Gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa ed indicare l'oggetto sociale di cui all'art. 2 e l'assenza di scopo di lucro di cui all'art. 3.

Gli atti costitutivi devono essere depositati entro 30 giorni presso l'ufficio del Registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione.

Con decreto del ministro delle Attività produttive e del ministro del Lavoro sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.

Nella denominazione è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

Cariche sociali, ammissione ed esclusione, scritture contabili (artt. 8-10)

Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione, che esercita l'impresa sociale.

L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell'istante che dei provvedimenti di diniego e di ammissione, o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci.

L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari, nonché redigere e depositare presso il Registro delle imprese un apposito documento, che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio sociale.

Organi di controllo (art. 11)

Gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile (totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3125000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6250000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità) ridotti della metà, la nomina di uno o più sindaci.

I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza della finalità sociali.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis citato, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili, iscritti nel Registro istituito presso il ministero della Giustizia, o dai sindaci che, a tal fine, devono essere iscritti nell'albo dei revisori contabili istituito presso il ministero della Giustizia.

Lavoro nell'impresa sociale (art. 14)

Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

Procedure concorsuali (art. 15)

In caso di insolvenza le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa di cui al Rd 16 marzo 1942 n. 267.



Legale

Direttiva sui servizi nel mercato interno Il Consiglio dei ministri Ue ha raggiunto un accordo politico sul testo della proposta

Il Consiglio ha raggiunto, con l'astensione delle delegazioni belga e lituana, in deliberazione pubblica, un accordo politico su un progetto di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.

Il Consiglio adotterà la sua posizione comune in una delle prossime sessioni dopo la messa a punto del testo e la trasmetterà al Parlamento europeo per la seconda lettura.

La proposta è intesa a favorire la crescita economica e l'occupazione nell'Unione europea, realizzando un vero mercato interno dei servizi, mediante:

- la soppressione degli ostacoli giuridici ed amministrativi allo sviluppo delle attività di servizi,
- il rafforzamento dei diritti dei consumatori come utenti di servizi,
- e l'introduzione di obblighi giuridicamente vincolanti per garantire un'effettiva cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

Il Consiglio è giunto ad un accordo su un testo di compromesso presentato dalla presidenza che nella sostanza si attiene strettamente al parere in prima lettura del Parlamento europeo ed alla proposta modificata della Commissione.

Gli elementi chiave del compromesso sono i seguenti:

• Campo di applicazione e servizi esclusi

Il Consiglio ha deciso di modificare lievemente la proposta modificata della Commissione al fine di chiarire l'esatto campo di applicazione ed i servizi che sono esclusi dalla direttiva, quali i servizi sociali e sanitari.

Il testo chiarisce inoltre, in linea con il parere del Parlamento europeo, che la direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, né la normativa in materia di sicurezza sociale degli Stati membri, che questi ultimi applicano in conformità del diritto nazionale nel rispetto del diritto comunitario.

Il testo chiarisce inoltre la relazione tra la direttiva ed il diritto penale degli Stati membri, nonché altri atti legislativi della Comunità; la direttiva non si applica altresì al settore fiscale. I servizi disciplinati dalla direttiva riguardano un'ampia gamma di attività, tra cui:

- i servizi alle imprese (servizi di consulenza manageriale e gestionale, servizi di certificazione e di collaudo, servizi di pubblicità, servizi connessi alle assunzioni ed altro);
- i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori (tra cui servizi di consulenza legale o fiscale, servizi collegati con il settore immobiliare, edilizia, distribuzione, organizzazione di fiere, noleggio di auto, agenzie di viaggi);
- i servizi ai consumatori (nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi e i parchi di divertimento).

Il testo contiene inoltre un elenco di servizi ai quali la direttiva

non si applica:

- i servizi non economici d'interesse generale;
- i servizi finanziari;
- i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati;
- i servizi nel settore dei trasporti che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V del trattato CE, ivi compresi i servizi portuali;
- i servizi delle agenzie di lavoro interinale;
- i servizi sanitari;
- i servizi audiovisivi, quali descritti nel testo di compromesso, ed i servizi radiofonici;
- le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;
- i servizi sociali, quali descritti nel testo di compromesso.

Infine il Consiglio ha convenuto di modificare la proposta modificata della Commissione ed escludere i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

I servizi d'interesse economico generale in quanto tali (per es. telecomunicazioni, servizi postali, trasporti, energia) rientrano nel campo di applicazione della direttiva: essi sono tuttavia esclusi dalle disposizioni in materia di libera prestazione di servizi, mentre le disposizioni sulla libertà di stabilimento sono applicabili.

Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare e finanziare tali servizi conformemente al diritto comunitario, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato.

• Libertà di stabilimento in altri Stati membri

Le disposizioni relative alla libertà di stabilimento sono finalizzate ad una semplificazione amministrativa volta a facilitare l'accesso alle attività di servizi.

Tali disposizioni riguardano, tra l'altro, gli sportelli unici, il diritto all'informazione, le procedure per via elettronica e la definizione di un quadro per i regimi di autorizzazione.

In particolare, il testo prevede una valutazione di taluni requisiti nazionali non discriminatori che potrebbero sensibilmente limitare se non addirittura impedire l'accesso a un'attività o il suo esercizio nell'ambito della libertà di stabilimento.

Tale processo di valutazione è limitato alla compatibilità di detti requisiti con i criteri già stabiliti dalla Corte di giustizia in materia di libertà di stabilimento.

Al contempo, la procedura di valutazione reciproca non pregiudica la libertà degli Stati membri di stabilire nei rispettivi ordinamenti giuridici un elevato livello di tutela degli interessi generali, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di politica sociale.

• Libera prestazione di servizi

Quando l'operatore economico non è stabilito nello Stato membro in cui viene fornito il servizio, le sue attività sono oggetto della libera circolazione dei servizi.

In tale contesto si rammenta che sia la proposta modificata della Commissione sia il parere del Parlamento europeo non includono il cosiddetto principio del paese d'origine, secondo cui un prestatore può essere soggetto soltanto al diritto dello Stato membro nel quale è stabilito.



Legale

'Informatore

settembre 2006

Varie

Il testo attuale dell'articolo 16 è inteso a garantire che i destinatari ed i fornitori possano, rispettivamente, ricevere e fornire servizi in tutta la Comunità ed il testo chiarisce in quale misura possono essere imposti i requisiti degli Stati membri nei quali il servizio è fornito.

La libera prestazione di servizi non impedisce allo Stato membro in cui il servizio è fornito di imporre, nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità, requisiti specifici a livello nazionale giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente.

Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi.

Al fine di andare incontro alle preoccupazioni di numerose delegazioni il Consiglio ha deciso di inserire una nuova disposizione che prevede un processo di monitoraggio che consente ad altri Stati membri ed operatori economici di venire a conoscenza di requisiti nazionali imposti ai fornitori di servizi. Tali requisiti devono soddisfare ai criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità ed essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente.

• Cooperazione amministrativa

Il Consiglio ha convenuto norme relative alla cooperazione tra Stati membri, che si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi: le richieste di informazioni e le richieste di effettuare verifiche, ispezioni e indagini devono essere debitamente motivate, in particolare specificando la ragione della richiesta; le informazioni scambiate saranno utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

• Clausola di revisione

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull'applicazione della direttiva.

La relazione tratta in particolare l'applicazione dell'articolo 16 sulla libera prestazione di servizi. Essa esaminerà inoltre se siano necessarie ulteriori misure per le materie escluse dal campo di applicazione della direttiva e sarà accompagnata, se del caso, da proposte intese a modificare la direttiva al fine di completare il mercato interno dei servizi.

Si consultino altresì la pagina web della Commissione mercato interno e protezione dei consumatori del Parlamento europeo, nonché le nostre precedenti comunicazioni in materia.



Formazione

L'Informatore

settembre 2006

Primo piano

FORMAZIONE

Indice

PRIMO PIANO

► Piani formativi e progetti individuali entro il 20 settembre. **Pag. 79**

IN PRIMO PIANO

Fondir: piani formativi e progetti individuali entro il 20 settembre

Nel numero di luglio/agosto dell'Informatore è stata data notizia della pubblicazione dell'avviso 1/06 del Fondir - Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione dei dirigenti del settore del Terziario - presente, insieme alla relativa modulistica, sul sito www.fondir.it. Si informa che il termine entro il quale le imprese che hanno aderito al Fondo possono presentare Piani formativi aziendali e/o Progetti individuali è stato fissato al 20 settembre.

I Piani formativi possono essere presentati e attuati direttamente dall'impresa oppure da un organismo di formazione, accreditato o certificato, che propone, nell'ambito della propria offerta formativa, uno o più corsi che l'impresa ha interesse a rivolgere ai propri dirigenti. E' infatti all'interno del catalogo dell'ente di formazione e/o di un'università, pubblica o privata che le imprese dovranno individuare i corsi di interesse per i propri dirigenti. Perciò se, a titolo di esempio, l'azienda esprime la necessità

di far seguire un corso di inglese avanzato ad un dirigente potrà presentare a Fondir un Progetto formativo individuale, in base al quale l'organismo formativo scelto dall'impresa metterà a disposizione docenti che coinvolgeranno il dirigente in un percorso di formazione one-to-one, presso la struttura formativa o presso la sede aziendale.

Il Piano formativo può comporsi di più progetti individuali, ciascuna azienda o struttura formativa delegata dall'impresa può presentare fino a tre Piani formativi e il valore massimo di ogni Piano è pari a 60.000 .

Il contributo per un'ora di formazione per allievo è fissato in 100 e il contributo massimo per ogni singolo dirigente non può superare 3.500 ; perciò, nell'ambito di un singolo Piano formativo (da 60.000 euro) - nel caso l'azienda decida di applicare i parametri massimi consentiti (100 euro) - fino ad un massimo di 17 dirigenti si potrà beneficiare di percorsi di formazione personalizzati della durata di 35 ore per ciascun dirigente.

Si ricorda che è richiesto alle aziende un cofinanziamento che per le grandi imprese è pari al 50% del valore complessivo del Piano formativo; si tratta di un costo figurativo corrisposto attraverso il costo orario del lavoro del personale coinvolto in formazione; perciò qualora l'azienda utilizzi il costo ora/allievo massimo di 100 dovrà individuare dirigenti con un costo orario del lavoro pari o superiore a 100 .

Nel caso di piccole e medie imprese il cofinanziamento è invece pari al 30% del costo totale del Piano formativo.

Fondir provvederà a redigere la graduatoria (relativa ai Piani presentati tra il 21 luglio e il 20 settembre) entro il 30 settembre, pertanto le attività formative potranno iniziare nel mese di ottobre e dovranno concludersi entro il 30/4/2007.

Si richiamano infine i requisiti di ammissibilità dei Piani formativi:

- presentazione dei Piani a Fondir entro il 20 settembre
- presenza della domanda di finanziamento, secondo il facsimile scaricabile dal sito del Fondo
- presenza dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali; a questo proposito la Direzione Formazione e Studi dell'Unione è disponibile ad inoltrare per conto dell'azienda la richiesta direttamente a Manager Italia
- presenza del formulario del Piano e del piano finanziario, secondo i facsimili on-line
- presenza della copia del modello Inps DM10/02, ovvero dichiarazione autocertificata che attesti l'iscrizione a Fondir (codice Fodi).

Per eventuali chiarimenti relativi all'offerta formativa disponibile nonché alla predisposizione e compilazione della modulistica è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi dell'Unione telefonando al numero 02.76.39.28.17.



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

settembre 2006

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Unione Europea. Pubblicato il bando Asia Invest II **Pag. 81**

FINANZIAMENTI

- ▶ Anticipazioni sul Bando 2006 per la misura 1.11 del Docup Obiettivo 2 ... **Pag. 81**
- ▶ Docup Obiettivo 2 Misura 1.3. Concessione di contributi in conto capitale alle strutture alberghiere e ricettive. Sostegno alla ristrutturazione, all'ampliamento, all'ammodernamento e al miglioramento di strutture alberghiere e ricettive **Pag. 82**
- ▶ Contributi della Cciaa di Milano per il check up finanziario e l'analisi di rating **Pag. 82**
- ▶ FinLombarda. Agevolazioni per l'acquisto di macchinari innovativi - Misura A - Settori commercio e somministrazione **Pag. 83**

IN PRIMO PIANO

Unione Europea Pubblicato il bando Asia Invest II

La Commissione europea ha pubblicato un bando nell'ambito del programma Asia Invest II per promuovere l'internazionalizzare delle Pmi facilitando la cooperazione economica diretta tra Unione Europea e Asia. ▼

Sono ammissibili attività per incontri ed eventi, rafforzamento delle capacità.

Le scadenze

6-10-2006: 1° termine per la presentazione delle proposte

9-3-2007: 2° termine per la presentazione delle proposte

Links utili

Faq

<http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/asia-invest/download2002/faqs2006.pdf>

Linee-guida per i soggetti proponenti 2006-2007

<http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/asia-invest/download2002/asia-invest2006-2007guidelines.pdf>

Ulteriori dettagli

http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/asia-invest/html2002/hta_callforproposals.htm

Cos'è l'Unità realizzazione progetti e come contattarla

L'Unità realizzazione progetti è un organismo tecnico della Direzione centrale per lo sviluppo dei servizi e per i progetti strategici dell'Unione del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni della provincia di Milano, che fornisce gratuitamente un servizio specializzato di informazione e assistenza sui finanziamenti e sulle agevolazioni per le imprese e per le associazioni imprenditoriali affiliato al sistema Confcommercio. L'Urp collabora con Fidicommet e con il Servizio di Diritto e Politiche Ue dell'Unione Ctsp. È sempre possibile inoltrare richieste di informazione e di assistenza dal lunedì al venerdì (8.30/12.30 - 13.30/17.30):

- telefonicamente al seguente numero:

02 7750.275

- via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: unita.progetti@unione.milano.it

- via fax al seguente numero: 02 76005671

- via posta al seguente indirizzo: Unità Realizzazione Progetti - corso Venezia 47/49

20121 Milano (Italia)

Si riceve anche in sede, soltanto dietro appuntamento.

Finanziamenti

Anticipazioni sul Bando 2006 per la misura 1.11 del Docup Obiettivo 2

Sta per essere pubblicato sul Burl (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, al link <http://www.infopoint.it/BurlNew/burl/ElencoBollettini.aspx>, il Bando 2006 relativo alla misura 1.11 degli interventi Obiettivo 2 cofinanziati dalla Ue per il "Supporto alla riqualificazione dei servizi commerciali e sviluppo dei servizi di prossimità" (a questo link si troverà tutta la documentazione pertinente:

<http://www.obiiettivo2.regione.lombardia.it/inside.php?page=bandi&asse=Asse%20I&misura=1105703300191647>); si suggerisce altresì la consultazione della area tematica della DG Commercio fiere e mercati della Regione Lombardia a questo link:http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606/.cmd/ad/.ar/sa.link/.c/502/.ce/628/.p/408?PC_408_linkQuery=pagename=PortaleLombardia%2FPagina%2FPL_home_DG,c=Page,cid=Pageid,dir_gen=1034250918143,ottica=off#628).



Bandi e finanziamenti

Docup Obiettivo 2 Misura 1.3 Concessione di contributi in conto capitale alle strutture alberghiere e ricettive Sostegno alla ristrutturazione, all'ampliamento, all'ammodernamento e al miglioramento

Il bando, pubblicato sul Burl n° 26 serie ordinaria (<http://www.infopoint.it/pdf/2006/01260.pdf>), è articolato in due sottomisure:

A) "Iniziativa di importanza minore"

Finanzia progetti per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento di strutture ricettive esistenti, nonché di recupero, trasformazione di edifici esistenti da destinare a strutture ricettive.

Costo minimo del progetto 50.000 euro

B) "Iniziativa complesse"

Oltre a finanziare le tipologie descritte al punto A), la sottomisura finanzia interventi di nuova costruzione di edifici da adibirsi a strutture ricettive.

Costo minimo del progetto 100.000 euro.

I progetti devono essere riferiti a:

- immobili da destinare ad uso ricettivo (alberghi, motel, villaggi-albergo, meublè o garni, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, rifugi alpini ed escursionistici, centri vacanze per ragazzi);
- centri congressi, centri polivalenti, sale e strutture congressuali;
- strutture ed infrastrutture complementari direttamente connesse a strutture turistiche/ricettive che ne costituiscono integrazione e qualificazione. Le stesse, di norma, sono ubicate all'interno delle aree di pertinenza della struttura di cui costituiscono complemento e sono gestite in forma unitaria con essa (es. piscine, campi da tennis, area a verde, parcheggi, zona fitness, compresi i centri benessere);
- iniziative relative all'acquisto e installazione di attrezzature per servizi centralizzati o di nuove tecnologie. Si fa riferimento a tutti i mezzi tecnologici innovativi atti al miglioramento del servizio offerto dalle strutture ricettive di appartenenza, nonché a migliorie da apportare ad impianti ed infrastrutture complementari sussidiarie alle attività ricettive locali (es. sistemi informatici, impianti di telecomunicazione, cucine industriali);
- adeguamenti strutturali finalizzati all'acquisizione della certificazione ambientale da parte della struttura ricettiva (marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, registrazione Emas, certificazione Iso 14001).

Possono presentare domanda, attraverso la compilazione informatizzata del modello unico di domanda (<http://62.101.84.188/industria-web/>), le piccole e medie imprese

L'Informatore

settembre 2006

Finanziamenti

iscritte nel registro delle imprese, in quanto soggetti proprietari dei beni oggetto degli interventi o gestori dei beni stessi, previa autorizzazione ad eseguire i lavori da parte dei proprietari e consenso all'apposizione del vincolo da parte degli stessi.

La scadenza del bando è il 12 settembre 2006.

Gli interventi devono essere localizzati nei comuni inclusi nelle aree Obiettivo 2 comprendenti anche aree ammesse agli aiuti regionali art. 87.3.C del Trattato, elencati nell'allegato 3 del Complemento di programmazione (<http://www.infopoint.it/pdf/2006/03151.pdf>), pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia dell'11 aprile 2006 - 1° Supplemento straordinario.

Contributi della Cciaa di Milano per il check up finanziario e l'analisi di rating

L'iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese aventi sede legale nella provincia di Milano, con l'obiettivo di promuovere la realizzazione di percorsi di analisi orientati a migliorare la propria performance economico-finanziaria e all'ottenimento del rating.

Gli investimenti ammissibili sono:

Intervento 1 - spese sostenute per il check up economico-finanziario;

Intervento 2 - spese per la realizzazione dell'analisi economico-finanziaria e dell'indagine conoscitiva svolta presso la sede aziendale ai fini della valutazione "qualitativa", che nel loro insieme concorrono a definire il risultato di rating.

Caratteristiche del contributo:

Il contributo per ciascuna impresa è pari al 50% delle spese ammissibili al netto di Iva, e comunque sino ad un massimo di: Euro 2.500 per l'intervento 1 - Check up economico-finanziario;

Euro 1.500 per l'intervento 2 - Analisi per l'ottenimento del rating;

Euro 4.000 nel caso in cui l'impresa realizzi entrambi gli interventi.

Le fatture devono essere datate dal 20 luglio 2006 al 28 febbraio 2007.

Quando sarà erogato il contributo: entro 3 mesi dalla scadenza del bando.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande possono essere spedite tramite raccomandata a.r. alla Camera di commercio di Milano, via Meravigli, 9/b - 20123 Milano. Sulla busta va riportata la dicitura "contiene domanda di contributo". Se recapitate a mano, le domande possono essere presentate all'Ufficio protocollo della Camera di commercio di Milano, via San Vittore al Teatro, 14 - 20123 Milano o alle sedi decentrate della Camera di commercio.

E' possibile presentare domanda per l'intervento 1, l'interven-



Bandi e finanziamenti

to 2 o entrambi gli interventi.

Termine di presentazione della domanda

Dal 20 luglio 2006 al 28 febbraio 2007.

Il Regolamento del bando è scaricabile da qui:

http://www.mi.camcom.it/upload/file/1305/652629/FILENAME/regolamento_checkup_rating_2006.pdf

La modulistica è scaricabile da qui:

http://www.mi.camcom.it/upload/file/1305/652631/FILENAME/moduli_checkup_rating_06.doc

Si ricorda che sono ancora aperte le seguenti due iniziative della Cciaa di Milano:

Abbattimento tassi per investimenti 2006

700.000 di euro di contributi dalla Camera di commercio di Milano per promuovere e sostenere l'accesso al credito delle Pmi aventi sede legale o operativa in provincia di Milano, con scadenza 31 dicembre 2006.

cfr. link: <http://www.mi.camcom.it/show.jsp?page=292620>

Patrimonializzazione aziendale 2006

600.000 euro di contributi per le imprese che - effettuata una operazione di patrimonializzazione aziendale - volessero accedere a finanziamenti agevolati dalla Camera di commercio di Milano, con scadenza 31 gennaio 2007.

cfr. link: <http://www.mi.camcom.it/show.jsp?page=316520>

FinLombarda Agevolazioni per l'acquisto di macchinari innovativi Misura A

L'Informatore

settembre 2006

Finanziamenti

Settori commercio e somministrazione

E' ancora aperta questa linea di finanziamento, gestita da FinLombarda la quale, per interventi effettuati da Pmi appartenenti ai settori G - Commercio - ed H -Alberghi e ristoranti - della classificazione Istat Ateco 2002 (operazioni di sconto effetti) in relazione alla seguente tipologia di spese ammissibili:

costi di acquisto di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, tecnologicamente avanzate ovvero il cui impiego abbia una portata innovativa sul processo produttivo.

Con riferimento ad operazioni di sconto effetti sono altresì ammissibili le seguenti spese:

1) montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina.


2) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.

Sono escluse le somme relative all'Iva ed a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.

Sono ammissibili operazioni riferite ad una stessa unità produttiva di importo non inferiore a € 50.000 (€ 15.000 per operazioni di sconto effetti effettuate a favore di soggetti beneficiari appartenenti ai settori Istat G ed H) e non superiore a € 1.000.000.

Link:

<http://www.finlombarda.it/stage2/main/main.php?module=impreseshow&m=37.184&ID=101428>



Commercio estero

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Divieto di false e fallaci indicazioni di origine o di provenienza delle merci art. 4 comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) conseguenze per le imprese **Pag. 85**

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- ▶ Fax prot. n. 3079/3429 dell'Agenzia delle Dogane del 5 giugno 2006 - Reg. (Ce) n. 837/2005 del 23/5/2005 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139 del 2/6/2005 - Obbligatorietà del transito comunitario informatizzato (Ncts) dal 1° luglio 2005 **Pag. 87**
- ▶ Comunicato stampa dell'Agenzia delle Dogane del 21 giugno 2006 - Spedizioni internazionali: un piano dell'Agenzia delle Dogane e di Poste Italiane a tutela dei cittadini **Pag. 87**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- ▶ Dazi supplementari sulle importazioni di determinati prodotti dagli Stati Uniti - Regolamento (Ce) n. 728/2006 **Pag. 88**
- ▶ Guce C n. 117/8 del 18/5/2006 - Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone nonché di apertura di un riesame intermedio relativo al dazio antidumping sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone (a disposizione presso la Direzione Settore Commercio Estero) **Pag. 89**
- ▶ Regolamento (Ce) n. 913/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 che modifica l'allegato del regolamento (Ce) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone (a disposizione presso la Direzione Settore Commercio Estero) **Pag. 90**

IN PRIMO PIANO

Divieto di false e fallaci indicazioni di origine o di provenienza delle merci

Art. 4 comma 49, Legge n. 350 24 dicembre 2003 (Finanziaria 2004) Conseguenze per le imprese

Premessa

Prima dell'approvazione della legge 350 (art. 4 co. 49 finanziaria 2004), per evitare che i prodotti importati recassero false o ingannevoli indicazioni di origine e provenienza delle merci, si faceva riferimento all'art. 517 c.p. che puniva con la reclusione o con la multa chi "poneva in vendita o metteva in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre il compratore in inganno sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto".

La giurisprudenza però aveva sempre interpretato l'espressione "origine o provenienza" in relazione al soggetto cui si doveva far risalire la responsabilità giuridica e produttiva del bene e che garantiva la qualità del prodotto (origine imprenditoriale e non geografica del prodotto stesso).

La Corte di Cassazione infatti, aveva sostenuto: "non può negarsi che l'imprenditore nel campo dell'attività industriale, possa affidare a terzi subfornitori l'incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative pattuite con l'esecutore, un determinato bene, e che possa imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio. Ciò è ammesso in quanto la garanzia che la legge ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

previste per legge) bensì da un determinato produttore”.

Anche il ministero delle Finanze con circolare del 23 ottobre 1995 n° 275, ha stabilito esplicitamente che “l'utilizzo legale del marchio non comporta l'obbligo dell'indicazione del “made in...” sul relativo prodotto. Naturalmente deve trattarsi del solo marchio così come registrato, senza l'aggiunta di qualsiasi ulteriore indicazione, circostanza quest'ultima, che potrebbe invece far ricadere l'eventuale fattispecie nel campo di applicazione dell'accordo di Madrid (1891) sulla repressione delle indicazioni false delle merci”.

Attuale quadro normativo (art. 4 co. 49 Finanziaria 2004)

Secondo l'attuale previsione normativa costituisce “falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine. Costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione, a cura ed a spese del contravventore, dei segni o delle figure o quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura “made in Italy””

E come se ciò non bastasse: “l'importazione e l'esportazione ai fini di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato sulla base dell'art. 517 c.p., che si riferisce ai casi di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, punibili con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 20.000 ”.

Conseguentemente anche il produttore che ha delocalizzato la sua produzione in un Paese terzo ed applica ai suoi prodotti unicamente il proprio marchio registrato, non deve utilizzare in modo scorretto altre indicazioni di provenienza (o segni equivalenti come una bandiera, o simboli evocativi dell'Italia su prodotti di origine straniera idonei a far ritenere che i prodotti sono fabbricati in Italia)

Contrasto giurisprudenziale

La nuova disciplina ha determinato effetti quasi “dirompenti” sul sistema e conseguentemente, considerati gli interessi coin-

L'Informatore

settembre 2006

In primo piano

volti, ha dato origine a diverse e talvolta contrastanti pronunce giurisdizionali.

E' bene, pertanto, fare un po' d'ordine ed evidenziare una linea di condotta in linea con i precetti normativi e soprattutto con le posizioni più evolute e consolidate del “pensiero giurisprudenziale”.

Il legislatore si è proposto di tutelare l'ordine economico, avendo a mente sia il produttore, che non deve subire la concorrenza sleale, sia il consumatore, la cui buona fede va in ogni caso preservata. Diverse pronunce giurisprudenziali hanno, altresì, evidenziato che non sempre il fenomeno della delocalizzazione della produzione può considerarsi neutro rispetto alla qualità del prodotto e quindi alla tutela della buona fede del consumatore. Ciò, solitamente, non avviene quando il livello professionale della manodopera dia una importanza qualificante rispetto al manufatto.

L'indicazione “origine o provenienza” dell'opera dell'ingegno e del prodotto industriale si riferiva in origine - secondo la Cassazione - non al luogo geografico della produzione bensì al soggetto cui deve farsi risalire la responsabilità giuridica e produttiva del bene e che pertanto garantisce la qualità del prodotto (salvo i casi previsti già nella giurisprudenza precedente dei prodotti Dop e Igp).

Successivamente la legge Finanziaria del 2004 ha nuovamente dato impulso, invece, al “concetto geografico”, lasciando intendere come luogo d'origine quello dell'ultima trasformazione, richiamando, in tal senso, anche la normativa comunitaria.

La suprema Corte, tuttavia, ha ribadito anche successivamente la propria adesione al concetto di origine o provenienza “soggettiva”, non mancando però di precisare la possibilità di considerare autonomamente e diversamente alcuni specifici settori merceologici.

Il caso maggiormente assurdo agli onori della “cronaca” (pronuncia 2648/2006 della Corte di Cassazione), riguarda il settore dell'abbigliamento, nel quale l'Italia gode di una riconosciuta “primazia” in campo mondiale, dovuta alla particolare specializzazione delle maestranze. Nel caso di specie - riconosce la cassazione - anche la sola lavorazione all'estero acquisisce una spiccata valenza, che consentirebbe al produttore di fornire maliziosamente al consumatore insufficienti se non addirittura fallaci indicazioni con l'intento sottaciuto, ma evidente, di conferire al prodotto una maggiore visibilità promuovendone in definitiva l'acquisto. E' stato quindi condannato un operatore italiano che su alcuni prodotti di abbigliamento, da esso importati da un Paese terzo (dove erano stati fabbricati sotto il controllo della sua impresa che in tale paese aveva delocalizzato alcune attività produttive), non si era limitato ad apporre il suo marchio legalmente registrato, ma anche ulteriori indicazioni idonee a far ritenere che i prodotti erano stati fabbricati in Italia.

La questione è talmente complessa che la stessa suprema Corte ha sentito il bisogno di riconoscere la necessità di individuare un punto di equilibrio fra fenomeni diversi e virtualmente contrastanti quali la globalizzazione, la necessità di sostenere la capacità concorrenziale delle imprese nazionali ricorrendo alla delocalizzazione della produzione ma anche



Commercio estero

quella di apprestare una efficace tutela al consumatore sempre più esigente.

Vi è di più. Il recente decreto sulla competitività ha introdotto ulteriori elementi di novità sul concetto di "luogo di origine e provenienza", tali da, in ogni caso, colludere, almeno in parte, con l'elaborato giurisprudenziale. Le imprese che non prevedono il mantenimento in Italia anche di una parte sostanziale delle attività produttive vengono escluse da alcuni benefici. Si tratta di un indizio favorevole alla rilevanza del luogo di produzione del bene, anche se sottace, evidentemente, ragioni diverse da quelle previste dall'art. 4 comma 49 della L. nr. 305/2003.

Conclusioni

Anche in questo caso la suprema Corte ha ritenuto che il nuovo disposto non fosse in grado di disattendere il proprio orientamento sull'origine imprenditoriale del prodotto. Ha ribadito, comunque, che in alcuni casi il luogo di produzione debba essere indicato. Certamente nel caso in cui la qualità della manodopera assume rilevanza preponderante nel processo produttivo, soprattutto se l'autore della materiale produzione è soggetto economico formalmente diverso dall'azienda cui si vuol riferire il prodotto. In tali casi la buona fede del consumatore richiede l'indicazione del luogo di produzione.

Risulta evidente come lo stesso orientamento giurisprudenziale allorché afferma che in alcuni casi vada riconosciuta rilevanza al luogo di produzione, riconosce, non solo la complessità della materia, ma anche implicitamente l'impossibilità di trovare ancora un "punto di equilibrio" ermeneutico necessario per dar certezza al mondo delle imprese.

Obbligatorietà del transito comunitario informatizzato Regolamento (Ce) 837/2005

► FAX prot. n. 3079/3429 dell'Agenzia Dogane. Reg. (Ce) n. 837/2005 del 23/5/2005 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139 del 2/6/2005. **Obbligatorietà al transito comunitario informatizzato (Ncts) dal 1° luglio 2005.**

Facendo seguito alle note circolari prot. 3228/3429, 5326/3429 e 6851/3429 si comunica che, per permettere agli operatori il completo adempimento di quanto previsto dal Regolamento in oggetto (presentazione obbligatoria in dogana delle dichiarazioni di transito unicamente mediante procedure informatizzate), questa Agenzia continuerà a consentire ulteriormente la presentazione in procedura ordinaria agli uffici doganali delle dichiarazioni di transito rese per iscritto fino al 31 dicembre 2006, termine ultimo consentito dal Regolamento medesimo.

L'Informatore

settembre 2006

In primo piano

Per completare il quadro, va tenuto presente che con decreto legislativo del 6 settembre 2005 n° 206, è stato adottato il "Codice del consumo". Nell'art. 6 di tale codice alla lettera c/ è stato introdotto l'obbligo di indicare sui prodotti venduti sul mercato italiano "il nome del paese di origine se situato fuori dall'Unione Europea".

L'applicazione effettiva di tale disposizione è stata rinviata al 1° gennaio 2007, in attesa delle decisioni che stanno per essere adottate in sede comunitaria, in questo scenario tempestoso ed in attesa di chiarimenti od indirizzi normativi comunitari o nazionali che suggerimenti dare ad un operatore prudente?

— Non apporre scritta o etichetta recante la dicitura "prodotto in Italia" o "made in Italy" su un prodotto fabbricato all'estero, non importa se per conto di un produttore italiano, perché la fattispecie trae in inganno il consumatore ed è penalmente perseguibile.

— L'indicazione della denominazione dell'azienda italiana su un prodotto importato o l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, deve essere controbilanciata dall'apposizione del "made in (paese terzo di produzione della merce)" o - salvo i pochi casi in cui il "made in" è obbligatorio per legge - almeno solo dalla chiara indicazione "importato da (nome e sede dell'impresa)".

E' appena il caso di aggiungere che quest'ultima soluzione non potrà essere più adottata quando entrerà in vigore una norma comunitaria o nazionale che obbligherà ad apporre sul prodotto il paese di origine delle merci (made in).

Legislazione nazionale

I sigg. direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni non mancando di impartire ulteriori istruzioni operative ritenute opportune ed assicurandone la più ampia diffusione presso i dipendenti uffici e, in ambito locale, le categorie professionali interessate.

Spedizioni internazionali Piano poste italiane e Agenzia delle Dogane

► COMUNICATO STAMPA Agenzia delle Dogane del 21 giugno 2006. **Spedizioni internazionali: un piano dell'Agenzia delle Dogane e di Poste italiane a tutela dei cittadini**

Per far fronte al pericolo di spedizioni di materiale illecito o non controllato proveniente da Paesi esteri, l'Agenzia delle



Commercio estero

L'Informatore

settembre 2006

Legislazione nazionale

Dogane e Poste italiane hanno messo a punto un piano di intervento a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini. Il piano predisposto dall'Agenzia delle Dogane e Poste italiane, passa attraverso la ricerca dei prodotti contraffatti, di medicinali non autorizzati, di giocattoli che spesso non sono a norma e che possono essere dannosi per la salute e la sicurezza dei bambini, di armi e loro derivati, di stupefacenti e droghe varie, di animali e loro parti, protetti dalla Convenzione di Washington (Cites).

La decisione di intensificare i controlli sui pacchi internazionali nasce anche dalla constatazione della forte crescita, fatta registrare nel 2004-2005, del numero di pacchi giunti in Italia da Paesi come Usa, Cina e Taiwan. Aree particolarmente interessate dal commercio on line.

Per garantire una maggiore velocità delle operazioni, è importante che le spedizioni internazionali riportino correttamente, sul bollettino postale che accompagna la merce, le indicazioni del mittente, il destinatario, il valore e la natura dell'oggetto e il codice tariffario.

Nel caso di acquisti all'estero, in particolare di ordinativi via internet, sarà necessario mettere a parte il mittente di queste spedizioni. La persona che acquista merce contraffatta, anche se a sua insaputa, incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 303 del Testo unico della legislazione doganale e dall'art. 474 del Codice penale.

Poste italiane e l'Agenzia delle Dogane invitano pertanto i cittadini a cautelarsi in via preventiva, accertandosi dell'origine della merce acquistata e richiedendo al fornitore di allegare alla spedizione copia della transazione.

L'Unione postale universale (Upu) ha poi stabilito il divieto di introdurre in Italia, a mezzo posta, determinate merci, il cui elenco è possibile consultare negli Uffici postali.

La merce esclusa dalla Convenzione Upu sarà rispedita al mittente.

L'Agenzia delle Dogane e Poste italiane hanno istituito inoltre un filo diretto per le emergenze particolarmente critiche, e l'invio di ulteriori apparecchiature scanner per rafforzare e velocizzare il sistema dei controlli doganali sui pacchi.

Dazi supplementari sulle importazioni di determinati prodotti dagli Stati Uniti Regolamento (Ce) n. 728/2006

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 728/2006 del Consiglio del 15 maggio 2006. Sospensione e, a talune condizioni, abrogazione del regolamento (Ce) n. 2193/2003 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America.**

1. Il 7 maggio 2003 l'organo di conciliazione (Dispute Settlement Body, Dsb) dell'Organizzazione mondiale del Commercio (Omc) ha autorizzato la Comunità ad applicare contromisure a concorrenza di 4043 milioni di Usd sotto forma di dazi supplementari dell'ordine del 100% ad valorem su determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America. L'8 dicembre 2003 la Comunità ha pertanto adottato il regolamento (Ce) n. 2193/2003 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America.

2. In attesa dell'esito di una nuova procedura di composizione delle controversie in merito alla compatibilità con le norme dell'Omc delle disposizioni transitorie e di salvaguardia della normativa di abrogazione della legge "Foreign Sale Corporation and Extraterritorial Income Act" del 2000 (Fsc/Eti Act), la Comunità ha modificato e sospeso l'applicazione del regolamento (Ce) n. 2193/2003 con l'adozione del regolamento (Ce) n. 171/2005.

Legislazione comunitaria

3. Il regolamento (Ce) n. 171/2005 dispone che l'introduzione di dazi supplementari prende nuovamente effetto soltanto dal 1° gennaio 2006 o 60 giorni dopo che il Dsb abbia confermato l'incompatibilità di alcuni aspetti della suddetta legge con le norme Omc, se tale data risulti successiva.

4. Il 14 marzo 2006 il Dsb ha confermato l'incompatibilità con le norme dell'Omc della legislazione statunitense oggetto della controversia a seguito delle decisioni dell'organo di appello in materia. Il 3 maggio 2006 la Commissione ha reso noto che un dazio supplementare dell'ordine del 14% ad valorem sarebbe stato applicabile a partire dal 16 maggio 2006.

5. Il Congresso americano ha adottato una legge che abroga le disposizioni di salvaguardia del Fsc/Eti Act e del Jobs Act per i prossimi anni fiscali e, pertanto, le contromisure imposte in base al regolamento (Ce) n. 2193/2003 hanno raggiunto in misura adeguata lo scopo prefissato e la reintroduzione di contromisure risulterebbe del tutto inopportuna.

6. Poiché il Presidente degli Stati Uniti deve ancora firmare la legge per promulgarla, la reintroduzione di sanzioni dovrebbe continuare ad essere sospesa fino al momento della firma e l'abrogazione delle contromisure imposte dal regolamento (Ce) n. 2193/2003, dovrebbe diventare effettiva soltanto a partire dal momento in cui la forma sarà stata apposta.

Articolo 1

1. La sospensione dell'applicazione dei dazi supplementari prevista negli articoli 1 e 2 del regolamento (Ce) n. 171/2005 è prorogata sino al 29 maggio 2006.

2. Qualora il Presidente degli Stati Uniti firmi la legge adottata dal Congresso degli Stati Uniti che abroga le disposizioni di salvaguardia del Fsc-Act e del Jobs Act entro il 26 maggio



Commercio estero

L'Informatore

settembre 2006

Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

2006, il regolamento (Ce) n. 2193/2003, è abrogato con effetto dal 29 maggio 2006.

3. Una volta apposta la firma suddetta, la Commissione pubblica immediatamente un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con cui si dichiara che la firma è stata apposta e che il regolamento (Ce) n. 2193/2003 è abrogato con effetto dal 29 maggio 2006.

4. Qualora la firma non venga apposta entro il 26 maggio 2006, la Commissione pubblica immediatamente un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con cui si dichiara che la firma non è stata apposta e che le contromisure previste dal regolamento (Ce) n. 2193/2003 sono nuovamente applicabili a decorrere dal 30 maggio 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Importazioni di fotocamere e telecamere dal Giappone

► **AVVISO di apertura di un procedimento antidumping. Importazioni di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone nonché di apertura di un riesame intermedio relativo al dazio antidumping sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone.**

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (Ce) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base"), modificato da ultimo dal regolamento (Ce) n. 2117/2005, secondo la quale le importazioni di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone ("il paese interessato") sarebbero oggetto di dumping e arrecherebbero pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 4 aprile 2006 dall'associazione Grass Valley Nederland BV ("il denunciante") per conto di produttori che rappresentano una parte notevole, in questo caso più del 25% della produzione comunitaria complessiva di certi sistemi di fotocamere.

2. Prodotto

I prodotti che secondo la denuncia sarebbero oggetto di dumping, sono certi sistemi di fotocamere originari del Giappone ("il prodotto in esame") costituiti da:

a) un corpo camera:

- i) con mirino integrato, collegamento o capacità di mirino;
- ii) con blocco ottico integrato, modulo anteriore o dispositivo analogo (si veda la descrizione qui sotto), collegamento o capacità;
- iii) in un pezzo unico, contenente il corpo camera e l'adattatore, oppure separato;
- b) un adattatore, integrato o meno nel corpo camera;
- c) un blocco ottico, un modulo anteriore o un dispositivo analogo munito di uno o più sensori ottici la cui area fotosensibile abbia una diagonale effettiva pari o superiore a 6 mm. Tale blocco ottico può essere integrato o meno nel corpo macchina;
- d) un mirino, integrato o meno nel corpo camera;
- e) una stazione di base o unità di controllo camera ("Ccu") collegata alla fotocamera con un cavo o in un altro modo, ad esempio mediante un collegamento senza fili;
- f) un pannello di controllo ("Ocp") o un dispositivo equivalente per il controllo delle singole fotocamere (vale a dire per la regolazione del colore, l'apertura dell'obiettivo o il diaframma ad iride);
- g) un pannello di controllo principale ("Mcp") o un'unità di set-up principale ("Msu") per il monitoraggio e la regolazione di più fotocamere a distanza;
- h) un adattatore per obiettivi bix type, come un Large Lens Adapter o un SuperXpander, che permetta di utilizzare le fotocamere portatili con tali obiettivi importati insieme o separatamente.

I sistemi di fotocamere non sono sempre costituiti da tutte le componenti di cui sopra.

Le suddette componenti (non il corpo macchina) di un sistema di fotocamere non possono funzionare separatamente e non possono essere utilizzate al di fuori del sistema di un determinato produttore.

Gli obiettivi ed i registratori che non si trovano in uno stesso alloggiamento insieme ad un corpo camera non rientrano nel prodotto in esame.

Il prodotto in esame può essere usato per la telediffusione, per la raccolta di notizie, per la cinematografia digitale o per applicazioni professionali. Le applicazioni professionali comprendono, tra l'altro, l'utilizzo di questi sistemi per creare materiale video a scopo pedagogico, di intrattenimento, promozionale o documentario destinato alla distribuzione interna o esterna.

Il prodotto in esame è di norma dichiarato con i codici NC ex 8525 30 90, ex 8525 40 91, ex 8525 21 14, ex 8528 21 16, ex 8528 21 90, ex 8528 22 00, ex 8529 90 81, ex 8529 90 95, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8543 89 97 ed ex 9002 90 00. I codici NC sono indicati unicamente a titolo informativo.

3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito in base ai prezzi nel mercato interno, e i prezzi ai quali il prodotto in esame viene venduto per l'esportazione nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.



Commercio estero

Dazio antidumping sulle importazioni di telecamere dal Giappone

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 913/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006. Modifica all'allegato del regolamento (Ce) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone**

A. Precedenti fasi del procedimento

1. Con il regolamento (Ce) n. 1015/94, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere (di seguito "Stc") originari del Giappone.
2. Nel settembre 2000, con il regolamento (Ce) n. 2042/2000, il Consiglio ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (Ce) n. 1015/94 (e successive modifiche) in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
3. All'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (Ce) n. 2042/2000, il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping, i sistemi di telecamere elencati nell'allegato di tale regolamento (di seguito "l'allegato"), ossia i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere.
4. Con un avviso del 29 settembre 2005, la Commissione ha

L'Informatore

settembre 2006

Legislazione comunitaria

avviato un riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, riguardante le misure antidumping in vigore sulle importazioni di Stc originari del Giappone.

B. Inchiesta relativa ai nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali

1. Procedimento

5. Due produttori esportatori giapponesi, Matsushita e Hitachi Denshi (Europa) GmbH (di seguito "Hitachi"), hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e le hanno chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e i relativi accessori fossero aggiunti all'allegato del regolamento (Ce) n. 2042/2000 e quindi esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.

6. La Commissione ha informato l'industria comunitaria della richiesta e ha avviato un'inchiesta unicamente al fine di determinare se i prodotti in esame rientrassero nel campo di applicazione dei dazi antidumping e se il dispositivo del regolamento (Ce) n. 2042/2000 dovesse essere modificato di conseguenza.

2. Modelli oggetto dell'inchiesta

7. Le domande di esenzione pervenute riguardano i seguenti modelli di sistemi di telecamere, corredati delle relative informazioni tecniche.

Matsushita:

- corpo camera AK-HC910L,
- corpo camera AK-HC1500G,
- unità di controllo AK-HRP900,
- unità di controllo AK-HRP150.



Economico

l'Informatore

settembre 2006

Economia

ECONOMICO

Indice

ECONOMIA

► La competitività dell'Italia nel mercato turistico globale **Pag. 91**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 95**
 ► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 96**

IN PRIMO PIANO

La competitività dell'Italia nel mercato turistico globale

Nel quadro economico europeo, segnato dalla persistente debolezza della domanda delle famiglie, i consumi legati al turismo soffrono meno di altre tipologie di spesa, ma si accentua la concorrenza dell'industria delle vacanze negli altri Paesi, in particolare nell'area mediterranea, ponendo al centro delle politiche di rilancio e sviluppo del nostro sistema di offerta l'innovazione organizzativa e tecnologica, la comunicazione e il marketing, la capacità di agire in una logica di sistema tra i diversi attori del mercato. ▼

Alle soglie del periodo di alta stagione dell'estate 2006 è opportuno rileggere, come si è fatto l'anno scorso (cfr. Informatore di Luglio Agosto 2005), i risultati del mercato turistico 2005 e valutare l'andamento dei flussi di visitatori nella primavera dell'anno in corso.

Il quadro è tutt'altro che negativo sia a livello internazionale, sia a livello nazionale.

L'Organizzazione mondiale del turismo accredita un aumento del numero di arrivi che hanno superato la soglia di 800 milioni di unità a fronte dei 766 milioni del 2004, mentre nel nostro Paese il calendario delle festività primaverili ha favorito la domanda, garantendo al sistema ricettivo percentuali di occupazione delle camere abbastanza elevate nel mese di

aprile e nel ponte del primo maggio.

Nel periodo da gennaio a marzo l'affluenza di turisti italiani e stranieri è stata inoltre stimolata dall'evento dei giochi olimpici - Torino 2006 e, quindi, complessivamente la prima parte dell'anno può essere archiviata come positiva rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti.

Questi favorevoli risultati, in parte dovuti ad eventi straordinari o di natura strettamente congiunturale, non possono far dimenticare il fatto che l'Italia non sia ancora riuscita a invertire la tendenza alla diminuzione della sua quota di mercato nel numero di arrivi globali, mentre continuano ad esprimere performance di segno positivo i nostri rivali diretti, Francia e Spagna, che di certo non possono vantare un patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale superiore al nostro.

Panorama internazionale e trend di lungo periodo

La ripartizione degli arrivi internazionali nei cinque continenti continua a privilegiare l'Europa che assorbe 444 milioni di arrivi su 808 milioni, il 55%.

Al secondo posto Asia e Pacifico con 156 milioni di arrivi pari al 19,3% del totale.

Al terzo posto le Americhe, che attraggono 133 milioni di arrivi pari al 16,5% del totale.

Al quarto e quinto posto rispettivamente Medio Oriente (38 milioni) 4,7% e Africa (37 milioni) 4,5%.

Naturalmente i trend di crescita sono inversamente proporzionali alla quota di mercato, poiché le aree attualmente meno frequentate dalla domanda sperimentano un trend ascendente nel ciclo di vita del prodotto turistico.

L'Asia e il Pacifico hanno recuperato molto bene i flussi turistici persi a causa della SARS e i tragici eventi del terrorismo e dei disastri naturali non hanno impedito un tasso di crescita del 7% per l'Asia e il Pacifico e il Medio Oriente, del 10% per l'Africa, del 6% nelle Americhe.


Ancora più sorprendente che la crisi economica e la debolezza della domanda nel Vecchio Continente non abbia ostacolato il processo di crescita della domanda con un aumento del 4% degli arrivi, performance decisamente buona per questa parte del mondo, che non può beneficiare dei tassi di crescita espressi dai Paesi entrati di recente nel mercato turistico internazionale.

L'attuale distribuzione dei flussi turistici assegna il primato all'Europa, ma se si confronta la quota di mercato attuale con quella degli anni 50 è immediata la percezione del cambiamento avvenuto.

A quel tempo i primi dieci Paesi per numero di arrivi erano concentrati in Europa, otto nazioni, e nell'America del Nord ed, insieme, assorbivano l'88% del numero complessivo di arrivi.

Nell'arco di venti anni il resto del mondo non era più fermo al 12% del mercato, ma si attestava alla soglia del 35% e, in seguito, il predominio delle destinazioni europee si è ridimensionato con l'ingresso del Messico negli anni Novanta e di Hong Kong nel 2004.

La rivoluzione si manifesta con il progressivo, incessante aumento della percentuale di arrivi attribuibile alle nazioni, che, nella scala gerarchica dei flussi turistici, occupano le posizioni inferiori alla decima: 12% nel 1950, 35% nel 1970, 43% nel 1990, 53% nel 2004.



Economico

l'Informatore

settembre 2006

Economia

Prime dieci destinazioni mondiali per arrivi internazionali

N	1950	QUOTA MONDO	1970	QUOTA MONDO	1990	QUOTA MONDO	2004	QUOTA MONDO
1	STATI UNITI	71%	ITALIA	43%	FRANCIA	38%	FRANCIA	33%
2	CANADA		CANADA		STATI UNITI		SPAGNA	
3	ITALIA		FRANCIA		SPAGNA		ITALIA	
4	FRANCIA		SPAGNA		STATI UNITI		CINA	
5	SVIZZERA		STATI UNITI		UNGHERIA		ITALIA	
6	IRLANDA	17%	AUSTRIA	22%	AUSTRIA	19%	REGNO UNITO	14%
7	AUSTRIA		GERMANIA		REGNO UNITO		HONG KONG	
8	SPAGNA		SVIZZERA		MESSICO		MESSICO	
9	GERMANIA		JUGOSLAVIA		GERMANIA		GERMANIA	
10	REGNO UNITO		REGNO UNITO	CANADA			AUSTRIA	
ALTRI		12%		35%		43%		53%
TOTALE		100%		100%		100%		100%

La distanza tra i Paesi di provenienza e i Paesi di destinazione dei flussi turistici continua a condizionare la scelta della meta turistica, perché la probabilità di soggiornare all'estero è inversamente proporzionale alla lunghezza del viaggio, sensibile ai costi di trasporto e, soprattutto, alla loro incidenza sul budget complessivo della vacanza, ma la concorrenza tra le diverse alternative di soggiorno è destinata ad aumentare sia nell'ambito dello stesso continente o area geografica, sia su scala mondiale.

Il sistema turistico italiano propone un patrimonio unico, di vasto richiamo internazionale sotto il profilo artistico, culturale e religioso, ma, a differenza di un tempo, questa risorsa da sola non è più sufficiente a vincere il confronto internazionale, perché le alternative si sono moltiplicate e la scelta del soggiorno è fortemente influenzata dagli investimenti di comunicazione e dal costo relativo del prodotto lungo tutta la filiera di offerta.

Nella logica del mercato globale è inevitabile che una quota di residenti desideri sperimentare mete turistiche al di fuori dei confini nazionali, ma nello stesso tende ad aumentare la domanda potenziale di turisti stranieri disposti a soggiornare nel nostro Paese.

Migliorano le condizioni di vita in alcuni Paesi in via di sviluppo e nuovi consumatori si affacciano sul mercato turistico, in particolare gli abitanti dell'Est europeo, molto interessati a conoscere direttamente l'Italia, le sue coste, le sue città d'arte. La competizione internazionale sollecita imprese, governi nazionali e locali a intraprendere politiche finalizzate all'obiettivo di conseguire una maggiore efficienza e una migliore organizzazione e il primo passo per procedere su questa strada è confrontarsi con i nostri principali concorrenti nel segmento, che è da sempre asse portante della nostra offerta, il turismo balneare.

Sotto questo profilo perdiamo quote di mercato rispetto a

Spagna e Croazia, mentre diminuisce l'importanza quantitativa del settore sul Pil e gli investimenti pubblici non sostengono a dovere le politiche di rilancio


Il Centro studi Confindustria ha rilevato, infatti, che nell'ultimo decennio l'incidenza del settore turistico in senso stretto sul prodotto interno lordo è passata dal 6,13 al 5,68 per cento, mentre in Croazia, Tunisia, Spagna, Francia tale variabile ha espresso andamenti di segno positivo.

I risultati dell'indagine sui viaggi e le vacanze in Italia e all'estero per l'anno 2005 a cura dell'Istat completano il quadro della domanda e ci aiutano a ridimensionare la portata della concorrenza straniera sul nostro turismo balneare, evidenziando la predilezione degli italiani per la vacanza all'interno del Paese. Il nostro Istituto nazionale di statistica stima, infatti, che l'83,4% dei 107 milioni di viaggi con pernottamento sia avvenuto all'interno dei confini nazionali con una crescita del 9,1% rispetto al 2004.

Un altro elemento di estrema importanza, solitamente poco considerato nell'analisi dell'efficienza del mercato turistico, concerne la struttura ricettiva o, meglio, la struttura che ospita il turista: nel 54,8% dei viaggi e nel 65,5% dei pernottamenti l'alloggio privato, non l'albergo.

Le seconde case, gli appartamenti in affitto, la multiproprietà rappresentano un canale di vendita alternativo al sistema alberghiero, che ha funzionato e continua a funzionare quale strumento di sostegno della spesa turistica, che non si concretizza nell'acquisto di servizi alberghieri, ma si sostanzia in una vasta gamma di "prodotti" complementari come che lo shopping nelle località turistiche, la ristorazione, gli spettacoli, i servizi degli stabilimenti balneari e delle imprese di trasporto.

In relazione a mezzi di spostamento per raggiungere i luoghi delle vacanze si conferma la centralità dell'automobile che assorbe il 64,5% dei viaggi, seguita a lunga distanza dall'ae-



Economico

l'Informatore

settembre 2006

Economia

ECONOMICO

reo 13,6% e, quindi, dal treno 10,8%.

Questi dati ci aiutano a relativizzare il contributo dell'industria turistica in senso stretto, grandi vettori dei trasporti, catene alberghiere, tour operator, una parte importante, certo non preminente del nostro sistema di offerta.

Competitività e diversificazione dell'offerta

Nell'articolo dell'Informatore di luglio-agosto 2005 sono state riassunte le osservazioni dell'Enit in merito ai nostri deficit di competitività:

- Il mancato decollo del Mezzogiorno con le sue enormi potenzialità turistiche e culturali.
- L'inefficienza della nostra compagnia aerea e, quindi, il maggior costo e il minor servizio rispetto ai vettori che privilegiano altre rotte.
- La modesta quota di mercato dell'industria alberghiera, che in Italia assorbe il 4,2% dei posti letti contro il 31,8% della Francia, il 33,2% del Regno Unito, il 22% della Spagna.

"...L'albergo indipendente a tre stelle, 45 camere di media, continua a stare solo in un mercato che si organizza e si concentra per occupare posizioni di dominio internazionale". Secondo questo modo di rappresentare le ragioni della nostra debolezza la terapia da suggerire implica semplicemente una massiccia dose di concentrazione nel settore alberghiero, accompagnata dall'affermazione dei tour operator internazionali e delle grandi compagnie dei trasporti.

Questa visione è parziale per due ragioni diverse.

In primo luogo trascura il sistema di offerta che sta oltre e accanto all'industria alberghiera, pur costituendo il principale canale di vendita dell'offerta di ospitalità, una base fondamentale per assicurare la spesa rivolta alle aziende dei servizi, della ristorazione e dei trasporti localizzate nelle città d'arte, nelle località di mare e di montagna.

In secondo luogo sottovaluta la capacità gestionale e strategica di quella parte del sistema alberghiero che ha scelto la differenziazione del servizio, rinunciando alle economie di scala delle imprese, che offrono un pacchetto standardizzato e, per questo motivo, sono molto più esposte alla concorrenza di prezzo.

In analogia con la struttura del commercio al dettaglio il sistema alberghiero italiano è molto più articolato per tipologia di canale di quanto non accada all'estero, offre al cliente una più ampia gamma di opzioni e questo connotato di sistema non è un punto di debolezza, ma un punto di forza.

Non è vero che la piccola e media impresa alberghiera indipendente sia votata all'inefficienza e condannata a praticare prezzi non competitivi, che allontanano progressivamente la clientela interna e internazionale.

Il servizio standardizzato delle grandi compagnie alberghiere è ai vertici delle aspettative dei consumatori?

Quale premium price è disposto a pagare il turista per continuare a godere di un ambiente pulito e confortevole, di un servizio gentile e informale, di una ristorazione all'altezza della sua fama?

Nell'"...albergo indipendente a tre stelle, 45 camere di media..." l'indice di occupazione delle stanze lungo l'intero anno è inferiore a quello della grande catena alberghiera,

perché è insoddisfacente la qualità del servizio o perché sussiste un deficit nell'attività di marketing del distretto turistico e della singola piccola e media impresa?

Breve riflessione conclusiva

Le esigenze della domanda comportano un aumento della quota di mercato dell'industria alberghiera, ma questo sviluppo deve avvenire nel rispetto assoluto dell'impatto ambientale e paesaggistico per evitare che le nostre risorse naturali siano danneggiate da insediamenti edilizi, che in una prospettiva di lungo periodo pregiudichino la possibilità di competere con le località turistiche che hanno saputo difendere la qualità del loro paesaggio e del loro ambiente.

Nel quadro delle iniziative volte a sostenere il mercato turistico dal lato della piccola impresa si possono prefigurare queste iniziative:

- Proseguire nel miglioramento delle infrastrutture dei trasporti in una prospettiva di integrazione tra i diversi mezzi: strade e autostrade, ferrovie, porti, aeroporti.
- Sostenere la formazione del capitale umano nella piccola e media impresa turistica, prestando la dovuta attenzione alla qualificazione professionale del personale dipendente e al potenziamento del know-how dell'imprenditore.
- Promuovere la costituzione e l'organizzazione dei distretti turistici italiani quali centri privilegiati della promozione e del marketing in una logica di sistema tra imprese, amministrazioni locali, società specializzate nell'erogazione di servizi di consulenza.

• Rafforzare la relazione tra le università e i distretti turistici per favorire l'innovazione tecnologica (Ict) e l'affermazione delle strategie di marketing della piccola e media impresa.


E' importante che si affermi e si consolidi una cultura dell'innovazione e del marketing pensata, sperimentata, monitorata su misura per la piccola impresa turistica dal momento che non è possibile trasferire modelli applicati nelle grandi organizzazioni alle realtà aziendali che operano su piccola scala. Diversificate e segmentate per promuovere la varietà di risorse a disposizione di ogni distretto e incontrare i diversi segmenti di clientela per fascia di reddito, età, funzioni di consumo.

L'imprenditore, l'amministratore pubblico, lo studioso, il consulente potranno ottimizzare l'efficacia delle loro strategie e politiche gestionali, se assumeranno come punto di partenza della loro analisi e della loro azione l'estrema varietà e diversificazione dell'offerta, la sua attitudine a dialogare con una domanda eterogenea per fascia di reddito, età, funzioni di consumo, la sua naturale repulsione per la standardizzazione del servizio, la vocazione a seguire la propria identità.

Glossario

Viaggio: spostamento realizzato, per turismo di vacanza o per ragioni di lavoro, fuori dal comune dove si vive e che comporta almeno un pernottamento nel luogo visitato; vengono esclusi i viaggi e gli spostamenti effettuati nelle località frequentate tutte le settimane con soste di uno o più pernottamenti, nonché i viaggi di durata superiore a un anno: in questi casi, infatti, il viaggio non costituisce flusso turistico poiché la località visitata viene associata al luogo dove si vive.

Viaggio di vacanza: viaggio svolto per motivi prevalenti di



Economico

relax, piacere, svago, o riposo, per visita a parenti o amici, per motivi religiosi/pellegrinaggio, per cure termali o trattamenti di salute; nella presentazione dei risultati, il soggiorno di vacanza è stato distinto, in relazione alla durata, in:

- vacanza breve: quando la durata del soggiorno è inferiore a quattro pernottamenti;
- vacanza lunga: quando la durata del soggiorno è di quattro o più notti.

Viaggio per motivi di lavoro o professionali: viaggio svolto per motivi prevalenti di lavoro temporaneo fuori sede o più in generale per motivi professionali (missioni, partecipazione a congressi, convegni, eccetera): in questi viaggi vengono inclusi anche quelli effettuati per formazione/aggiornamento professionale o per sostenere concorsi;

Turista: persona che ha effettuato uno o più viaggi nel trimestre di riferimento dell'indagine.

Durata media del viaggio: rapporto tra il numero di notti trascorse in viaggio e il numero di viaggi.

Destinazione, mezzo di trasporto, tipo di alloggio, motivo

L'Informatore


settembre 2006

Economia

della vacanza e del viaggio di lavoro: sono informazioni che vengono rilevate sulla base del concetto di "prevalenza". In particolare, la destinazione del viaggio ed il tipo di alloggio vengono associate rispettivamente alla località e al tipo di alloggio in cui si è trascorso il maggior numero di notti, mentre il mezzo di trasporto viene individuato nel mezzo con cui è stata coperta la maggiore distanza.

Tipologia della vacanza: l'informazione riguarda la percezione soggettiva del tipo di soggiorno trascorso che può non coincidere con la tipologia della località visitata (ad esempio, una vacanza in campagna può essere stata trascorsa in una località classificata marittima).

Organizzazione: per prenotazione diretta si intende la prenotazione dell'alloggio e/o del trasporto direttamente presso la struttura ricettiva o la compagnia di viaggio; per prenotazione presso agenzia si intende la prenotazione dell'alloggio o del trasporto tramite agenzia o tour operator; per prenotazione tramite internet si intende l'utilizzo di internet per prenotare direttamente o presso agenzia l'alloggio e/o il trasporto.



Economico

'Informatore

settembre 2006

Indicatori statistici


Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Gennaio 2003	117,3	128,0	122,5	127,2	116,2	119,9	119,4	94,8	115,4	123,3	126,3	121,9	119,6	2,5	1,88
Febbraio	117,4	128,1	122,7	127,7	116,7	118,7	120,3	94,7	115,5	123,5	126,6	122,3	119,8	2,5	1,88
Marzo	117,7	128,3	123,1	128,1	116,8	119,0	120,9	94,7	115,6	123,4	127,3	122,5	120,2	2,6	1,95
Aprile	118,1	135,7	123,5	128,9	116,9	119,1	120,5	94,5	115,5	123,5	127,7	122,6	120,4	2,5	1,88
Maggio	118,7	135,8	123,7	128,7	117,4	119,3	120,4	94,5	115,6	123,5	128,2	122,8	120,5	2,4	1,80
Giugno	119,1	135,9	123,8	128,6	117,5	119,4	120,0	92,7	115,8	123,5	128,7	122,9	120,6	2,3	1,73
Luglio	119,2	136,1	123,8	128,8	117,5	119,4	120,5	93,9	115,9	123,5	129,3	122,9	120,9	2,5	1,88
Agosto	119,4	136,1	123,8	128,9	117,7	119,6	121,4	93,8	116,0	123,7	130,0	123,2	121,1	2,5	1,88
Settembre	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65

ECONOMICO



Economico

'Informatore

settembre 2006

Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2003						
Gennaio	84,1	88,7	103,0	95,6	103,7	94,0
Febbraio	84,2	88,4	92,5	94,4	110,5	94,4
Marzo	92,0	97,7	103,7	100,0	114,0	101,6
Aprile	103,4	103,2	108,6	109,2	113,8	107,5
Maggio	113,5	113,2	107,3	106,4	109,4	110,8
Giugno	93,3	100,1	106,6	105,2	118,1	104,4
Luglio	104,2	101,0	106,3	110,6	106,9	105,3
Agosto	79,9	74,9	77,9	94,3	101,4	86,2
Settembre	101,7	101,1	97,6	104,6	110,9	104,0
Ottobre	106,2	111,9	115,7	108,9	128,5	114,9
Novembre	111,5	114,1	109,1	103,6	114,0	111,5
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
2004						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
2005						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
2006						
Gennaio	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0